

EBA/GL/2021/02

1^o marzo 2021

Orientamenti

ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad es. modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il (07.09.2021) se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2021/02», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti definiscono i fattori che le imprese dovrebbero prendere in considerazione nel valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) correlato alla propria attività e ai singoli rapporti continuativi o alle operazioni occasionali con qualsiasi persona fisica o giuridica («il cliente»). Inoltre enunciano le modalità con cui le imprese dovrebbero graduare le rispettive misure di adeguata verifica della clientela, in modo commisurato al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che le stesse hanno individuato.
6. I presenti orientamenti trattano principalmente le valutazioni dei rischi associati ai singoli rapporti continuativi e operazioni occasionali. Tuttavia, le imprese dovrebbero adottarli, *mutatis mutandis*, quando valutano il rischio di ML/TF connesso alle loro attività, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2015/849.
7. I fattori e le misure ivi descritte non hanno carattere esaustivo, pertanto le imprese dovrebbero prenderne in considerazione anche altri, se del caso.

Campo d'applicazione

8. I destinatari dei presenti orientamenti sono gli enti creditizi e gli istituti finanziari, come definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 nonché le autorità competenti responsabili di vigilare sull'osservanza, da parte di dette imprese, degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (*Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* — AML/CFT).
9. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare i presenti orientamenti durante l'accertamento dell'adeguatezza delle valutazioni dei rischi, delle politiche e delle procedure AML/CFT di tali imprese.
10. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero considerare la misura in cui tali orientamenti possono contribuire alla valutazione del rischio di ML/TF associato al loro settore, in quanto parte dell'approccio alla vigilanza basato sul rischio. Le autorità europee di vigilanza (AEV) hanno emanato orientamenti relativi alla vigilanza basata sul rischio, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849.
11. La conformità al regime sanzionatorio europeo in materia finanziaria non rientra nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.

Definizioni

12. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «autorità competenti» indica le autorità competenti ad assicurare il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849, come recepita nella legislazione nazionale ⁽²⁾;
- b) «impresa» indica un ente creditizio o un istituto finanziario, secondo le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849;
- c) «rischio intrinseco» indica il livello del rischio prima della mitigazione;
- d) «ordinamenti associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML-TF)» indica i paesi che, sulla base di una valutazione dei fattori di rischio di cui al titolo I dei presenti orientamenti, presentano un rischio più elevato di ML/TF. Tale definizione esclude i «paesi terzi ad alto rischio», per i quali sono emerse carenze strategiche nei rispettivi regimi di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione [articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849];
- e) «rapporti o operazioni a distanza» indica qualsiasi operazione o rapporto in cui il cliente non è fisicamente presente, ossia non si trova nello stesso luogo fisico dell'impresa o di una persona che agisce per conto di detta impresa. Ciò comprende le situazioni in cui l'identità del cliente viene verificata tramite collegamento video o mezzi tecnologici simili;
- f) «operazione occasionale» indica un'operazione non effettuata nell'ambito di un rapporto continuativo, così come definito all'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849;
- g) «conto collettivo multi-client» indica un conto bancario aperto da un cliente, ad esempio un legale o un notaio, allo scopo di detenere i fondi dei propri clienti. I fondi dei clienti sono mescolati, ma i clienti non possono direttamente impartire alla banca ordini di esecuzione di operazioni;
- h) «rischio residuo» indica il livello di rischio che rimane dopo la mitigazione;
- i) «rischio» indica la probabilità che abbiano luogo attività di ML/TF e le relative ripercussioni;
- j) «propensione al rischio» indica il livello di rischio che un'impresa è disposta ad accettare;
- k) «fattori di rischio» indicano le variabili suscettibili, singolarmente o in combinazione tra loro, di accrescere o ridurre il rischio di ML/TF derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali;
- l) «approccio basato sul rischio» indica un approccio in base al quale le autorità

⁽²⁾ Articolo 4, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, articolo 4, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) n. 1094/2010, e articolo 4, paragrafo 3, punto ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

competenti e le imprese individuano, valutano e comprendono i rischi di ML/TF a cui le imprese sono esposte e adottano misure di AML/CFT commisurate a tali rischi;

- m) «banca di comodo» indica un ente creditizio o un istituto finanziario quale definito all'articolo 3, paragrafo 17, della direttiva (UE) 2015/849;
- n) «origine dei fondi» indica la provenienza dei fondi impiegati in un rapporto continuativo o in un'operazione occasionale. L'espressione include sia le attività che hanno generato i fondi utilizzati nel rapporto continuativo, ad esempio lo stipendio del cliente, sia il mezzo mediante il quale i fondi del cliente sono stati trasferiti;
- o) «origine del patrimonio» indica l'origine del patrimonio totale del cliente, ad esempio eredità o risparmi.

3. Attuazione

Data di applicazione

1. I presenti orientamenti si applicano tre mesi dopo la pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Titolo I. Orientamenti generali

I presenti orientamenti sono suddivisi in due parti. Il titolo I è di portata generale e si applica a tutte le imprese. Il titolo II è di portata settoriale ed è da considerarsi incompleto, se preso singolarmente; pertanto, dovrebbe essere letto congiuntamente al titolo I.

Orientamento 1 – Valutazione del rischio: principi fondamentali per tutte le imprese

- 1.1. Le imprese dovrebbero assicurarsi di avere una comprensione approfondita dei rischi di ML/TF a cui sono esposte.

Considerazioni generali

- 1.2. Per adempiere agli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero valutare:
- a) il rischio di ML/TF a cui sono esposte a causa della natura e della complessità delle loro attività (valutazione del rischio connesso alla propria area di attività) e
 - b) il rischio di ML/TF a cui sono esposte conseguentemente all'instaurazione di un rapporto continuativo o all'esecuzione di un'operazione occasionale (valutazione del rischio legato al singolo rapporto).

Ogni valutazione del rischio dovrebbe constare di due procedure distinte, ma correlate tra loro:

- a) l'individuazione dei fattori di rischio di ML/TF e
 - b) la valutazione del rischio di ML/TF.
- 1.3. Nel valutare il livello complessivo del rischio residuo di ML/TF correlati alla propria attività e ai singoli rapporti continuativi o a operazioni occasionali, le imprese dovrebbero prendere in considerazione sia il livello di rischio intrinseco sia la qualità dei controlli e altri fattori di mitigazione del rischio.
- 1.4. Come stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero registrare e documentare la valutazione del rischio connesso alla propria area di attività, nonché qualsiasi modifica apportata a tale valutazione del rischio in modo da consentire all'impresa e alle autorità competenti di comprendere la metodologia di detta valutazione e le relative motivazioni.

- 1.5. In questo contesto, gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero anche fare riferimento agli orientamenti dell'ABE sulla governance interna ⁽³⁾

Mantenere aggiornate le valutazioni del rischio

- 1.6. Le imprese dovrebbero porre in essere sistemi e controlli atti a revisionare le proprie valutazioni del rischio di ML/TF correlato alla propria attività e ai singoli rapporti continuativi, al fine di assicurare che la propria valutazione del rischio di ML/TF rimanga aggiornata e pertinente.
- 1.7. I sistemi e i controlli che le imprese dovrebbero porre in essere per assicurare che le proprie valutazioni del rischio a livello di singolo rapporto e di area di attività rimangano aggiornate dovrebbero comprendere le seguenti misure:
- a) definire per ogni anno civile la data in cui avrà luogo il successivo aggiornamento della valutazione del rischio connesso alla propria area di attività e stabilire una data in funzione dei rischi per la valutazione del rischio legato al singolo rapporto al fine di assicurare l'inclusione di rischi nuovi o emergenti;
 - b) qualora, prima di tale data, l'impresa venga a conoscenza della comparsa di un nuovo rischio di ML/TF o dell'aumento di un rischio esistente, ciò dovrebbe essere inserito il prima possibile nella valutazione del rischio legato al singolo rapporto e di quello connesso alla propria area di attività;
 - c) registrare in modo meticoloso le problematiche riscontrate nel periodo pertinente che potrebbero incidere sulle valutazioni del rischio, quali segnalazioni interne di operazioni sospette, mancata conformità e informazioni da parte del personale agli sportelli.
- 1.8. In tale ambito, le imprese dovrebbero disporre di sistemi e controlli atti a individuare i rischi di ML/TF emergenti, nonché essere in grado di valutare tali rischi e, ove adeguato, includerli in maniera tempestiva nelle valutazioni del rischio connesso alla propria area di attività e di quello legato al singolo rapporto.
- 1.9. I sistemi e i controlli che le imprese dovrebbero porre in essere per individuare i rischi emergenti dovrebbero comprendere:
- a) processi finalizzati ad assicurare che le informazioni interne, come quelle acquisite nell'ambito del controllo costante dei rapporti continuativi, siano sottoposte a

⁽³⁾ Orientamenti sulla governance interna (EBA/GL/2017/11).

revisione con regolarità per individuare tendenze e problematiche emergenti, in relazione sia al singolo rapporto continuativo sia all'attività dell'impresa;

b) processi volti ad assicurare che l'impresa riveda regolarmente le fonti di informazione pertinenti, comprese quelle specificate negli orientamenti da 1.28 a 1.30, e in particolare:

i. in relazione alla valutazione del rischio legato al singolo rapporto:

a. le segnalazioni sulle minacce di terrorismo e i regimi di sanzioni finanziarie, o le loro modifiche, non appena vengono emessi o comunicati, assicurando che siano intraprese le necessarie azioni;

b. le notizie provenienti dai mezzi di informazione rilevanti per i settori o i paesi in cui l'impresa è attiva;

ii. in relazione alla valutazione del rischio connesso alla propria area di attività:

a. I comunicati e i rapporti degli organi investigativi e di polizia;

b. le analisi tematiche e le pubblicazioni analoghe diffuse dalle autorità competenti;

c. i processi per l'acquisizione e la revisione delle informazioni sui rischi, in particolare di quelli collegati a nuove categorie di clienti, paesi o aree geografiche, nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi canali di distribuzione e nuovi sistemi di conformità e controlli;

c) la collaborazione con altri rappresentanti del settore e con autorità competenti (ad es. tavole rotonde, conferenze e programmi di formazione), nonché processi per mettere al corrente il personale interessato dei risultati di quest'attività di collaborazione.

1.10. Le imprese dovrebbero determinare la frequenza delle revisioni su ampia scala della loro metodologia di valutazione del rischio connesso alla propria area di attività e di quello legato al singolo rapporto in funzione del rischio.

Valutazione del rischio connesso alla propria area di attività

1.11. Le valutazioni del rischio connesso alla propria area di attività dovrebbero essere di ausilio alle imprese per identificare le aree di esposizione al rischio di ML/TF e le aree delle proprie attività da privilegiare nella lotta al ML/TF.

1.12. A tal fine, le imprese dovrebbero sviluppare una visione d'insieme dei rischi di ML/TF a cui sono esposte, individuando e valutando il rischio di ML/TF associato ai prodotti e ai servizi

offerti, ai paesi nei quali operano, al tipo di clientela che attraggono nonché ai canali di transazione o di distribuzione impiegati per erogare servizi ai propri clienti.

1.13. Le imprese dovrebbero:

- a) individuare i fattori di rischio sulla base di informazioni tratte da diverse fonti interne ed esterne, comprese quelle elencate negli orientamenti 1.30 e 1.31;
- b) tenere conto dei fattori di rischio pertinenti di cui al titolo I e al titolo II dei presenti orientamenti;
- c) tenere conto di più ampi fattori contestuali, come il rischio settoriale e quello geografico, che potrebbero influire sui loro profili di rischio di ML/TF.

1.14. Sia che redigano tale valutazione direttamente o che affidino tale incarico a un soggetto esterno, le imprese dovrebbero assicurare che la valutazione del rischio connesso alla propria area di attività sia calibrata sul proprio profilo aziendale e che prenda in considerazione i fattori e i rischi specifici relativi alla propria attività. Analogamente, laddove faccia parte di un gruppo che redige una valutazione del rischio a livello di gruppo, l'impresa dovrebbe considerare se tale valutazione è sufficientemente granulare e specifica per rispecchiare l'attività dell'impresa e i rischi ai quali è esposta a causa dei collegamenti del gruppo con paesi e aree geografiche, nonché integrare la valutazione del rischio a livello di gruppo se necessario. Se il gruppo ha sede in un paese associato a un elevato livello di corruzione, l'impresa dovrebbe incorporare questo aspetto nella propria valutazione del rischio, anche se quella effettuata a livello di gruppo non menziona tale aspetto.

1.15. Una valutazione generica del rischio di ML/TF che non sia stata adattata alle esigenze specifiche e al modello di business dell'impresa («una valutazione del rischio di ML/TF preconfezionata»), o una valutazione del rischio a livello di gruppo che venga applicata in modo acritico, difficilmente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2015/849.

Proporzionalità

1.16. Come indicato all'articolo 8 della direttiva (UE) 2015/849, le misure adottate dalle imprese per individuare e valutare il rischio di ML/TF nelle proprie attività devono essere proporzionate alla natura e alle dimensioni di ciascuna impresa. Le piccole imprese che non offrono prodotti o servizi di natura complessa e che sono caratterizzate da un'esposizione limitata o puramente nazionale, potrebbero non necessitare di una valutazione del rischio eccessivamente complessa o sofisticata.

Attuazione

1.17. Le imprese dovrebbero:

- a) mettere a disposizione delle autorità competenti la valutazione del rischio connesso alla propria area di attività;
- b) prendere misure per assicurare che il personale comprenda la valutazione del rischio connesso all'area di attività e il relativo impatto sul loro lavoro giornaliero ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;
- c) informare i dirigenti di alto livello dei risultati della valutazione del rischio connesso alla propria area di attività e assicurare che questi ricevano informazioni sufficienti per comprendere e pronunciarsi sul rischio a cui sono esposte le proprie attività.

Collegare la valutazione del rischio connesso alla propria area di attività e quella del rischio legato al singolo rapporto

- 1.18. Le imprese dovrebbero basarsi sui risultati della valutazione del rischio connesso alla propria area di attività nel definire le politiche, i controlli e le procedure di AML/CFT, come stabilito all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849. Le imprese dovrebbero assicurarsi che la propria valutazione del rischio connesso all'area di attività rifletta anche le misure adottate per valutare il rischio di ML/TF legato al singolo rapporto continuativo o a operazioni occasionali e la loro propensione al rischio di ML/TF.
- 1.19. Per conformarsi all'orientamento 1.18, e tenendo conto anche degli orientamenti 1.21 e 1.22, le imprese dovrebbero basarsi sulla valutazione del rischio connesso alla propria area di attività per determinare la portata dell'adeguata verifica iniziale della clientela da applicare in situazioni specifiche e a particolari tipi di clienti, prodotti, servizi e canali di distribuzione.
- 1.20. Le valutazioni del rischio legato al singolo rapporto dovrebbero orientare la valutazione del rischio connesso alla propria area di attività, senza tuttavia sostituirsi ad essa.

Valutazioni del rischio legato al singolo rapporto

- 1.21. Le imprese dovrebbero individuare i rischi di ML/TF ai quali sono o potrebbero essere esposte conseguentemente all'instaurazione o al mantenimento di un rapporto continuativo o all'esecuzione di un'operazione occasionale.
- 1.22. Nella fase di identificazione dei rischi di ML/TF associati a un rapporto continuativo o a un'operazione occasionale, le imprese dovrebbero considerare i fattori di rischio pertinenti, fra cui le caratteristiche del cliente, i paesi e le aree geografiche in cui operano, i particolari prodotti, servizi e operazioni richiesti dal cliente, nonché i canali utilizzati dall'impresa stessa per la distribuzione di tali prodotti, servizi e operazioni.

Adeguata verifica iniziale della clientela

- 1.23. Prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un'operazione occasionale le imprese dovrebbero sottoporre ad adeguata verifica la clientela, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
- 1.24. L'adeguata verifica iniziale della clientela dovrebbe includere quanto meno misure in funzione del rischio volte a:
- a) identificare il cliente e, se del caso, il titolare effettivo del cliente;
 - b) verificare l'identità del cliente sulla base di fonti affidabili e indipendenti e, se del caso, verificare l'identità del titolare effettivo di modo che l'impresa sia certa di sapere chi sia il titolare effettivo; nonché
 - c) stabilire lo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo.
- 1.25. Le imprese dovrebbero adeguare la portata delle misure di adeguata verifica iniziali della clientela in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio connesso alla propria area di attività. Qualora il rischio legato a un rapporto continuativo sia verosimilmente basso e nella misura consentita dalla legislazione nazionale, le imprese possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Qualora il rischio legato a un rapporto continuativo sia verosimilmente elevato, le imprese sono tenute ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Ottenimento di un quadro complessivo

- 1.26. Le imprese dovrebbero raccogliere informazioni sufficienti per accertarsi di aver identificato tutti i fattori di rischio pertinenti all'inizio del rapporto continuativo e per tutta la sua durata, o prima di eseguire un'operazione occasionale. Ove necessario, le imprese dovrebbero applicare misure supplementari di adeguata verifica della clientela e valutare i suddetti fattori di rischio per ottenere un quadro complessivo del rischio associato a un determinato rapporto continuativo o a un'operazione occasionale.
- 1.27. Non è richiesto alle imprese di redigere un profilo di rischio completo del cliente per le operazioni occasionali.

Adeguata verifica costante della clientela

- 1.28. Le imprese dovrebbero utilizzare le informazioni ottenute nel corso del rapporto continuativo ai fini della valutazione del rischio legato al singolo rapporto (cfr. «Controllo costante» nell'orientamento 4).

Fonti di informazione

- 1.29. Per individuare il rischio di ML/TF, le imprese dovrebbero fare riferimento a informazioni provenienti da una pluralità di fonti, alle quali sia possibile accedere singolarmente o tramite strumenti e banche dati disponibili sul mercato che raccolgono informazioni provenienti da diverse fonti.
- 1.30. Le imprese dovrebbero sempre considerare le seguenti fonti di informazione:
- a) la valutazione sovranazionale del rischio condotta dalla Commissione europea;
 - b) l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio stilato dalla Commissione europea;
 - c) informazioni governative, quali le valutazioni nazionali del rischio operate dai governi, dichiarazioni programmatiche e avvertenze, nonché relazioni interpretative della legislazione pertinente;
 - d) informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle comunicazioni al sistema e nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;
 - e) informazioni provenienti dalle unità di informazione finanziaria (UIF) e dagli organi investigativi e di polizia, come rapporti sui rischi, comunicati e schemi di anomalia;
 - f) informazioni ottenute mediante il processo di adeguata verifica iniziale della clientela e il controllo costante.
- 1.31. Le altre fonti di informazione che le imprese dovrebbero prendere in considerazione includono, tra l'altro:
- a) conoscenze e competenze professionali proprie dell'impresa;
 - b) informazioni provenienti da associazioni di categoria, ad esempio studi sugli schemi di anomalia e sui rischi emergenti;
 - c) informazioni provenienti dalla società civile, quali indici di corruzione e rapporti sulla situazione del singolo paese;
 - d) informazioni provenienti da organismi incaricati di elaborare standard riconosciuti a livello internazionale, quali ad esempio rapporti di valutazione reciproca o *black list* non giuridicamente vincolanti, compresi quelli elencati negli orientamenti da 2.11 a 2.15;
 - e) informazioni provenienti da fonti pubbliche, credibili e attendibili, come ad esempio inchieste svolte da testate giornalistiche autorevoli;

- f) informazioni provenienti da organizzazioni commerciali credibili e attendibili, quali analisi e relazioni sui rischi;
 - g) informazioni provenienti da istituti di statistica e dal mondo accademico.
- 1.32. Le imprese dovrebbero determinare il tipo e il numero di fonti in funzione del rischio, tenendo conto della natura e della complessità delle proprie attività. Le imprese non dovrebbero di norma fare affidamento su una sola fonte per identificare i rischi di ML/TF.

Orientamento 2 – Individuazione dei fattori di rischio di ML/TF

- 2.1. Le imprese dovrebbero individuare i fattori di rischio relativi ai propri clienti, paesi o aree geografiche, prodotti e servizi, nonché canali di distribuzione secondo le modalità indicate nei presenti orientamenti, tenendo conto anche dell'elenco non esaustivo di fattori di cui agli allegati II e III della direttiva (UE) 2015/849.
- 2.2. Le imprese dovrebbero tener conto del fatto che i seguenti fattori di rischio non sono esaustivi e che non è necessario considerare tutti i fattori di rischio in tutti i casi.

Fattori di rischio relativi ai clienti

- 2.3. Nell'individuazione dei rischi collegati a un cliente, inclusi i titolari effettivi del cliente, le imprese dovrebbero considerare il rischio correlato a:
- a) l'attività o la professione svolta dal cliente e dal suo titolare effettivo;
 - b) la reputazione del cliente e del suo titolare effettivo; nonché
 - c) la natura e il comportamento del cliente e del suo titolare effettivo, compreso se ciò potrebbe indicare un aumento del rischio di finanziamento del terrorismo.
- 2.4. Tra i fattori di rischio che potrebbero essere pertinenti per individuare il rischio associato all'attività o alla professione di un cliente o del suo titolare effettivo si annovera quanto segue:
- a) il cliente o il titolare effettivo ha legami con settori tipicamente associati a un rischio elevato di corruzione, come ad esempio quello edilizio, farmaceutico e sanitario, del commercio di armi e della difesa, dell'industria estrattiva o degli appalti pubblici?
 - b) Il cliente o il titolare effettivo ha legami con settori tipicamente associati a un rischio più elevato di ML/TF, ad esempio, attività consistenti nell'offerta di servizi di rimessa di denaro, case da gioco o commercio di metalli preziosi?

- c) Il cliente o il titolare effettivo ha legami con settori nei quali circolano ingenti quantità di denaro contante?
- d) Laddove il cliente sia una persona giuridica, un trust o un istituto giuridico di altro tipo, qual è la finalità della sua costituzione? Ad esempio, qual è la natura della sua attività?
- e) Il cliente ha legami politici, ad esempio è una persona politicamente esposta o lo è il titolare effettivo? Il cliente o il titolare effettivo hanno altri legami rilevanti con una persona politicamente esposta, ad esempio alcuni dei dirigenti del cliente sono persone politicamente esposte? E, in caso affermativo, dette persone esercitano un controllo rilevante sul cliente o sul titolare effettivo? Nel caso in cui un cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta, le imprese devono applicare sempre le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/849.
- f) Il cliente o il titolare effettivo ricopre un'altra posizione di rilievo o gode di un elevato profilo nel settore pubblico che potrebbe consentirgli di abusare di tale posizione per fini privati? Ad esempio, si tratta di alti funzionari locali o regionali con il potere di influenzare l'aggiudicazione di appalti pubblici, membri di enti sportivi di vertice con potere decisionale o persone notoriamente influenti nei confronti del governo o di altri importanti centri decisionali?
- g) Il cliente è una persona giuridica soggetta a obblighi di comunicazione atti a garantire che informazioni attendibili sul titolare effettivo del cliente siano disponibili al pubblico, ad esempio società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato in cui tali obblighi di comunicazione rappresentano un requisito per la quotazione stessa?
- h) Il cliente è un ente creditizio o un istituto finanziario che agisce per proprio conto da un paese con un efficace regime di AML/CFT ed è soggetto a vigilanza sulla conformità agli obblighi locali di AML/CFT? Sussistono prove che il cliente, negli ultimi anni, sia stato destinatario di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento in ragione dell'inosservanza degli obblighi di AML/CFT o di più generali norme di condotta?
- i) Il cliente è una pubblica amministrazione o un'azienda di un paese caratterizzato da un basso livello di corruzione?
- j) Il background del cliente o del titolare effettivo è coerente con le informazioni note all'impresa riguardanti la sua attività economica precedente, attuale o prevista, il volume d'affari delle sue attività, l'origine dei fondi e del patrimonio del cliente o del titolare effettivo?

2.5. I fattori di rischio che seguono potrebbero avere rilievo quando si identificano i rischi associati alla reputazione di un cliente o di un titolare effettivo.

- a) Esistono notizie negative sul cliente provenienti dai mezzi di informazione o da altre fonti informative? Ad esempio, sussistono accuse di aver commesso crimini o accuse di terrorismo nei confronti del cliente o del titolare effettivo? In tal caso, si tratta di accuse attendibili e fondate? Le imprese dovrebbero verificare l'attendibilità delle accuse basandosi, fra gli altri aspetti, sulla qualità e sull'indipendenza della fonte delle informazioni, nonché sulla ricorrenza di tali accuse. Le imprese dovrebbero considerare che l'assenza di condanne penali non può da sola essere sufficiente a non considerare le accuse rilevanti.
- b) Il cliente, il titolare effettivo o qualunque altro soggetto ad essi notoriamente collegato è stato sottoposto a congelamento dei beni a causa di procedimenti amministrativi o penali o di accuse di terrorismo o finanziamento del terrorismo? L'impresa ha fondati motivi per sospettare che il cliente, il titolare effettivo o qualunque altro soggetto ad essi notoriamente collegato sia stato, in passato, sottoposto a congelamento dei beni?
- c) L'impresa è a conoscenza di segnalazioni, effettuate in passato, rispetto a operazioni sospette a carico del cliente o del titolare effettivo?
- d) L'impresa è in possesso di informazioni interne in merito all'integrità del cliente o del titolare effettivo ottenute, ad esempio, nel corso di un rapporto continuativo di lunga data?

2.6. I seguenti fattori di rischio potrebbero assumere rilievo nell'individuare il rischio correlato alla natura o al comportamento di un cliente o di un titolare effettivo. Le imprese dovrebbero notare che non tutti i fattori di rischio in questione saranno evidenti sin dall'inizio; difatti, potrebbero emergere soltanto a seguito dell'instaurazione del rapporto continuativo:

- a) Il cliente non è in grado di fornire una prova evidente della propria identità per motivi legittimi, in quanto, ad esempio, è richiedente asilo?
- b) L'impresa nutre dubbi sulla veridicità e sull'accuratezza dell'identità del cliente o del titolare effettivo?
- c) Vi sono segnali che il cliente cerca forse di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo? Ad esempio, il cliente mira a effettuare un'operazione o diverse operazioni occasionali nonostante l'instaurazione di un rapporto continuativo sarebbe più sensata in termini economici?
- d) Gli assetti proprietari e di controllo del cliente sono trasparenti e appaiono ragionevoli? Nel caso in cui l'assetto proprietario e di controllo del cliente sia

complesso o opaco, ciò trova fondamento in evidenti motivazioni commerciali o legali?

- e) Il cliente emette azioni al portatore o si avvale di azionisti fiduciari?
- f) Il cliente è una persona giuridica o un'entità giuridica che può essere impiegata come veicolo di intestazione patrimoniale?
- g) Vi sono validi motivi alla base delle modifiche all'assetto proprietario e di controllo del cliente?
- h) Il cliente richiede operazioni complesse, di importo insolitamente o inaspettatamente elevato, caratterizzate da schemi anomali o imprevisi, prive di uno scopo economico o legale evidente o di una valida motivazione di ordine commerciale? Sussistono ragionevoli motivi per sospettare che il cliente stia cercando di eludere specifiche soglie, come quelle stabilite nell'articolo 11, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 o nel diritto nazionale, ove applicabile?
- i) Il cliente richiede livelli di riservatezza non necessari o irragionevoli? Ad esempio, il cliente è riluttante nel condividere informazioni riguardanti l'adeguata verifica della clientela o sembra voler dissimulare la reale natura della propria attività?
- j) L'origine del patrimonio o dei fondi del cliente o del titolare effettivo è facilmente spiegabile, ad esempio se derivano da un'attività lavorativa, da eredità o da investimenti? La spiegazione è plausibile?
- k) Il cliente si serve di prodotti e servizi in maniera coerente a quanto richiesto al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo?
- l) Qualora il cliente non sia una persona residente nel paese in cui l'impresa presta i propri servizi, le sue esigenze potrebbero essere meglio soddisfatte altrove? Vi è un valido fondamento economico o legale che giustifichi la tipologia di servizio finanziario richiesto dal cliente? Le imprese dovrebbero notare che l'articolo 16 della direttiva 2014/92/UE sancisce il diritto per i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione di ottenere un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tuttavia, tale diritto si applica solo nella misura in cui gli enti creditizi siano in grado di ottemperare ai propri obblighi di AML/CFT di cui all'articolo 1, paragrafo 7, e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.

- 2.7. Nell'identificare i rischi associati alla natura e al comportamento di un cliente o di un titolare effettivo, le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai fattori di rischio che, sebbene non specifici al finanziamento del terrorismo, potrebbero indicare un aumento del rischio di finanziamento del terrorismo, in particolare nelle situazioni in cui sono presenti

anche altri fattori di rischio di finanziamento del terrorismo. A tal fine, le imprese dovrebbero prendere in considerazione almeno i seguenti fattori di rischio:

- a) il cliente o il titolare effettivo è iscritto negli elenchi di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici e soggetti a misure restrittive ⁽⁴⁾, o ha notoriamente stretti legami personali o professionali con persone iscritte in tali elenchi (ad esempio, perché ha una relazione o vive con tale persona)?
- b) Il cliente o il titolare effettivo è una persona notoriamente indagata o condannata per attività terroristiche, o ha notoriamente stretti legami personali o professionali con una persona indagata o condannata per tali attività (ad esempio, perché ha una relazione o vive con tale persona)?
- c) Il cliente esegue operazioni caratterizzate da trasferimenti di fondi in entrata e in uscita da e/o verso paesi in cui operano notoriamente gruppi che commettono reati di terrorismo, che sono notoriamente fonti di finanziamento del terrorismo o che sono soggetti a sanzioni internazionali? In caso affermativo, questi trasferimenti possono essere facilmente spiegati, ad esempio, da legami familiari o rapporti commerciali?
- d) Il cliente è un'organizzazione senza scopo di lucro
 - i. le cui attività o i cui vertici sono notoriamente associati all'estremismo o a simpatie terroristiche? Oppure
 - ii. i cui schemi operativi sono tipicamente caratterizzati da trasferimenti in massa di grandi quantità di fondi verso paesi associati a un rischio più elevato di ML/TF e verso paesi terzi ad alto rischio?
- e) Il cliente effettua operazioni caratterizzate da grandi flussi di denaro in un breve lasso di tempo, che vedono coinvolte organizzazioni senza scopo di lucro con legami poco chiari (ad es. organizzazioni domiciliate nello stesso luogo fisico, che hanno gli stessi rappresentanti o dipendenti o che hanno molteplici conti intestati allo stesso nome)?
- f) Il cliente trasferisce o intende trasferire fondi alle persone di cui ai punti a) e b)?

⁽⁴⁾ Si vedano ad esempio la posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (2001/931/PESC) (GU L344 del 28.12.2001, pag. 0093); il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L344 del 28.12.2001, pag. 70); il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L139 del 29.5.2002, pag. 9). Si può inoltre consultare la mappa delle sanzioni dell'UE all'indirizzo <https://www.sanctionsmap.eu/>

2.8. Oltre alle fonti di informazione di cui agli orientamenti 1.30 e 1.31, le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione alle tipologie di finanziamento del terrorismo individuate dal GAFI, che sono regolarmente aggiornate ⁽⁵⁾.

Paesi e aree geografiche

2.9. Nell'individuare il rischio associato a paesi e aree geografiche, le imprese dovrebbero prendere in considerazione il rischio correlato a quanto segue:

- a) i paesi in cui è stabilito o residente il cliente o il titolare effettivo;
- b) i paesi che sono la sede principale delle attività del cliente o del titolare effettivo;
- c) i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo ha rilevanti legami personali o professionali, o interessi finanziari o legali.

2.10. È opportuno che le imprese considerino che la natura e la finalità del rapporto continuativo, o il tipo di attività, determineranno di sovente l'importanza relativa dei singoli fattori di rischio del paese o dell'area geografica. Ad esempio:

- a) nel caso in cui i fondi impiegati nel rapporto continuativo siano stati generati all'estero, il livello di reati presupposto associati ad attività di riciclaggio e l'efficacia del sistema giuridico del paese assumeranno particolare rilievo;
- b) qualora i fondi siano ricevuti da o inviati a paesi nei quali è noto che operino gruppi terroristici, le imprese dovrebbero considerare in quale misura ciò possa dare adito a sospetti, sulla base delle informazioni di cui le imprese sono a conoscenza rispetto allo scopo e alla natura del rapporto;
- c) nel caso in cui il cliente sia un ente creditizio o un istituto finanziario, le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione all'adeguatezza del regime di AML/CFT e all'efficacia della vigilanza in materia di AML/CFT;
- d) laddove il cliente sia un trust o un altro tipo di istituto giuridica, o abbia una struttura o funzioni analoghe a quelle di un trust (ad es. *fiducie*, *fideicomiso*, *Treuhand*), le imprese dovrebbero tenere in considerazione in che misura il paese in cui il cliente e, ove applicabile, il titolare effettivo sono registrati rispetto le norme internazionali in materia di trasparenza fiscale e condivisione delle informazioni.

⁽⁵⁾ <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/ml-tf-risks.html>

2.11. Tra i fattori di rischio che le imprese dovrebbero prendere in considerazione nel determinare l'efficacia del regime di AML/CFT di un paese si annovera quanto segue:

- a) Il paese è stato classificato dalla Commissione come caratterizzato da carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849? In tal caso, le imprese dovrebbero fare riferimento agli orientamenti da 4.53 a 4.57 per indicazioni.
- b) La legge del paese proibisce l'attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo e, in particolare, sussistono situazioni in cui dovrebbe essere applicato il regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione?
- c) Vi sono informazioni provenienti da una o più fonti credibili e attendibili rispetto alla qualità dei controlli in materia di AML/CFT in atto nel paese, incluse informazioni in merito alla qualità e all'efficacia delle misure di intervento e di vigilanza? Esempi delle fonti possibili includono i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) o da organismi regionali analoghi [un buon punto di partenza è rappresentato dalla sintesi (*executive summary*), dai risultati fondamentali (*key findings*) nonché dalla valutazione dell'osservanza delle raccomandazioni 10, 26 e 27, e dei risultati immediati (*Immediate Outcomes*) 3 e 4], l'elenco del GAFI dei paesi a rischio elevato e non collaborativi, le valutazioni del Fondo monetario internazionale (FMI) e le relazioni del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP). Le imprese dovrebbero notare che l'appartenenza al GAFI o a organismi regionali analoghi (ad es. Moneyval) non significa, di per sé, che il regime di AML/CFT del paese sia adeguato ed efficace.

2.12. Le imprese dovrebbero notare che la direttiva (UE) 2015/849 non riconosce l'«equivalenza» dei paesi terzi e che gli elenchi degli Stati membri dell'UE riguardanti i paesi equivalenti non sono più disponibili. Nella misura consentita dal diritto nazionale, le imprese dovrebbero essere in grado di individuare i paesi caratterizzati da un rischio inferiore, in linea con i presentiorientamenti e con l'allegato II della direttiva (UE) 2015/849.

2.13. Tra i fattori di rischio che le imprese dovrebbero prendere in considerazione nell'individuare il livello di rischio di finanziamento del terrorismo associato a un paese si annovera quanto segue:

- a) Vi sono informazioni, derivanti ad esempio da organi investigativi e di polizia o da fonti di informazione pubbliche credibili e attendibili, che fanno ritenere che un paese finanzia o supporti attività terroristiche attraverso fonti ufficiali o gruppi organizzati o organizzazioni operanti nel paese?

- b) Vi sono informazioni, derivanti ad esempio da organi investigativi e di polizia o da fonti di informazione pubbliche credibili e attendibili, che fanno ritenere che gruppi che compiono reati con finalità di terrorismo operino in tale paese o sul suo territorio?
- c) Il paese è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate al terrorismo, al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione comminate, ad esempio, dalle Nazioni Unite o dall'Unione europea?

2.14. Tra i fattori di rischio che le imprese dovrebbero prendere in considerazione nell'individuare il livello di trasparenza e del rispetto degli obblighi fiscali di un paese si annovera quanto segue:

- a) Sono disponibili informazioni provenienti da una o più fonti credibili o attendibili in relazione alla conformità del paese alle norme internazionali in materia di trasparenza fiscale e scambio di informazioni? Esistono prove che le norme applicabili siano state attuate in maniera efficace? Gli esempi delle possibili fonti comprendono le relazioni del Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), le quali valutano i paesi sulla base della trasparenza e dello scambio di informazioni a fini fiscali, le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico di informazioni basato sullo standard comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard*), le valutazioni in merito all'attuazione delle raccomandazioni 9, 24 e 25 del GAFI, nonché dei risultati immediati 2 e 5 emessi dal GAFI o da organismi regionali analoghi, le valutazioni condotte con riferimento alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e le valutazioni dell'FMI (ad es. le valutazioni del personale dell'FMI riguardanti i centri finanziari offshore).
- b) Il paese ha rispettato ed efficacemente attuato lo standard comune di comunicazione sullo scambio automatico di informazioni (*Common Reporting Standard on Automatic Exchange of Information*), adottato nel 2014 nell'ambito del G20?
- c) Il paese ha predisposto registri affidabili e accessibili dei titolari effettivi?

2.15. Tra i fattori di rischio che le imprese dovrebbero prendere in considerazione nell'individuare il rischio associato al livello di reati presupposto del riciclaggio includono quanto segue:

- a) Vi sono informazioni provenienti da fonti pubbliche credibili e attendibili sul livello di ricorrenza dei reati presupposto del riciclaggio elencati nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, ad esempio corruzione, criminalità organizzata, reati fiscali e frode grave? Gli esempi includono gli indici di percezione della corruzione; le relazioni sui paesi OCSE in merito all'attuazione

della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione, nonché la Relazione mondiale sulla droga (*World Drug Report*) dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (*United Nations Office on Drugs and Crime*).

- b) Esistono informazioni provenienti da una o più fonti credibili e attendibili in merito alla capacità del sistema investigativo e giudiziario del paese di indagare e perseguire tali reati?

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

2.16. Nell'individuare il rischio associato a prodotti, servizi o operazioni, le imprese dovrebbero prendere in considerazione il rischio correlato a quanto segue:

- a) il livello di trasparenza o opacità del prodotto, del servizio o dell'operazione offerti;
- b) la complessità del prodotto, del servizio o dell'operazione;
- c) il valore o la dimensione del prodotto, del servizio o dell'operazione.

2.17. Tra i fattori di rischio che le imprese dovrebbero prendere in considerazione nell'individuare il rischio associato alla trasparenza di un prodotto, servizio o operazione si annovera quanto segue:

- a) In quale misura prodotti e servizi consentono al cliente o al titolare effettivo o alle strutture beneficiarie di restare nell'anonimato o favoriscono l'occultamento dell'identità degli stessi? Fra gli esempi di tali prodotti e servizi rientrano le azioni al portatore, i depositi fiduciari, i veicoli offshore e alcuni trust, nonché soggetti giuridici, quali fondazioni, che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con società di comodo o con società aventi azionisti fiduciari.
- b) In quale misura è possibile per un soggetto terzo che non sia parte del rapporto continuativo impartire istruzioni, ad esempio nel caso di alcuni rapporti bancari di corrispondenza?

2.18. Tra i fattori di rischio che le imprese dovrebbero prendere in considerazione nell'individuare il rischio associato alla complessità di un prodotto, servizio o operazione si annovera quanto segue:

- a) In quale misura l'operazione è complessa e coinvolge una pluralità di parti o di paesi come, ad esempio, nel caso di alcune operazioni di finanziamento al commercio? Le operazioni sono semplici, ad esempio si tratta di pagamenti regolari effettuati su un fondo pensione?

- b) In quale misura prodotti o servizi consentono il pagamento da parte di soggetti terzi o accettano pagamenti superiori al dovuto ove non normalmente previsto? Laddove siano previsti pagamenti da parte di soggetti terzi, l'impresa è a conoscenza della loro identità? Si tratta ad esempio di un ente previdenziale statale o di un garante? Oppure i prodotti e servizi sono finanziati esclusivamente mediante il trasferimento di fondi dal conto personale del cliente presso un altro istituto finanziario soggetto a norme e a vigilanza in materia di AML/CFT comparabili a quelle previste dalla direttiva (UE) 2015/849?
- c) L'impresa comprende i rischi associati al proprio prodotto o servizio nuovo o innovativo, in particolare nel caso in cui questo comporti l'uso di nuove tecnologie o metodi di pagamento?

2.19. Tra i fattori di rischio che le imprese dovrebbero prendere in considerazione nell'individuare il rischio associato al valore o alle dimensioni di un prodotto, servizio o operazione si annovera quanto segue:

- a) In quale misura i prodotti o i servizi sono considerati a elevata concentrazione di contante (come avviene per molti servizi di pagamento, ma anche per alcuni conti correnti)?
- b) In quale misura i prodotti o i servizi agevolano o incoraggiano operazioni di valore elevato? Vi sono massimali rispetto al valore dell'operazione o al livello di premio che potrebbero limitare l'uso del prodotto o del servizio per ragioni di ML/TF?

Fattori di rischio legati ai canali di distribuzione

2.20. Nell'individuare il rischio associato alle modalità con cui il cliente ottiene i prodotti o i servizi richiesti, le imprese dovrebbero prendere in considerazione il rischio correlato a quanto segue:

- a) In quale misura il rapporto continuativo è condotto a distanza; e
- b) la presenza di mediatori e intermediari a cui l'impresa potrebbe ricorrere, nonché la natura del rapporto che l'impresa ha con costoro.

2.21. Nel valutare il rischio associato alle modalità con cui il cliente ottiene i prodotti o i servizi richiesti, le imprese dovrebbero prendere in considerazione una serie di fattori, fra i quali si annoverano i seguenti:

- a) Se il cliente è fisicamente presente ai fini dell'identificazione. In caso negativo, se l'impresa

- i. si è avvalsa di una modalità affidabile di adeguata verifica della clientela a distanza. E
- ii. ha adottato tutte le precauzioni atte a impedire la frode per sostituzione di persona o il furto di identità.

In queste situazioni le imprese dovrebbero applicare gli orientamenti da 4.29 a 4.31.

- b) Se il cliente è stato sottoposto ad adeguata verifica da un'altra società facente parte del medesimo gruppo finanziario e, in caso affermativo, in quale misura questa circostanza può essere vista come una garanzia che il cliente non esporrà l'impresa a un rischio di ML/TF superiore a quello ordinario, nonché cosa ha fatto l'impresa per accertarsi che la società del gruppo applichi misure di adeguata verifica della clientela conformi alle norme in vigore nello Spazio economico europeo (SEE), ai sensi dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/849.
- c) Se il cliente è stato presentato da un soggetto terzo, ad esempio una banca, che non fa parte dello stesso gruppo o da un intermediario e in tal caso:
 - i. se tale soggetto terzo è una persona autorizzata soggetta a obblighi di antiriciclaggio di livello analogo a quelli della direttiva (UE) 2015/849 e se tale soggetto terzo è un ente finanziario o la sua attività principale non è rappresentata dalla prestazione di servizi finanziari;
 - ii. se il soggetto terzo applica misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione in linea con quelli previsti dalle disposizioni in vigore nello Spazio economico europeo, è sottoposto a vigilanza del rispetto di analoghi obblighi di AML/CFT, come previsto dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2015/849, e se vi sono elementi indicanti che il livello di conformità del soggetto terzo alla legislazione o regolamentazione AML/CFT applicabile non sia adeguato, ad esempio se il soggetto terzo è stato sanzionato per violazioni degli obblighi di AML/CFT;
 - iii. se il soggetto terzo ha sede in un paese con un elevato rischio di ML/TF. Qualora il soggetto terzo abbia sede in un paese terzo a elevato rischio individuato dalla Commissione europea come caratterizzato da carenze strategiche, le imprese non devono avvalersi di tale soggetto terzo. Ad ogni modo, nella misura consentita dal diritto nazionale, la fiducia nei riguardi dell'intermediario può essere riposta constatando se si tratta di una succursale o una filiazione controllata a maggioranza di un'altra impresa con sede nell'UE e che l'impresa ritiene che suddetto intermediario si conformi pienamente alle politiche e alle

procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/849 ⁽⁶⁾;

- iv. le misure adottate dall'impresa per assicurarsi che:
- a. il soggetto terzo fornisca sempre la necessaria documentazione dell'identità;
 - b. su richiesta, il soggetto terzo fornisca immediatamente le copie necessarie dei documenti di identificazione e di verifica o i dati elettronici di cui, tra l'altro, all'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/849;
 - c. la qualità delle misure di adeguata verifica della clientela adottate dal soggetto terzo sia tale da poterle considerare affidabili;
 - d. il livello di adeguata verifica della clientela applicato dal soggetto terzo sia commisurato al rischio di ML/TF associato al rapporto continuativo, considerando che il soggetto terzo avrà applicato misure di adeguata verifica della clientela per i propri scopi e, potenzialmente, in un contesto diverso.
- d) Se il cliente è stato sottoposto ad adeguata verifica da un agente con vincolo di mandato, quindi senza contatto diretto da parte dell'impresa e in quale misura l'impresa può ritenere che l'agente abbia ottenuto informazioni sufficienti per consentire all'impresa di conoscere il cliente e il livello di rischio associato al rapporto continuativo.
- e) Se si fa ricorso al supporto di un agente indipendente o con vincolo di mandato, in che misura l'agente è coinvolto nella gestione ordinaria del rapporto con il cliente e in che misura ciò influisce sulla conoscenza del cliente da parte dell'impresa e sulla gestione del rischio su base continuativa.
- f) Nella misura consentita dalla legislazione nazionale, laddove l'impresa si avvalga di un prestatore di servizi esterno per alcuni aspetti dei propri obblighi di AML/CFT, se la suddetta ha valutato se tale prestatore di servizi sia un soggetto obbligato e se ha considerato i rischi di cui agli orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02), ove applicabili.

⁽⁶⁾ Articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

Orientamento 3 – Valutazione del rischio di ML/TF

- 3.1. Le imprese dovrebbero impiegare i fattori di rischio che hanno individuato per valutare il livello complessivo di rischio di ML/TF.

Sviluppo di una visione complessiva

- 3.2. Le imprese dovrebbero sviluppare una visione complessiva dei fattori di rischio di ML/TF che hanno individuato, i quali, nel complesso, determineranno il livello di rischio di ML/TF associato a un rapporto continuativo, a un'operazione occasionale o alla loro attività.
- 3.3. Le imprese dovrebbero considerare che, salvo diversa disposizione contenuta nella direttiva (UE) 2015/849 o nella legislazione nazionale, la presenza di singoli fattori di rischio non necessariamente determina il passaggio del rapporto in una categoria di rischio superiore o inferiore.

Ponderazione dei fattori di rischio

- 3.4. Nel valutare il rischio di ML/TF, le imprese possono decidere di ponderare in maniera differente i fattori sulla base della loro importanza relativa.
- 3.5. Nella ponderazione dei fattori di rischio, le imprese dovrebbero effettuare una valutazione fondata circa l'importanza dei diversi fattori nell'ambito di un rapporto continuativo, di un'operazione occasionale o della loro attività. Tale operazione comporta spesso l'assegnazione da parte delle imprese di «punti» ai diversi fattori; ad esempio, le imprese possono decidere che i legami personali di un cliente con un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF assumono minore rilievo in virtù delle caratteristiche del prodotto richiesto.
- 3.6. Infine, il peso attribuito a ciascuno dei suddetti fattori è suscettibile di variazione sulla base della tipologia di prodotto, cliente (o categoria di cliente) e impresa. Nella ponderazione dei fattori di rischio, le imprese dovrebbero assicurare che:
- a) la ponderazione non sia eccessivamente influenzata da un unico fattore;
 - b) le considerazioni economiche o di profitto non condizionino la classificazione del rischio;
 - c) la ponderazione non determini una situazione tale per cui risulti impossibile classificare un rapporto continuativo come ad alto rischio;
 - d) la ponderazione attribuita dall'impresa non prevalga sulle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 o della legislazione nazionale che classificano alcune situazioni sempre ad alto rischio di riciclaggio; e

- e) le stesse siano in grado di superare, ove necessario, i punteggi di rischio generati in maniera automatica. La motivazione a sostegno della decisione di superare i suddetti punteggi dovrebbe essere documentata in maniera appropriata.

3.7. Laddove l'impresa si serva di sistemi informatici automatizzati per attribuire i punteggi complessivi di rischio allo scopo di classificare i rapporti continuativi o le operazioni occasionali e non sviluppi in proprio tali sistemi ma li acquisti da un fornitore esterno, dovrebbe comprendere il funzionamento del sistema, nonché le modalità con le quali lo stesso combina o pondera i fattori di rischio per ottenere il punteggio di rischio complessivo. Un'impresa deve essere sufficientemente sicura che i punteggi assegnati riflettano la propria conoscenza del rischio di ML/TF ed essere in grado di dimostrarlo all'autorità competente.

Categorizzazione dei rischi

- 3.8. Le imprese dovrebbero stabilire la modalità più appropriata con cui classificare il rischio. Ciò dipenderà dalla natura e dalle dimensioni dell'attività dell'impresa, nonché dalle tipologie di rischio di ML/TF a cui questa è esposta. Benché le imprese classifichino spesso il rischio come alto, medio o basso, sono possibili altre classificazioni.
- 3.9. A seguito della valutazione dei rischi, e tenendo conto sia dei rischi intrinseci sia di eventuali fattori di mitigazione che ha individuato, l'impresa dovrebbe classificare i rapporti continuativi e le operazioni occasionali in base al livello percepito di rischio di ML/TF.

Orientamento 4 – Misure di adeguata verifica della clientela che tutte le imprese devono applicare

- 4.1. Le valutazioni da parte di un'impresa del rischio connesso alla propria attività e di quello legato al singolo rapporto dovrebbero contribuire all'individuazione dei settori di operatività nei quali concentrare gli sforzi di gestione del rischio di ML/TF, sia nella fase di acquisizione di un cliente sia nel corso di un rapporto continuativo.
- 4.2. Le imprese dovrebbero assicurare che le proprie politiche e procedure di AML/CFT siano basate sulla loro valutazione del rischio e che la rispecchino.
- 4.3. Le imprese dovrebbero inoltre assicurare che le proprie politiche e procedure di AML/CFT siano prontamente disponibili, applicate, efficaci e comprese da tutto il personale interessato.
- 4.4. Nell'adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2015/849 di ottenere dall'alta dirigenza l'approvazione delle politiche, controlli e procedure di AML/CFT, le imprese dovrebbero assicurare che l'alta dirigenza abbia accesso a dati sufficienti, compresa la valutazione del rischio di ML/TF connesso all'attività dell'impresa, per pronunciarsi con

cognizione di causa sull'adeguatezza e sull'efficacia di tali politiche e procedure, e in particolare delle politiche e procedure di adeguata verifica della clientela.

Adeguata verifica della clientela

- 4.5. Le misure di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere di ausilio alle imprese per capire meglio il rischio associato a singoli rapporti continuativi e operazioni occasionali.
- 4.6. Le imprese sono tenute ad applicare le misure di adeguata verifica della clientela previste dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849; tuttavia, le imprese possono determinare la portata di tali misure in funzione del rischio.
- 4.7. Nelle loro politiche e procedure, le imprese dovrebbero stabilire chiaramente:
 - a) chi sia da considerare cliente e, se del caso, titolare effettivo per ogni tipologia di cliente e categoria di prodotti e servizi, al fine di adempiere l'obbligo di verificarne l'identità a scopi di adeguata verifica della clientela. Le imprese dovrebbero fare riferimento agli orientamenti settoriali nel titolo II dei presenti orientamenti, che contiene ulteriori dettagli sull'identificazione dei clienti e dei loro titolari effettivi;
 - b) cosa si intenda per operazione occasionale nel contesto della loro attività e in quali circostanze una serie di operazioni *una tantum* equivalga a un rapporto continuativo anziché a un'operazione occasionale, prendendo in considerazione fattori quali la frequenza o la regolarità con cui il cliente ritorna per operazioni occasionali, nonché la misura in cui si prevede che il rapporto abbia, o sembri avere, un carattere duraturo. Si ricorda alle imprese che la soglia monetaria di cui all'articolo 11, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 è rilevante solo nella misura in cui fa scattare l'obbligo di applicare in ogni caso misure di adeguata verifica della clientela; una serie di operazioni occasionali può costituire un rapporto continuativo anche quando tale soglia non è raggiunta;
 - c) quali siano il livello e il tipo più appropriati di misure di adeguata verifica della clientela da applicare ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali;
 - d) come prevedono che venga verificata l'identità del cliente e, se del caso, del titolare effettivo e come si aspettano che vengano stabiliti la natura e lo scopo del rapporto continuativo;
 - e) quale livello di controllo debba essere applicato in ciascuna circostanza;
 - f) come, e in quali situazioni, le forme più deboli di identificazione e verifica dell'identità possano essere compensate da un controllo costante rafforzato; e

g) la propensione al rischio dell'impresa.

4.8. Come indicato all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero essere in grado di dimostrare alla rispettiva autorità competente che le misure di adeguata verifica della clientela adottate sono commisurate ai rischi di ML/TF.

Inclusione finanziaria e riduzione dei rischi

4.9. Per «de-risking» si intende una decisione presa dalle imprese di non offrire più servizi ad alcune categorie di clienti associate a un rischio più elevato di ML/TF. Dato che il rischio associato ai singoli rapporti continuativi tende a variare, anche all'interno di una stessa categoria, l'adozione di un approccio basato sul rischio non richiede alle imprese di rifiutare o interrompere i rapporti continuativi con intere categorie di clienti associate a un maggiore rischio di ML/TF. Le imprese dovrebbero contemperare attentamente l'esigenza di inclusione finanziaria con la necessità di mitigare il rischio di ML/TF.

4.10. A tal proposito, le imprese dovrebbero mettere in atto politiche e procedure appropriate e in funzione del rischio per assicurare che il loro approccio all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela non si traduca nel rifiutare ingiustamente a clienti che ne avrebbero legittimamente diritto l'accesso ai servizi finanziari. Qualora un cliente abbia motivi legittimi e credibili per non essere in grado di produrre forme tradizionali di documentazione dell'identità, le imprese dovrebbero considerare la possibilità di mitigare il rischio di ML/TF in altri modi, ad esempio:

a) graduando il livello e l'intensità del controllo costante in modo che sia commisurato al rischio di ML/TF associato al cliente, compreso il rischio che un cliente che abbia fornito una forma più debole di documentazione dell'identità non sia chi afferma di essere; e

b) offrendo solo prodotti e servizi finanziari di base, che limitano la capacità degli utenti di fare un uso improprio di tali prodotti e servizi per scopi di criminalità finanziaria. Tali prodotti e servizi di base potrebbero anche consentire alle imprese di identificare più facilmente operazioni o schemi di operazione anomali, incluso l'uso indesiderato del prodotto; è importante, tuttavia, che qualsiasi limite sia proporzionato e non riduca irragionevolmente o inutilmente l'accesso dei clienti ai prodotti e servizi finanziari.

4.11. Le imprese potrebbero voler fare riferimento al parere dell'ABE sull'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela a clienti richiedenti asilo provenienti da paesi e territori terzi ad alto rischio (EBA-OP-2016-07).

Titolari effettivi

4.12. Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849, per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente le imprese dovrebbero quanto meno:

- a) chiedere al cliente chi siano i suoi titolari effettivi;
- b) documentare le informazioni ottenute;
- c) prendere tutte le misure necessarie e ragionevoli per verificare le informazioni, valutando a tale scopo la possibilità di ricorrere ai registri dei titolari effettivi se disponibili;
- d) applicare le misure di cui ai punti b) e c) in funzione del rischio.

Registri dei titolari effettivi

4.13. Le imprese dovrebbero essere consapevoli che l'utilizzo delle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi non le assolve, di per sé, dall'obbligo di prendere adeguate misure in funzione del rischio per identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità. Le imprese potrebbero dover adottare misure supplementari per identificare e verificare il titolare effettivo, in particolare qualora il rischio associato al rapporto continuativo risulti elevato o l'impresa nutra dubbi che la persona iscritta nel registro sia il titolare effettivo.

Controllo attraverso altri mezzi

4.14. L'obbligo di identificare e prendere tutte le misure necessarie e ragionevoli per verificare l'identità del titolare effettivo si riferisce solo alla persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente. Tuttavia, per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero anche adottare misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

4.15. Suddette misure dovrebbero essere sufficienti ad assicurare all'impresa la ragionevole certezza di aver compreso i rischi associati ai diversi livelli di proprietà e controllo. In particolare, le imprese dovrebbero accertarsi che:

- a) l'assetto proprietario e di controllo del cliente non sia inutilmente complesso o opaco; o
- b) gli assetti proprietari e di controllo complessi o opachi abbiano una legittima giustificazione giuridica o economica.

4.16. Per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero segnalare all'UIF se l'assetto proprietario e di controllo del cliente

suscita sospetti e se hanno ragionevoli motivi per sospettare che i fondi provengano da attività criminose o siano collegati al finanziamento del terrorismo.

4.17. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che possono esercitare il «controllo attraverso altri mezzi» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2015/849. Gli esempi di «controllo attraverso altri mezzi» che le imprese dovrebbero prendere in considerazione includono, tra l'altro:

- a) l'esercizio di controllo in assenza di proprietà diretta, ad esempio attraverso strette relazioni familiari, o legami storici o rapporti contrattuali;
- b) l'utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente;
- c) la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica.

4.18. Le imprese dovrebbero decidere, in funzione del rischio, se verificare l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Identificazione dei dirigenti di alto livello del cliente

4.19. Se il cliente è una persona giuridica, le imprese dovrebbero compiere ogni sforzo per identificare il titolare effettivo quale definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2015/849.

4.20. Le imprese dovrebbero ricorrere all'identificazione dei dirigenti di alto livello del cliente quali titolari effettivi solo se:

- a) hanno esaurito tutti i possibili mezzi per identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente;
- b) la loro incapacità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente non dà adito a sospetti di ML/TF; e
- c) ritengono plausibile il motivo addotto dal cliente sul motivo dell'impossibilità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente.

4.21. Nel decidere quale/i dirigente/i di alto livello identificare come titolare effettivo, le imprese dovrebbero considerare chi ha la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolanti per suo conto.

- 4.22. In questi casi, le imprese dovrebbero documentare chiaramente le motivazioni per identificare il dirigente di alto livello, anziché il titolare effettivo del cliente, e devono registrare le proprie azioni ⁽⁷⁾.

Identificazione del titolare effettivo di un'amministrazione pubblica o di un'impresa statale

- 4.23. Se il cliente è un'amministrazione pubblica o un'impresa statale, per identificare il dirigente di alto livello le imprese dovrebbero seguire le indicazioni degli orientamenti 4.21 e 4.22.
- 4.24. In questi casi, e in particolare laddove il rischio associato al rapporto risulti elevato, ad esempio siccome l'impresa statale proviene da un paese caratterizzato da elevati livelli di corruzione, le imprese dovrebbero prendere misure in funzione del rischio per stabilire se la persona che hanno identificato come titolare effettivo sia debitamente autorizzata dal cliente ad agire per suo conto.
- 4.25. Le imprese dovrebbero anche tenere in debita considerazione la possibilità che il dirigente di alto livello del cliente sia una persona politicamente esposta. In tal caso, le imprese dovrebbero applicare a tale dirigente di alto livello misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849, e valutare se la misura in cui la persona politicamente esposta può influenzare il cliente dia luogo a un maggiore rischio di ML/TF e se potrebbe essere necessario applicare al cliente misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Prova dell'identità

- 4.26. Per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero verificare l'identità del loro cliente e, se del caso, l'identità dei titolari effettivi, sulla base di informazioni e dati attendibili e indipendenti, sia che questisiano ottenuti a distanza, elettronicamente o in forma documentale.
- 4.27. Le imprese dovrebbero stabilire, nelle loro politiche e procedure, quali informazioni e dati saranno considerati attendibili e indipendenti ai fini di un'adeguata verifica della clientela. A tal riguardo, le imprese dovrebbero considerare:
- a) i fattori che rendono attendibili i dati o le informazioni. Le imprese dovrebbero considerare diversi gradi di attendibilità, da determinare in base a:
 - i. la misura in cui il cliente ha dovuto subire determinati controlli per ottenere le informazioni o i dati forniti,
 - ii. l'ufficialità della persona o dell'ente che ha effettuato tali controlli,

⁽⁷⁾ Articolo 3, paragrafo 6, lettera a), punto ii), della direttiva (UE) 2015/849.

- iii. il livello di sicurezza associato a eventuali sistemi di identificazione digitale utilizzati, e
 - iv. la facilità con cui le informazioni o i dati sull'identità così forniti possono essere falsificati;
- b) i fattori che rendono indipendenti i dati o le informazioni. Le imprese dovrebbero considerare diversi gradi di indipendenza, da determinare in base alla misura in cui la persona o l'ente che ha originariamente emesso o fornito i dati o le informazioni:
- i. è collegato al cliente attraverso legami personali, professionali o familiari diretti, e
 - ii. potrebbe essere stato indebitamente influenzato dal cliente.

Nella maggior parte dei casi, le imprese dovrebbero poter considerare le informazioni o i dati di provenienza governativa come caratterizzati dal massimo livello di indipendenza e attendibilità.

4.28. Le imprese dovrebbero valutare i rischi associati a ogni tipo di prova fornita e il metodo di identificazione e verifica utilizzato, e assicurarsi che il metodo e il tipo prescelti siano commisurati al rischio di ML/TF associato al cliente.

Situazioni a distanza

4.29. Per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, quando il rapporto continuativo è avviato, instaurato o condotto a distanza o un'operazione occasionale è eseguita a distanza, le imprese dovrebbero:

- a) prendere misure adeguate per accertarsi che il cliente sia chi afferma di essere; e
- b) valutare se la natura a distanza del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale determina un maggiore rischio di ML/TF e, in tal caso, graduare le misure di adeguata verifica della clientela di conseguenza. Nel valutare il rischio associato ai rapporti a distanza, le imprese dovrebbero prendere in considerazione i fattori di rischio di cui all'orientamento 2.

4.30. Laddove il rischio associato a un rapporto continuativo o a un'operazione occasionale a distanza risulti elevato, le imprese dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in linea con gli orientamenti 4.46. Le imprese dovrebbero considerare in particolare l'opportunità di ricorrere a misure rafforzate per verificare l'identità del cliente o a un controllo costante rafforzato del rapporto.

- 4.31. Le imprese dovrebbero tenere presente il fatto che l'uso di mezzi elettronici di identificazione non comporta di per sé un aumento del rischio di ML/TF, in particolare quando tali mezzi elettronici forniscono un elevato livello di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 910/2014.

Utilizzo di mezzi tecnologici innovativi per la verifica dell'identità

- 4.32. La direttiva (UE) 2015/849 è tecnologicamente neutra e le imprese possono scegliere di utilizzare mezzi elettronici o documentali, o una loro combinazione, per accertare l'identità dei loro clienti; tuttavia, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva le imprese dovrebbero assicurarsi che tali prove siano basate su dati o informazioni provenienti da fonti attendibili e indipendenti.

- 4.33. Le imprese che si avvalgono o intendono avvalersi di mezzi tecnologici innovativi per scopi di identificazione e di verifica dovrebbero valutare la misura in cui il ricorso a tali soluzioni può aiutare a gestire, o al contrario esacerbare, i rischi di ML/TF, in particolare nelle situazioni a distanza. Nell'ambito di tale valutazione, le imprese dovrebbero avere una visione chiara dei seguenti fattori:

- a) i rischi ICT e di sicurezza, in particolare il rischio che la soluzione innovativa possa essere inadatta o inaffidabile o possa essere manomessa;
- b) i rischi qualitativi, in particolare il rischio che le fonti di informazione utilizzate ai fini della verifica non siano sufficientemente attendibili e indipendenti e pertanto non siano conformi al diritto dell'Unione o al diritto nazionale; e il rischio che la verifica dell'identità effettuata mediante la soluzione innovativa non sia di portata commisurata al livello di rischio di ML/TF associato al rapporto continuativo;
- c) i rischi legali, in particolare il rischio che il fornitore di soluzioni tecnologiche non rispetti la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati; e
- d) i rischi di frode per sostituzione di persona, cioè il rischio che un cliente non sia chi afferma di essere. Le imprese dovrebbero anche considerare il rischio che la persona non sia una persona reale.

- 4.34. Le imprese che si avvalgono di un fornitore esterno, anziché sviluppare internamente una propria soluzione innovativa, rimangono in ultima istanza responsabili del rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Tali imprese dovrebbero fare chiarezza sul loro rapporto con il fornitore di soluzioni innovative [ad es. se si tratta di un rapporto di esternalizzazione o se l'uso della soluzione innovativa costituisce una forma di affidamento su terzi ai sensi della sezione 4 della direttiva (UE) 2015/849] e prendere misure sufficienti per accertarsi che il fornitore di soluzioni innovative:

- a) sia registrato presso le autorità nazionali competenti per consultare e conservare dati personali secondo le disposizioni giuridiche dell'UE, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD) ⁽⁸⁾ e della relativa legislazione di attuazione;
 - b) consulti e utilizzi una gamma sufficiente di dati provenienti da diverse fonti e relativi a diversi periodi di tempo, tenendo conto in particolare del fatto che:
 - i. in un contesto a distanza, la prova elettronica basata sul passaporto di un cliente difficilmente sarà sufficiente senza controlli accessori ad assicurare che il cliente sia chi afferma di essere e che il documento non sia stato manomesso, e
 - ii. è improbabile che una singola fonte di dati o un singolo punto nel tempo siano sufficienti a soddisfare gli standard di verifica nella maggior parte delle situazioni;
 - c) sia contrattualmente vincolato a rispettare i doveri stabiliti dall'accordo e le norme vincolanti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, e a informare immediatamente l'impresa in caso di cambiamenti; e
 - d) operi in modo trasparente, affinché l'impresa sappia in ogni momento quali controlli sono stati effettuati, quali fonti sono state utilizzate, quali risultati sono stati ottenuti e quanto sono robusti questi risultati.
- 4.35. Qualora il fornitore esterno abbia sede in un paese terzo, l'impresa dovrebbe assicurarsi di comprendere i rischi legali e operativi e i requisiti di protezione dei dati a questo associati e di mitigare tali rischi in modo efficace.
- 4.36. Le imprese dovrebbero essere pronte a dimostrare alla rispettiva autorità competente l'opportunità di utilizzare una particolare soluzione innovativa.
- 4.37. Le imprese possono fare riferimento al parere congiunto delle AEU del 2018 sull'uso di soluzioni innovative nel processo di adeguata verifica della clientela, che contiene ulteriori informazioni su questi punti.

Stabilire la natura e lo scopo del rapporto continuativo

- 4.38. Le misure adottate dalle imprese per stabilire la natura e lo scopo del rapporto continuativo dovrebbero essere commisurate al rischio associato al rapporto stesso e sufficienti a

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

permettere all'impresa di capire chi è il cliente e chi sono i suoi titolari effettivi. Le imprese dovrebbero quanto meno prendere misure atte a comprendere:

- a) la natura delle attività del cliente;
- b) perché il cliente ha scelto i prodotti e i servizi dell'impresa;
- c) il valore e la provenienza dei fondi che transiteranno sul conto;
- d) come il cliente utilizzerà i prodotti e i servizi dell'impresa;
- e) se il cliente ha altri rapporti continuativi con altre parti dell'impresa o con il suo gruppo di appartenenza e la misura in cui ciò influenza la comprensione del cliente da parte dell'impresa; e
- f) in cosa consiste un comportamento «normale» per questo cliente o per questa categoria di clienti.

4.39. Le imprese dovrebbero fare riferimento ai fattori di rischio di cui agli orientamenti da 2.4 a 2.6 dei presenti orientamenti.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

4.40. Se consentito dalla legislazione nazionale, le imprese possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela in situazioni in cui il rischio di ML/TF associato a un rapporto continuativo sia stato valutato come basso. L'adeguata verifica semplificata della clientela non esenta l'impresa dall'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela. Tuttavia, le imprese possono adattare la portata, la tempistica o la tipologia di ciascuna o di tutte le misure di adeguata verifica della clientela per renderle commisurate al basso rischio che le stesse hanno individuato.

4.41. Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela che le imprese possono applicare includono, fra l'altro:

- a) una modulazione dei tempi di esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela (ad esempio nel caso in cui il prodotto o l'operazione richiesta abbiano caratteristiche tali da ridurre il possibile utilizzo per finalità di ML/TF), ad esempio:
 - i. verificando l'identità del cliente o del titolare effettivo nel corso dell'instaurazione del rapporto continuativo, o
 - ii. rinviando la verifica dell'identità del cliente o del titolare effettivo al momento in cui le operazioni superino una soglia prestabilita o sia

trascorso un periodo di tempo ragionevole dall'instaurazione del rapporto continuativo. Le imprese devono assicurarsi che:

- a. ciò non dia luogo, di fatto, a un'esenzione dall'adeguata verifica della clientela, vale a dire che l'identità del cliente o del titolare effettivo devono, alla fine del processo, essere verificate,
 - b. la soglia o il periodo di tempo siano fissati a un livello ragionevolmente basso (benché, per quanto attiene al finanziamento del terrorismo, una soglia bassa di per sé potrebbe non essere sufficiente a ridurre il rischio),
 - c. dispongano di sistemi in atto per rilevare il raggiungimento della soglia o il trascorrere del periodo di tempo, e
 - d. non rinviino l'adeguata verifica della clientela né ritardino l'ottenimento delle informazioni rilevanti in merito al cliente, laddove la normativa applicabile, quale ad esempio il regolamento (UE) 2015/847 o le disposizioni della legislazione nazionale, stabilisca che le informazioni debbano essere acquisite nella fase iniziale;
- b) una modulazione della quantità di informazioni ottenute per finalità di identificazione, verifica o controllo costante del cliente, ad esempio:
- i. verificando l'identità sulla base delle informazioni ottenute da un solo documento o una sola fonte di dati attendibile, credibile e indipendente, o
 - ii. presumendo la natura e dello scopo del rapporto continuativo, nei casi in cui il prodotto è progettato unicamente per un particolare uso, come nel caso di un fondo pensionistico aziendale o di un buono regalo utilizzabile per acquisti in un centro commerciale;
- c) una modulazione della qualità o della fonte delle informazioni ottenute per finalità di identificazione, verifica o controllo del cliente, ad esempio:
- i. accettando, ai fini della verifica dell'identità del titolare effettivo, le sole informazioni fornite dal cliente senza fare ricorso a una fonte indipendente (si noti che ciò non è consentito nel processo di verifica dell'identità del cliente), o
 - ii. laddove il rischio associato a tutti gli aspetti del rapporto sia molto basso, facendo affidamento sulla provenienza dei fondi per ritenere soddisfatti alcuni degli obblighi di adeguata verifica della clientela, nel caso in cui, ad esempio, i

fondi derivino da pagamenti di sussidi pubblici o siano stati trasferiti a partire da un conto intestato allo stesso cliente presso un intermediario finanziario con sede nello Spazio economico europeo;

- d) una modulazione della frequenza degli aggiornamenti e delle revisioni dei dati raccolti a fini di adeguata verifica in relazione al rapporto continuativo, prevedendo ad esempio di aggiornare tali dati unicamente al ricorrere di specifiche circostanze (ad esempio, laddove il cliente cerchi di ottenere un nuovo prodotto o servizio o qualora una determinata soglia di operazione sia stata raggiunta). Le imprese devono assicurarsi che ciò non comporti, di fatto, un'esenzione dall'obbligo di mantenere aggiornate le informazioni di adeguata verifica della clientela;
- e) una modulazione della frequenza e dell'intensità del controllo costante delle operazioni, ad esempio prevedendo che il controllo costante delle operazioni abbia a oggetto solo quelle al di sopra di una certa soglia. Laddove scelgano di avvalersi di questa possibilità, le imprese sono tenute a garantire non solo che la soglia sia fissata a un livello ragionevole, ma anche che abbiano sistemi in atto per l'identificazione delle operazioni collegate, che, nel complesso, potrebbero superare suddetta soglia.

- 4.42. Il titolo II elenca ulteriori misure semplificate di adeguata verifica della clientela che potrebbero essere particolarmente rilevanti in diversi settori.
- 4.43. Le informazioni ottenute da un'impresa in applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela devono consentire alla stessa di essere ragionevolmente sicura della fondatezza della propria valutazione di basso rischio associato al rapporto. Inoltre, tali misure devono essere sufficienti a offrire all'impresa la quantità di informazioni necessarie riguardanti la natura del rapporto continuativo, affinché sia possibile individuare operazioni anomale o sospette. Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela non esonerano gli enti dal segnalare operazioni sospette all'UIF.
- 4.44. Qualora vi siano indizi sul fatto che il rischio possa non essere basso, ad esempio laddove vi siano motivi per sospettare che siano stati effettuati tentativi di attività di ML/TF o nel caso in cui l'impresa nutra dubbi circa la veridicità delle informazioni ottenute, le misure semplificate di adeguata verifica della clientela non sono applicabili ⁽⁹⁾. Analogamente, ove si verificano situazioni caratterizzate da un rischio elevato e vi sia quindi l'obbligo di ricorrere a misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, le misure semplificate non sono applicabili.

⁽⁹⁾ Articolo 11, lettere e) e f), e articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

4.45. Ai sensi degli articoli da 18 a 24 della direttiva (UE) 2015/849, le imprese sono obbligate ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni caratterizzate da rischio elevato al fine di gestire e mitigare in maniera adeguata i rischi. Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela non possono essere sostituite da misure ordinarie di adeguata verifica della clientela, ma devono essere applicate in aggiunta a queste ultime.

4.46. La direttiva (UE) 2015/849 indica casi specifici che devono sempre essere considerati dalle imprese come a rischio elevato:

- a) quando il cliente o il titolare effettivo è una persona politicamente esposta (articoli da 20 a 24);
- b) quando un'impresa instaura un rapporto di corrispondenza, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente di un paese terzo (articolo 19);
- c) quando un'impresa mantiene un rapporto continuativo o esegue un'operazione che coinvolge paesi terzi a rischio elevato (articolo 18, paragrafo 1); e
- d) in presenza di operazioni che sono:
 - i. complesse,
 - ii. di importo insolitamente elevato,
 - iii. condotte secondo uno schema anomalo, o
 - iv. prive di un evidente scopo economico o legale (articolo 18, paragrafo 2).

4.47. La direttiva (UE) 2015/849 enuncia specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che le imprese sono tenute ad adottare:

- a) quando il cliente o il titolare effettivo è una persona politicamente esposta;
- b) quando il rapporto continuativo o l'operazione coinvolge un paese terzo identificato come a rischio elevato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;
- c) con riferimento a rapporti di corrispondenza che comportano l'esecuzione di pagamenti con enti rispondenti di paesi terzi; e

- d) con riferimento a tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato, condotte secondo uno schema anomalo o prive di un evidente scopo economico o legale.

Le imprese dovrebbero ricorrere a ulteriori misure rafforzate di adeguata verifica della clientela laddove queste siano commisurate al rischio di ML/TF che le stesse hanno individuato.

Persone politicamente esposte

- 4.48. Nel mettere in atto politiche e procedure in funzione del rischio per identificare le persone politicamente esposte, le imprese dovrebbero tenere conto dell'elenco delle importanti cariche pubbliche redatto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20 *bis*, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 e assicurare che i titolari di tali cariche siano identificati. Tale elenco si applica alle cariche importanti nell'UE; nel determinare come identificare le persone politicamente esposte di paesi terzi, le imprese dovrebbero invece fare riferimento alle cariche pubbliche elencate dall'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, adattandole caso per caso.
- 4.49. Le imprese che si avvalgono degli elenchi di persone politicamente esposte disponibili in commercio dovrebbero assicurarsi che le informazioni ivi contenute siano aggiornate e di averne compreso i limiti. Le imprese dovrebbero adottare misure supplementari se necessario, ad esempio nelle situazioni in cui i risultati dello screening non siano risolutivi o in linea con le aspettative dell'impresa stessa.
- 4.50. Le imprese che identifichino come persona politicamente esposta un cliente o un titolare effettivo, devono sempre:
 - a) adottare misure atte a stabilire quale sia l'origine del patrimonio o dei fondi da impiegare nel rapporto continuativo, affinché l'impresa sia certa di non gestire proventi derivanti da corruzione o da altre attività criminose. Le misure che le imprese dovrebbero adottare per stabilire l'origine del patrimonio o dei fondi della persona politicamente esposta dipenderà dal grado di rischio associato al rapporto continuativo. Le imprese dovrebbero verificare l'origine del patrimonio e dei fondi sulla base di dati, documenti o informazioni attendibili e indipendenti, laddove il rischio associato a una persona politicamente esposta sia particolarmente elevato;
 - b) ottenere l'autorizzazione di un dirigente di alto livello per instaurare o proseguire un rapporto continuativo con una persona politicamente esposta. Il livello della posizione gerarchica necessaria per l'autorizzazione dovrebbe essere determinato in funzione del livello di rischio elevato associato al rapporto continuativo. Inoltre, il dirigente di alto livello incaricato di approvare il rapporto continuativo con una persona politicamente esposta deve rivestire una posizione o avere una possibilità di controllo sufficienti a prendere decisioni consapevoli

sui fattori che possono incidere in maniera diretta sul profilo di rischio dell'impresa;

- c) nell'esaminare se il rapporto con una persona politicamente esposta possa essere approvato, l'alto dirigente dovrebbe basare la propria decisione sul livello di rischio di ML/TF a cui l'impresa sarebbe esposta qualora avviasse il rapporto continuativo, nonché su quanto quest'ultima sia preparata a gestire efficacemente tale rischio;
- d) sottoporre a un controllo costante rafforzato sia le operazioni che il rischio associato al rapporto continuativo. Le imprese dovrebbero individuare le operazioni anomale ed esaminare regolarmente le informazioni in loro possesso al fine di assicurare che qualsiasi informazione nuova o in via di emersione suscettibile di influenzare la valutazione del rischio sia individuata in maniera tempestiva. La frequenza del controllo costante dovrebbe essere stabilita sulla base del livello di rischio elevato associato al rapporto.

4.51. Ai sensi dell'articolo 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849, le imprese devono applicare tutte queste misure alle persone politicamente esposte, ai loro familiari e ai soggetti con cui intrattengono notoriamente stretti legami, nonché adeguare l'entità di tali misure in funzione del rischio.

4.52. Le imprese dovrebbero assicurare che le misure adottate per conformarsi alla direttiva (UE) 2015/849 e ai presenti orientamenti in relazione alle persone politicamente esposte non comportino l'ingiustificato rifiuto ai clienti politicamente esposti dell'accesso ai servizi finanziari.

Paesi terzi ad alto rischio

4.53. Per quanto riguarda i rapporti continuativi o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero assicurarsi di applicare, come minimo, le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, e, se del caso, le misure di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, di detta direttiva.

4.54. Le imprese dovrebbero applicare le misure elencate nell'orientamento 4.53 e graduare l'entità in funzione del rischio.

4.55. Un rapporto continuativo o un'operazione coinvolge sempre un paese terzo ad alto rischio se:

- a) i fondi sono stati generati in un paese terzo ad alto rischio;
- b) i fondi provengono da un paese terzo ad alto rischio;

- c) la destinazione dei fondi è un paese terzo ad alto rischio;
- d) l'impresa tratta con una persona fisica o giuridica residente o con sede in un paese terzo ad alto rischio; o
- e) l'impresa tratta con un fiduciario avente sede in un paese terzo ad alto rischio o con un trust disciplinato dalla legge di un paese terzo ad alto rischio.

4.56. Nell'adottare misure di adeguata verifica della clientela o nel corso di un rapporto continuativo, le imprese dovrebbero assicurarsi di applicare anche le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, e, ove applicabili, le misure di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, qualora determinino che:

- a) l'operazione transita da un paese terzo ad alto rischio, ad esempio a causa del luogo in cui ha sede il prestatore di servizi di pagamento intermediario; o
- b) il titolare effettivo di un cliente è residente in un paese terzo ad alto rischio.

4.57. Fermi restando gli orientamenti 4.54 e 4.56, le imprese dovrebbero valutare attentamente il rischio associato ai rapporti continuativi e alle operazioni in cui:

- a) il cliente abbia notoriamente stretti legami personali o professionali con un paese terzo ad alto rischio; o
- b) i titolari effettivi abbiano stretti legami personali o professionali con un paese terzo ad alto rischio.

In tali situazioni, le imprese dovrebbero prendere una decisione basata sul rischio se applicare o meno le misure di cui all'articolo 18 bis della direttiva (UE) 2015/849, misure rafforzate o misure ordinarie di adeguata verifica della clientela.

Rapporti di corrispondenza

4.58. A norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849, le imprese devono adottare specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nel caso in cui abbiano rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un rispondente di un paese terzo. Le imprese sono tenute ad applicare tutte le suddette misure e dovrebbero graduarne l'entità in funzione del rischio.

4.59. Le imprese dovrebbero consultare il titolo II in merito agli orientamenti sulle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela relativamente a rapporti bancari di corrispondenza. Tali orientamenti possono rivelarsi utili anche per le imprese che intrattengono altri tipi di rapporti di corrispondenza.

Operazioni anomale

4.60. Le imprese dovrebbero attuare strategie e procedure atte a rilevare operazioni o schemi di operazione anomali. Qualora rilevi operazioni anomale, l'impresa è tenuta ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Un'operazione può essere anomala nella misura in cui è:

- a) di importo maggiore rispetto a quanto l'impresa si aspetterebbe in base alla propria conoscenza del cliente, del rapporto continuativo o della categoria di appartenenza del cliente;
- b) caratterizzata da uno schema anomalo o inaspettato rispetto alla consueta attività del cliente o agli schemi di operazione associati a clienti, prodotti o servizi analoghi;
- c) molto complessa in confronto ad altre, analoghe operazioni associate a tipologie analoghe di clienti, prodotti o servizi e l'impresa non è a conoscenza di una specifica finalità economica o legale di tale operazione oppure nutre dubbi sulla veridicità delle informazioni ricevute.

4.61. Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela dovrebbero consentire all'impresa di determinare se le operazioni siano sospette, e devono comprendere almeno:

- a) l'adozione di misure ragionevoli e atte alla comprensione del contesto e delle finalità di tali operazioni, ad esempio stabilendo l'origine e la destinazione dei fondi o raccogliendo maggiori informazioni sull'attività del cliente allo scopo di valutare con quale probabilità il cliente possa compiere operazioni di questo tipo; e
- b) un controllo costante del rapporto continuativo e delle operazioni successive più frequente e orientata a cogliere anche i dettagli. Un'impresa può decidere di controllare singole operazioni nei casi in cui tale controllo sia commisurato al rischio che la stessa ha individuato.

Altre situazioni ad alto rischio

4.62. In tutte le altre situazioni ad alto rischio, le imprese dovrebbero adottare una decisione consapevole in merito a quali misure rafforzate di adeguata verifica della clientela siano appropriate per ciascuna situazione ad alto rischio. La tipologia appropriata di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, inclusa l'entità delle ulteriori informazioni richieste, e delle misure di controllo rafforzate, dipenderà dal motivo per il quale un'operazione occasionale o un rapporto continuativo sono stati classificati come ad alto rischio.

4.63. Alle imprese non è richiesto di adottare, in tutti i casi, tutte le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di seguito elencate. Ad esempio, in alcune situazioni ad alto rischio potrebbe essere opportuno limitarsi ad eseguire un controllo costante rafforzato nello svolgimento del rapporto continuativo.

4.64. Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che le imprese dovrebbero impiegare possono comprendere:

a) un aumento della quantità di informazioni ottenute ai fini dell'adeguata verifica della clientela, come segue:

i. informazioni sull'identità del cliente o del titolare effettivo o sull'assetto proprietario e di controllo del cliente per accertarsi di comprendere appieno il rischio associato al rapporto continuativo. Ciò può includere l'ottenimento e la valutazione di informazioni in merito alla reputazione del cliente e del titolare effettivo e la valutazione delle informazioni negative sul conto del cliente o del titolare effettivo. Alcuni esempi:

a. informazioni riguardanti familiari e partner commerciali stretti,

b. informazioni concernenti le attività d'affari passate e presenti del cliente e del titolare effettivo, e

c. ricerca di notizie negative sui mezzi di informazione.

ii. Informazioni in merito alla natura prevista del rapporto continuativo, al fine di verificare che la natura e lo scopo del rapporto continuativo siano legittimi e accrescere la completezza del profilo di rischio del cliente. Queste possono annoverare informazioni su:

a. il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni che dovrebbero verosimilmente transitare sul conto, allo scopo di porre l'impresa nelle condizioni di poter individuare gli scostamenti che potrebbero far sorgere sospetti (in alcuni casi può rivelarsi appropriato richiedere prove),

b. il motivo per il quale il cliente è alla ricerca di un determinato prodotto o servizio, in particolar modo quando non è chiara la ragione per la quale le esigenze del cliente non possono essere soddisfatte meglio in un altro modo o in un altro paese,

- c. la destinazione dei fondi,
 - d. la natura dell'attività del cliente o del titolare effettivo per permettere all'impresa una migliore comprensione della possibile natura del rapporto continuativo;
- b) accrescere la qualità delle informazioni ottenute ai fini dell'adeguata verifica della clientela, al fine di verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo, anche tramite:
 - i. la richiesta che il primo pagamento sia effettuato a partire da un conto intestato al cliente presso una banca soggetta a regole di adeguata verifica di livello analogo a quelle previste nel capo II della direttiva (UE) 2015/849, o
 - ii. la verifica che il patrimonio e i fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo, non provengano da attività criminose e che l'origine del patrimonio o l'origine dei fondi siano coerenti con ciò che l'impresa sa del cliente e con la natura del rapporto continuativo. In alcuni casi, ove il rischio associato con il rapporto sia particolarmente alto, verificare l'origine del patrimonio e l'origine dei fondi potrebbe essere l'unico strumento appropriato per attenuare il rischio. L'origine dei fondi o del patrimonio può essere accertata, tra l'altro, facendo riferimento alle dichiarazioni in materia di IVA e imposte sul reddito, a copie di bilanci sottoposti a revisione contabile, alle buste paga, ad atti pubblici o a inchieste di media indipendenti. Le imprese dovrebbero tenere conto del fatto che i fondi provenienti da un'attività commerciale legittima possono comunque costituire riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come indicato all'articolo 1, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2015/849;
- c) l'aumento della frequenza degli aggiornamenti per avere la ragionevole certezza di essere sempre in grado di gestire il rischio correlato al singolo rapporto continuativo o per giungere alla conclusione che il rapporto non corrisponda più alla propensione al rischio dell'impresa nonché per contribuire all'individuazione delle operazioni da sottoporre a ulteriore revisione, ad esempio tramite:
 - i. l'incremento della frequenza delle revisioni del rapporto continuativo per determinare se il profilo di rischio del cliente abbia subito variazioni e se il rischio resti gestibile;
 - ii. ottenere l'autorizzazione da parte del dirigente di alto livello prima di avviare o proseguire il rapporto continuativo al fine di garantire che il dirigente di alto livello sia consapevole del rischio a cui l'impresa è esposta e che possa assumere una decisione informata al riguardo;

- iii. riesaminare il rapporto continuativo più regolarmente per assicurare che ogni variazione del profilo di rischio del cliente sia identificata, valutata e, ove necessario, gestita;
- iv. controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, al fine di individuare operazioni anomale o inattese che potrebbero dare adito a sospetti di ML/TF. Ciò può includere la verifica della destinazione dei fondi e l'individuazione delle ragioni alla base di determinate operazioni.

4.65. Il titolo II elenca ulteriori misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, le quali possono essere particolarmente rilevanti in diversi settori.

Ulteriori considerazioni

- 4.66. Le imprese non dovrebbero avviare un rapporto continuativo laddove non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non ritengano che lo scopo e la natura del rapporto continuativo siano legittimi o non reputino di essere in grado di gestire in maniera efficace il rischio di poter essere utilizzate quale mezzo per finalità di ML/TF. Qualora il rapporto continuativo sia già in essere, l'impresa dovrebbe porvi fine o sospendere le operazioni fino al momento in cui potrà essere chiuso, secondo le indicazioni degli organi investigativi e di polizia, se del caso.
- 4.67. Qualora abbiano ragioni fondate di sospettare che vi siano tentativi di ML/TF, le imprese sono tenute a darne segnalazione all'UIF di competenza.
- 4.68. Le imprese dovrebbero notare che l'adozione di un approccio basato sul rischio non richiede, di per sé, il rifiuto o l'interruzione dei rapporti continuativi con intere categorie di clienti associate dalle imprese stesse a un rischio più elevato di ML/TF, dal momento che il rischio associato ai singoli rapporti continuativi varierà anche all'interno della medesima categoria.

Controllo costante

- 4.69. Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero svolgere un controllo costante dei rapporti continuativi con i loro clienti.
- 4.70. Tale controllo costante dovrebbe comprendere:
- a) il controllo costante delle operazioni, in modo da assicurare che siano coerenti con il profilo di rischio del cliente, con la sua situazione finanziaria e con la conoscenza che l'impresa ha del proprio cliente, al fine di individuare operazioni anomale o sospette; e
 - b) l'aggiornamento costante di documenti, dati e informazioni, al fine di individuare eventuali cambiamenti nel rischio associato al rapporto

continuativo e di accertare l'accuratezza delle informazioni alla base del controllo costante.

- 4.71. Le imprese dovrebbero determinare la frequenza e l'intensità dell'attività di controllo in funzione del rischio, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle loro attività e del livello di rischio a cui sono esposte.

Controllo costante delle operazioni

- 4.72. Le imprese dovrebbero assicurare che il loro approccio al controllo delle operazioni sia efficace e adeguato.
- 4.73. Un sistema efficace di controllo delle operazioni si basa su informazioni aggiornate relative ai clienti e dovrebbe consentire all'impresa di identificare in modo affidabile operazioni o schemi di operazione anomali o sospetti. Le imprese dovrebbero assicurarsi di disporre di processi per esaminare le operazioni segnalate senza indebiti ritardi.
- 4.74. L'adeguatezza del sistema adottato dipenderà dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità delle attività dell'impresa, così come dal rischio a cui l'impresa è esposta. Le imprese dovrebbero graduare l'intensità e la frequenza del controllo in linea con l'approccio basato sul rischio. In ogni caso, le imprese dovrebbero determinare:
- a) quali operazioni sottoporre a controllo in tempo reale, e quali a controllo ex post. Nell'ambito di tale decisione, le imprese dovrebbero stabilire:
 - i. quali fattori di alto rischio, o loro combinazione, fanno sempre scattare il controllo in tempo reale, e
 - ii. quali operazioni associate a un maggiore rischio di ML/TF sono sottoposte a controllo in tempo reale, in particolare quelle in cui il rischio associato al rapporto continuativo è già elevato;
 - b) se effettuare un controllo manuale delle operazioni o utilizzare un sistema automatizzato. Le imprese che trattano un elevato volume di operazioni dovrebbero considerare la possibilità di mettere in atto un sistema automatizzato di controllo delle operazioni; e
 - c) la frequenza del controllo delle operazioni, tenendo conto dei requisiti dei presentiorientamenti.
- 4.75. Oltre al controllo in tempo reale ed ex post delle singole operazioni, e indipendentemente dal livello di automazione utilizzato, le imprese dovrebbero eseguire regolarmente revisioni ex post su un campione di tutte le operazioni elaborate, per identificare le tendenze che potrebbero informare le proprie valutazioni del rischio e per verificare e, se necessario, successivamente migliorare l'affidabilità e l'adeguatezza del proprio sistema di controllo delle operazioni. Le imprese dovrebbero anche utilizzare le informazioni ottenute ai sensi

degli orientamenti 1.29 e 1.30 per verificare e migliorare il proprio sistema di controllo delle operazioni.

Mantenere aggiornate le informazioni di adeguata verifica della clientela

- 4.76. Le imprese sono tenute a mantenere aggiornate le informazioni di adeguata verifica della clientela ⁽¹⁰⁾.
- 4.77. Nell'attuare politiche e procedure atte a mantenere aggiornate le informazioni di adeguata verifica della clientela, le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione alla necessità di essere consapevoli e di rilevare le informazioni sul cliente che aiutino a comprendere se il rischio associato al rapporto continuativo è cambiato. Esempi di informazioni che le imprese dovrebbero rilevare comprendono un apparente cambiamento dell'origine dei fondi del cliente, dell'assetto proprietario dello stesso, o comportamenti che sono costantemente incongruenti rispetto al comportamento o profilo operativo che l'impresa si aspettava.
- 4.78. È probabile che un cambiamento nelle circostanze relative al cliente comporti l'obbligo di applicare a quest'ultimo misure di adeguata verifica della clientela. In queste situazioni, potrebbe non essere necessario applicare nuovamente tutte le misure di adeguata verifica della clientela, ma le imprese dovrebbero determinare quali misure applicare e la relativa portata. Ad esempio, nei casi a basso rischio, le imprese potrebbero attingere alle informazioni ottenute nel corso del rapporto continuativo per aggiornare le informazioni possedute sul cliente ai fini dell'adeguata verifica della clientela.

Orientamento 5 – Tenuta della documentazione

- 5.1. Ai fini degli articoli 8 e 40 della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero documentare quanto meno:
- a) le informazioni di adeguata verifica della clientela;
 - b) le proprie valutazioni del rischio; e
 - c) le operazioni.
- 5.2. Le imprese dovrebbero assicurarsi che tale documentazione consenta di dimostrare alla rispettiva autorità competente che le misure adottate sono adeguate in considerazione del rischio di ML/TF.

Orientamento 6 – Formazione

⁽¹⁰⁾ Articolo 14, paragrafo 5, della direttiva antiriciclaggio.

- 6.1. Le imprese devono informare il personale delle disposizioni che hanno adottato per ottemperare ai propri obblighi di AML/CFT ⁽¹¹⁾.
- 6.2. In tale ambito, e in linea con gli orientamenti di cui al titolo I, le imprese dovrebbero adottare misure per assicurare che i membri del personale comprendano:
- a) la valutazione del rischio connesso all'area di attività e il relativo impatto sul loro lavoro giornaliero;
 - b) le politiche e le procedure di AML/CFT dell'impresa e le relative modalità di applicazione; e
 - c) come riconoscere operazioni e attività anomale o sospette, nonché come procedere in tali casi.
- 6.3. Le imprese dovrebbero assicurare che la formazione in materia di AML/CFT sia:
- a) rilevante per l'impresa e la propria attività;
 - b) adeguata ai dipendenti e ai loro ruoli specifici;
 - c) aggiornata regolarmente; e
 - d) efficace.

Orientamento 7 – Revisione dell'efficacia

- 7.1. Le imprese dovrebbero valutare regolarmente l'efficacia del proprio approccio di AML/CFT e determinare la frequenza e l'intensità di tali valutazioni in funzione del rischio, tenendo conto della natura e delle dimensioni della propria attività e del livello di rischio di ML/TF a cui sono esposte.
- 7.2. Le imprese dovrebbero considerare se può essere giustificata o richiesta una revisione indipendente del loro approccio ⁽¹²⁾.

⁽¹¹⁾ Articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.

⁽¹²⁾ Articolo 8, paragrafo 4, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849.

Titolo II. Orientamenti settoriali specifici

Gli orientamenti settoriali specifici contenuti nel titolo II integrano le indicazioni generali del titolo I dei presenti orientamenti. Sono dunque da leggere congiuntamente al titolo I.

I fattori di rischio descritti in ciascun orientamento settoriale del titolo II non hanno carattere esaustivo. Le imprese dovrebbero adottare una visione complessiva del rischio associato alla situazione e notare che la presenza di fattori di rischio isolati non sposta necessariamente un rapporto continuativo o un'operazione occasionale in una categoria di rischio superiore o inferiore.

Inoltre, ciascun orientamento settoriale del titolo II fornisce esempi delle misure di adeguata verifica della clientela che le imprese dovrebbero applicare in funzione del rischio nelle situazioni ad alto rischio e, nella misura consentita dalla legislazione nazionale, in quelle a basso rischio. Tali esempi non sono esaustivi e le imprese dovrebbero decidere quali siano le misure di adeguata verifica della clientela più appropriate, in linea con il livello e la tipologia di rischio di ML/TF che le stesse hanno individuato.

Orientamento 8 – Orientamento settoriale per i rapporti di corrispondenza

- 8.1. L'orientamento 8 fornisce indicazioni sui rapporti bancari di corrispondenza come definiti all'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849. I presenti orientamenti si applicano, ove compatibili, anche alle imprese che offrono servizi di corrispondenza analoghi, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849.
- 8.2. Le imprese dovrebbero tener conto del fatto che, in un rapporto bancario di corrispondenza, il corrispondente fornisce servizi bancari al rispondente, in nome o per conto proprio o per conto dei clienti del rispondente. Solitamente il corrispondente non ha un rapporto continuativo con i clienti del rispondente e, di norma, non viene a conoscenza della loro identità né della natura o dello scopo delle operazioni sottostanti, a meno che tali informazioni non figurino nelle istruzioni di pagamento.
- 8.3. Le imprese dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, fermo restando quanto previsto nel titolo I dei presenti orientamenti.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

- 8.4. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
 - a) il conto può essere utilizzato da altre banche rispondenti che intrattengono un rapporto diretto con il rispondente, ma non con il corrispondente (conti *nesting* o con compensazione a valle). In altri termini, il corrispondente fornisce in maniera indiretta servizi ad altre banche che non sono il rispondente;
 - b) il conto può essere utilizzato da altri enti all'interno del gruppo del rispondente che non sono stati sottoposti ad adeguata verifica da parte del corrispondente;
 - c) tra i servizi si annoverano l'apertura di un conto di passaggio, che consente ai clienti del rispondente di effettuare operazioni direttamente sul conto del rispondente.
- 8.5. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:
 - a) il rapporto è circoscritto a una funzionalità di *Relationship Management Application* (RMA) di SWIFT, progettata per gestire le comunicazioni tra istituti finanziari. In un rapporto di RMA di SWIFT, il rispondente o la controparte non hanno un rapporto qualificabile come conto di pagamento;

- b) le banche agiscono in nome e per conto proprio, anziché eseguire le operazioni per conto dei propri clienti sottostanti, ad esempio quando, nel caso di servizi di cambio di valuta estera tra due banche, le banche agiscono in nome e per conto proprio e il regolamento dell'operazione non comporti un pagamento in favore di terzi. Nei suddetti casi, l'operazione avviene per conto della banca rispondente;
- c) l'operazione riguarda la vendita, l'acquisto o il pegno di titoli in mercati regolamentati, ad esempio quando si agisce in qualità di o ci si avvale di un depositario con accesso diretto, di solito mediante un partecipante locale, a un sistema di regolamento titoli, dell'UE o di paesi terzi.

Fattori di rischio relativi ai clienti

8.6. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) le politiche di AML/CFT del rispondente, nonché i sistemi e i controlli che il rispondente pone in essere per attuarle non sono di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.
- b) il rispondente non è soggetto a un'adeguata azione di vigilanza in materia di AML/CFT;
- c) il rispondente, la relativa impresa madre o un'impresa appartenente al medesimo gruppo del rispondente sono stati recentemente destinatari di misure d'intervento o sanzioni amministrative in seguito all'adozione di politiche e procedure di AML/CFT inadeguate e/o ad infrazioni degli obblighi di AML/CFT;
- d) il rispondente svolge una parte significativa della sua attività in settori associati a livelli più elevati di rischio di ML/TF. Ad esempio, il rispondente esercita in misura significativa attività di rimessa o attività per conto di soggetti che offrono servizi di rimessa o di cambio valuta, con soggetti non residenti nel paese in cui il rispondente ha sede o in una valuta diversa da quella in circolazione in tale paese;
- e) nella struttura proprietaria o nella dirigenza di alto livello del rispondente sono presenti persone politicamente esposte, soprattutto nei casi in cui una persona politicamente esposta può esercitare un'influenza significativa sul rispondente, nei casi in cui la reputazione, l'integrità o l'idoneità della persona politicamente esposta in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di personale che riveste ruoli chiave destano preoccupazioni o nei casi in cui la persona politicamente esposta proviene da un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi nei quali la corruzione è percepita come sistematica o diffusa;

- f) la storia del rapporto continuativo con il rispondente suscita preoccupazioni, ad esempio in ragione dell'entità delle operazioni che non sono compatibili con le aspettative del corrispondente, sulla base della conoscenza che quest'ultimo ha della natura e delle dimensioni del rispondente;
- g) la mancata fornitura da parte del rispondente delle informazioni richieste dal corrispondente a fini di adeguata verifica della clientela, ordinaria o rafforzata, e delle informazioni relative all'ordinante o al beneficiario richieste a norma del regolamento (UE) 2015/847. A tale scopo, il corrispondente dovrebbe considerare i criteri quantitativi e qualitativi stabiliti negli orientamenti congiunti JC/GL/2017/16 ⁽¹³⁾.

8.7. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio. Il corrispondente ritiene che:

- a) i controlli di AML/CFT del rispondente siano di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;
- b) il rispondente appartenga al medesimo gruppo del corrispondente, non abbia sede in un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF e si conformi in maniera efficace alle norme AML del gruppo, le quali non sono meno rigorose di quelle indicate dalla direttiva (UE) 2015/849.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

8.8. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) il rispondente ha sede in un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi
 - i. identificati come paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849,
 - ii. caratterizzati da livelli significativi di corruzione e/o di altri reati presupposto associati al riciclaggio,
 - iii. il cui sistema giuridico e giudiziario non è in grado di esercitare un'effettiva repressione di tali reati,
 - iv. con livelli significativi di finanziamento del terrorismo o attività terroristiche, o
 - v. privi di un'efficace azione di vigilanza in materia di AML/CFT;

⁽¹³⁾ Orientamenti congiunti ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/847 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti, pubblicati il 22 settembre 2017.

- b) il rispondente svolge una parte significativa della sua attività con clienti che hanno sede in un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF;
- c) l'impresa madre del rispondente ha la sua sede principale o è costituita in un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF.

8.9. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) il rispondente ha sede in un paese membro dello Spazio economico europeo;
- b) il rispondente ha sede in un paese terzo, nel quale vigono obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 e dove tali obblighi vengono effettivamente attuati in maniera incisiva [tuttavia, i corrispondenti dovrebbero tenere a mente che ciò non li esime dall'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849].

Misure

8.10. Tutti i corrispondenti devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 sul rispondente, in quanto cliente del corrispondente, in funzione del rischio. Ciò significa che i corrispondenti sono tenuti a:

- a) individuare il rispondente e il relativo titolare effettivo, e verificarne l'identità. In tale ambito, i corrispondenti dovrebbero ottenere informazioni sull'attività e sulla reputazione del rispondente sufficienti per stabilire che il rischio di riciclaggio associato al rispondente non sia elevato. In particolare, i corrispondenti dovrebbero:
 - i. ottenere informazioni in merito all'amministrazione del rispondente e valutare la rilevanza, per finalità di prevenzione della criminalità finanziaria, di ogni legame che i soggetti preposti alla gestione o i proprietari del rispondente possano avere con persone politicamente esposte o altri soggetti ad alto rischio, nonché
 - ii. valutare, in funzione del rischio, se sia appropriato acquisire informazioni relative alle principali aree di attività del rispondente, alle tipologie di clienti che attira e alla qualità dei sistemi e dei controlli di AML da esso adottati (includere le informazioni pubblicamente disponibili in merito a recenti sanzioni penali o amministrative per violazioni AML). Qualora il rispondente sia una succursale, una filiazione o una società collegata, i corrispondenti dovrebbero tener conto anche dello status, della reputazione e dei controlli AML dell'impresa madre;

- b) individuare e documentare la natura e lo scopo del servizio fornito, nonché le rispettive responsabilità di ciascun ente. Ciò potrebbe includere la definizione, in forma scritta, dell'estensione del rapporto, quali prodotti e servizi saranno forniti, nonché in quale modo e chi si servirà del servizio di corrispondenza (ad es. se può essere utilizzato da altre banche in virtù del loro rapporto con il rispondente);
- c) controllare costantemente il rapporto continuativo, incluse le operazioni, al fine di individuare le variazioni nel profilo di rischio del rispondente e rilevare comportamenti anomali o sospetti, tra cui attività non coerenti con lo scopo dei servizi forniti o contrari agli impegni assunti dal corrispondente e dal rispondente. Nel caso in cui la banca corrispondente conceda ai clienti del rispondente un accesso diretto ai conti (ad es. conti di passaggio o conti *nested*), sarebbe opportuno svolgere un controllo costante rafforzato sul rapporto continuativo. Data la natura dei rapporti bancari di corrispondenza, i controlli sulle operazioni sono normalmente effettuati dopo l'esecuzione delle stesse;
- d) assicurarsi che le informazioni possedute ai fini dell'adeguata verifica della clientela siano aggiornate.

8.11. I corrispondenti devono inoltre verificare che il rispondente non consente che i propri conti siano utilizzati da parte di una banca di comodo, ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2015/849. Ciò può includere richiedere al rispondente di confermare l'assenza di rapporti con banche di comodo, prendere visione di tutti i passaggi rilevanti nelle politiche e nelle procedure del rispondente o esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, quali disposizioni giuridiche che vietano di ricorrere a banche di comodo.

8.12. La direttiva (UE) 2015/849 non impone ai corrispondenti l'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela ai singoli clienti del rispondente.

8.13. I corrispondenti dovrebbero tener presente che i questionari relativi all'adeguata verifica della clientela forniti dalle organizzazioni internazionali non sono in genere strutturati appositamente per essere di ausilio ai corrispondenti nell'assolvere ai propri obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849. Nel decidere se ricorrere o meno a tali questionari, i corrispondenti dovrebbero assicurarsi che questi siano sufficienti ad adempiere ai propri obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e, ove necessario, adottare misure aggiuntive.

Rispondenti con sede in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo

8.14. Per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849, qualora il rapporto di corrispondenza comporti l'esecuzione di pagamenti con un ente rispondente di un paese terzo, i corrispondenti dovrebbero applicare specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in aggiunta alle misure ordinarie di cui all'articolo 13 della

direttiva (UE) 2015/849, ma possono graduare tali misure in funzione del rischio. In tutte le altre situazioni, le imprese dovrebbero applicare almeno gli orientamenti da 8.10 a 8.13.

- 8.15. I corrispondenti sono tenuti ad applicare tutte le suddette misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei confronti di ogni rispondente con sede in un paese non appartenente allo Spazio economico europeo, ma possono graduare le suddette misure in funzione del rischio. Ad esempio, qualora sulla base di adeguate analisi il corrispondente sia ragionevolmente convinto che il rispondente abbia sede in un paese terzo caratterizzato da un efficace regime di AML/CFT e da un'efficace azione di vigilanza sulla conformità ai relativi obblighi e che, inoltre, non vi siano ragioni di sospettare che le procedure e le politiche del rispondente in materia di AML/CFT siano inadeguate, o siano state recentemente valutate come tali, è consentito svolgere la valutazione dei controlli del rispondente in maniera non approfondita.
- 8.16. I corrispondenti dovrebbero documentare sempre in modo opportuno le proprie misure ordinarie e rafforzate di adeguata verifica della clientela, nonché i propri processi decisionali.
- 8.17. A norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849, le misure in funzione del rischio adottate dalle imprese dovrebbero consentire loro di:
- a) acquisire informazioni sufficienti sull'ente rispondente allo scopo di comprendere appieno la natura delle sue attività in modo da determinare in quale misura tale attività esponga il corrispondente a un maggior rischio di riciclaggio. Ciò dovrebbe includere misure atte a comprendere e valutare i rischi della natura del portafoglio clienti del rispondente, se necessario chiedendo al rispondente informazioni sui suoi clienti, nonché il tipo di attività che il rispondente svolgerà attraverso il conto di corrispondenza;
 - b) stabilire sulla scorta di informazioni pubblicamente disponibili la reputazione dell'ente e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto. Ciò significa che il corrispondente dovrebbe valutare la misura in cui può fare affidamento sul fatto che il rispondente è adeguatamente sottoposto a vigilanza a fini di conformità agli obblighi di AML. Alcune risorse pubblicamente disponibili, ad esempio le valutazioni del GAFI o del FSAP, le quali contengono sezioni sulla vigilanza efficace, possono essere di ausilio ai corrispondenti nel valutare quanto descritto sopra.
 - c) valutare i controlli di AML/CFT dell'ente rispondente. A tale scopo, il corrispondente dovrebbe condurre una valutazione qualitativa del sistema dei controlli interni del rispondente in materia di AML/CFT, e non limitarsi a ottenere una copia delle politiche e delle procedure di AML del rispondente. Tale valutazione dovrebbe essere documentata in maniera appropriata. In linea con l'approccio basato sul rischio, laddove il rischio sia specialmente elevato e, in

particolare, laddove il volume delle operazioni bancarie di corrispondenza sia sostanziale, il corrispondente dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di effettuare sopralluoghi e/o verifiche a campione allo scopo di accertarsi che le politiche e le procedure di AML del rispondente siano attuate in modo efficace;

- d) ottenere l'autorizzazione di un dirigente di alto livello, quale definito all'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2015/849, prima di instaurare nuovi rapporti di corrispondenza e laddove emergano nuovi rischi sostanziali, ad esempio perché il paese in cui il rispondente ha sede è designato come paese ad alto rischio in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Il dirigente di alto livello che rilascia l'autorizzazione non dovrebbe essere il promotore del rapporto; inoltre, quanto più elevato è il rischio associato al rapporto, tanto più alta deve essere la posizione del dirigente che lo autorizza. I corrispondenti dovrebbero tenere informato il dirigente di alto livello dei rapporti bancari di corrispondenza ad alto rischio, nonché delle misure che il corrispondente adotta per gestire il rischio in modo efficace;
- e) documentare le reciproche responsabilità di ciascun ente. Se non già specificato nell'accordo standard, i corrispondenti dovrebbero concludere un accordo scritto che includa quanto meno:
- i. i prodotti e i servizi forniti al rispondente,
 - ii. in quale modo e da chi può essere utilizzato il servizio bancario di corrispondenza (ad es. se può essere utilizzato da altre banche in virtù del rapporto con il rispondente), nonché quali siano le responsabilità in materia di AML/CFT del rispondente,
 - iii. in quale modo il corrispondente sottoporrà il rapporto a controllo costante per accertare che il rispondente adempia alle proprie responsabilità sulla base di tale accordo (ad es., attraverso il controllo ex post delle operazioni),
 - iv. le informazioni che dovrebbero essere fornite dal rispondente su richiesta del corrispondente (in particolare ai fini del controllo costante del rapporto di corrispondenza) e un termine ragionevole entro il quale le informazioni dovrebbero essere fornite (tenendo conto della complessità della catena di pagamento o della catena di corrispondenza);
- f) per quanto concerne i conti di passaggio e quelli *nested*, il corrispondente deve accertarsi che l'ente creditizio o l'istituto finanziario rispondente abbia verificato l'identità ed eseguito l'adeguata verifica del cliente che ha accesso diretto ai conti del corrispondente e che tale rispondente sia in grado di fornire i pertinenti dati di adeguata verifica della clientela all'ente corrispondente su richiesta. Il

corrispondente dovrebbe cercare di ottenere conferma dal rispondente che i dati pertinenti possono essere forniti su richiesta.

Rispondenti con sede in paesi dello Spazio economico europeo

- 8.18. Qualora il rispondente abbia sede in un paese dello Spazio economico europeo, l'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849 non è applicabile. Ad ogni modo, permane l'obbligo per il corrispondente di applicare le misure di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio, in ottemperanza all'articolo 13 di detta direttiva.
- 8.19. Nel caso in cui il rischio associato al rispondente con sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo risulti elevato, i corrispondenti sono tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849. In tal caso, i corrispondenti dovrebbero considerare l'applicazione di almeno alcune delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849, in particolare alle lettere a) e b).

Rispondenti con sede in paesi terzi ad alto rischio e rapporti di corrispondenza che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio

- 8.20. I corrispondenti dovrebbero stabilire quali dei loro rapporti coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, identificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.
- 8.21. I corrispondenti, nell'ambito delle loro misure ordinarie di adeguata verifica della clientela, dovrebbero inoltre determinare la probabilità che il rispondente avvii operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, compresi i casi in cui una quota significativa dei clienti del rispondente abbia legami professionali o personali rilevanti con paesi terzi ad alto rischio.
- 8.22. Per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 18 bis, le imprese dovrebbero assicurarsi di applicare anche gli articoli 13 e 19 della direttiva (UE) 2015/849.
- 8.23. A meno che non abbia valutato come particolarmente elevato il rischio di ML/TF derivante dal rapporto con il rispondente, il corrispondente dovrebbe essere in grado di ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, applicando gli articoli 13 e 19 della direttiva (UE) 2015/849.
- 8.24. Per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, i corrispondenti dovrebbero applicare l'orientamento 8.17, lettera c), e provvedere a valutare l'adeguatezza delle politiche e delle procedure del rispondente per stabilire l'origine dei fondi e del patrimonio dei propri clienti, effettuare sopralluoghi o verifiche a campione, o chiedere al rispondente di fornire prove della legittima provenienza del patrimonio o dei fondi di un particolare cliente, a seconda dei casi.

8.25. Qualora gli Stati membri richiedano alle imprese di adottare misure aggiuntive ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafo 2, i corrispondenti dovrebbero applicare una o più delle seguenti misure:

- a) aumentare la frequenza delle revisioni delle informazioni sul rispondente possedute ai fini dell'adeguata verifica della clientela, e della valutazione del rischio di tale rispondente;
- b) richiedere una valutazione più approfondita dei controlli di AML/CFT del rispondente. In queste situazioni a elevato rischio, i corrispondenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di esaminare la relazione di audit indipendente sui controlli posti in essere ai fini AML/CFT dal rispondente, di interpellare i responsabili della conformità, di commissionare una revisione da parte di terzi o di effettuare un sopralluogo;
- c) richiedere un controllo costante rafforzato e più invasivo. Il controllo in tempo reale delle operazioni è una delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che le banche dovrebbero considerare nelle situazioni in cui il rischio di ML/TF è particolarmente elevato. In quest'ambito, i corrispondenti dovrebbero considerare la possibilità di mantenere un dialogo costante con il rispondente per acquisire una migliore comprensione dei rischi associati al rapporto di corrispondenza e facilitare il rapido scambio di informazioni significative, se necessario;
- d) richiedere un controllo costante rafforzato sui trasferimenti di fondi, per assicurare l'individuazione di dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario ai sensi del regolamento (UE) 2015/847 e in linea con gli orientamenti congiunti JC/GL/2017/16 ⁽¹⁴⁾;
- e) limitare i rapporti continuativi o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio in termini di natura, volume o mezzi di pagamento, dopo una valutazione approfondita del rischio residuo posto dal rapporto di corrispondenza.

⁽¹⁴⁾ Orientamenti congiunti ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/847 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti, pubblicati il 22 settembre 2017 (JC/GL/2017/16).

Orientamento 9 – Orientamento settoriale per le attività di *retail banking*

- 9.1. Ai fini dei presenti orientamenti, per attività di *retail banking* si intende l'erogazione di servizi bancari a persone fisiche e alle imprese di piccole e medie dimensioni. Tra gli esempi di prodotti e servizi di *retail banking* si annoverano conti correnti, mutui, conti di risparmio, crediti al consumo e prestiti a scadenza, nonché linee di credito.
- 9.2. In ragione della natura dei prodotti e servizi offerti, della relativa facilità di accesso e dei volumi spesso ampi delle operazioni e dei rapporti continuativi, i servizi di *retail banking* sono vulnerabili al finanziamento del terrorismo e a tutte le fasi del processo di riciclaggio. Al contempo, il volume dei rapporti continuativi e delle operazioni correlate con i servizi di *retail banking* possono rendere particolarmente complessa l'individuazione del rischio di ML/TF associato ai singoli rapporti e la rilevazione delle operazioni sospette.
- 9.3. Le banche dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, unitamente a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. Le banche che prestano servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazione sui conti dovrebbero fare riferimento inoltre all'orientamento settoriale 18.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

- 9.4. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
 - a) le caratteristiche del prodotto favoriscono l'anonimato;
 - b) il prodotto consente pagamenti da parte di soggetti terzi non associati al prodotto, né individuati in anticipo, in situazioni in cui questi pagamenti non sono usuali, ad esempio, per mutui o prestiti;
 - c) il prodotto non pone alcuna restrizione in merito al volume o al valore, né alla possibile dimensione transfrontaliera delle prestazioni o in merito ad analoghe caratteristiche del prodotto;
 - d) nuovi prodotti e nuove pratiche d'affari, tra cui nuovi meccanismi di distribuzione, nonché l'uso di tecnologie nuove o in via di sviluppo sia per i prodotti nuovi sia per quelli esistenti nelle situazioni in cui non siano stati ancora pienamente compresi;
 - e) prestiti (compresi mutui) garantiti dal valore di attività in altri paesi, in particolar modo in quei paesi in cui è difficile appurare se il cliente sia il legittimo titolare

delle garanzie reali (*collateral*) o laddove non sia agevole verificare l'identità delle parti che garantiscono il prestito;

f) un volume o un valore delle operazioni insolitamente elevato.

9.5. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

a) il prodotto ha limitate funzionalità, ad esempio nel caso di:

- i. un prodotto di risparmio a termine con basse soglie di risparmio,
 - ii. un prodotto le cui prestazioni non possono essere erogate a favore di un terzo,
 - iii. un prodotto le cui prestazioni possono essere erogate solo a lungo termine o per uno scopo specifico, quali pensionamento o acquisto di proprietà,
 - iv. un prestito a valore ridotto, inclusi quelli che sono subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore, o
 - v. un prodotto a valore ridotto, tra cui un contratto di *leasing*, in cui la titolarità legittima ed effettiva del bene non si trasferisce in capo al cliente se non prima della cessazione del rapporto contrattuale o non si trasferisce affatto;
- b) il prodotto può essere detenuto solo da alcune categorie di clienti, ad esempio pensionati, genitori per conto dei propri figli o minori fino al raggiungimento della maggiore età;
- c) le operazioni devono essere svolte per mezzo di un conto intestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario soggetto a obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;
- d) non è possibile effettuare pagamenti che superino la soglia fissata per il prodotto.

Fattori di rischio relativi ai clienti

9.6. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

a) la natura del cliente, ad esempio:

- i. il cliente è un'impresa caratterizzata da un elevato utilizzo di contante,
- ii. il cliente è un'impresa associata a livelli più elevati di rischio di riciclaggio, come nel caso, ad esempio, di taluni servizi di rimessa di denaro e attività di gioco d'azzardo,

- iii. il cliente è un'impresa associata a un rischio più elevato di corruzione, ad esempio è operante nelle industrie estrattive e nel commercio di armi,
 - iv. il cliente è un'organizzazione senza scopo di lucro che supporta paesi associati a un più alto rischio di TF,
 - v. il cliente è una nuova impresa priva di un adeguato profilo aziendale o di una storia documentata,
 - vi. il cliente non è residente. Le banche dovrebbero tener presente che l'articolo 16 della direttiva 2014/92/UE sancisce il diritto per i consumatori legalmente residenti nell'Unione europea di ottenere un conto di pagamento con caratteristiche di base, sebbene il diritto ad aprire e utilizzare suddetto conto sia valido solo nella misura in cui le banche siano in grado di ottemperare ai propri obblighi di AML/CFT; questo diritto non esenta le banche dall'obbligo di individuare e valutare il rischio di ML/TF, incluso il rischio associato al cliente non residente nello Stato membro in cui la banca ha sede ⁽¹⁵⁾,
 - vii. non è possibile identificare con facilità il titolare effettivo del cliente, ad esempio in quanto l'assetto proprietario del cliente è anomalo, eccessivamente complesso o poco chiaro, o in ragione del fatto che il cliente emette azioni al portatore;
- b) il comportamento del cliente, ad esempio:
- i. il cliente è restio a fornire informazioni di adeguata verifica della clientela o sembra deliberatamente evitare situazioni *de visu*,
 - ii. la documentazione d'identità del cliente è in un formato non standard senza una ragione apparente,
 - iii. il comportamento o il volume delle operazioni del cliente non è in linea con le previsioni basate sulla categoria di appartenenza del cliente o è inatteso sulla base delle informazioni che il cliente ha fornito al momento dell'apertura del conto,
 - iv. il comportamento del cliente è anomalo, ad esempio, in maniera inaspettata e senza una spiegazione ragionevole, il cliente accelera un piano di rimborso contrattualmente definito, tramite il rimborso di somme forfettarie o l'estinzione anticipata; deposita o richiede banconote di valore elevato senza una

⁽¹⁵⁾ Cfr. il parere dell'ABE sull'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela a clienti richiedenti asilo provenienti da paesi e territori terzi ad alto rischio: <http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-07+%28Opinion+on+Customer+Due+Diligence+on+Asylum+Seekers%29.pdf>

motivazione apparente; aumenta l'attività dopo un periodo di inattività o effettua operazioni che non sembrano avere alcuna logica economica.

9.7. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- a) il cliente è un cliente di lunga data le cui precedenti operazioni non hanno dato adito a sospetti o preoccupazioni, inoltre il prodotto o il servizio richiesto è in linea con il profilo di rischio del cliente.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

9.8. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) i fondi del cliente derivano da legami personali o d'affari con paesi associati a un rischio più elevato di ML/TF;
- b) il beneficiario è residente in un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi noti per finanziare o sostenere attività terroristiche o in cui è risaputo che operino gruppi che commettono reati di terrorismo, nonché paesi soggetti a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate a terrorismo, finanziamento del terrorismo o proliferazione.

9.9. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- a) i paesi coinvolti nell'operazione hanno un regime di AML/CFT di livello analogo a quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 e sono associati a bassi livelli di reati presupposto.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

9.10. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) rapporti continuativi a distanza, in cui non sono applicate salvaguardie aggiuntive e adeguate, ad esempio firma elettronica, mezzi di identificazione elettronica conformi al regolamento (UE) n. 910/2014 e verifiche di frode per sostituzione di persona;
- b) affidamento su misure di adeguata verifica della clientela poste in essere da un soggetto terzo in situazioni in cui la banca non ha un rapporto di lunga data con il soggetto in questione;
- c) nuovi canali di distribuzione non ancora sottoposti a verifica.

9.11. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- a) il prodotto è disponibile unicamente per i clienti che soddisfano specifici criteri di idoneità stabiliti dalle autorità pubbliche nazionali, come nel caso di beneficiari dei sussidi statali o determinati prodotti di risparmio per minori registrati in uno Stato membro specifico.

Misure

9.12. Qualora si avvalgano di sistemi automatizzati per l'individuazione del rischio di ML/TF associato ai singoli rapporti continuativi o alle operazioni occasionali e per l'individuazione delle operazioni sospette, le banche dovrebbero assicurarsi che tali sistemi siano adatti allo scopo in linea con i criteri stabiliti nel titolo I. L'impiego di sistemi informatici automatizzati non dovrebbe mai essere considerato un'alternativa all'effettuazione di controlli da parte del personale.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

9.13. Qualora il rischio associato a un rapporto continuativo o un'operazione occasionale risulti elevato, le banche devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849. Tali misure potrebbero comprendere quanto segue:

- a) verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo sulla base di una pluralità di fonti attendibili e indipendenti;
- b) individuare e verificare l'identità di altri azionisti che non siano titolari effettivi del cliente o delle persone fisiche autorizzate a operare su un conto o a fornire istruzioni in merito al trasferimento di fondi o di titoli;
- c) ottenere maggiori informazioni in merito al cliente e alla natura e allo scopo del rapporto continuativo per sviluppare un profilo del cliente più completo, ad esempio effettuando ricerche su fonti di informazione pubbliche o ricercando sui mezzi d'informazione notizie negative o commissionando attività investigative a soggetti terzi. I tipi di informazione che le banche possono cercare comprendono, ad esempio:
 - i. il profilo economico o posizione lavorativa del cliente,
 - ii. l'origine del patrimonio e dei fondi del cliente impiegati nel rapporto continuativo, al fine di avere una ragionevole certezza della loro legittimità,
 - iii. la finalità dell'operazione, fra cui figura, se del caso, la destinazione dei fondi del cliente,

- iv. informazioni in merito ai legami che il cliente potrebbe avere con altri paesi (sede centrale, sedi operative, succursali, ecc.), nonché sui soggetti che siano eventualmente in grado di influenzare le sue attività, o
 - v. nel caso in cui il cliente abbia sede in un altro paese, il motivo per cui è alla ricerca di servizi di *retail banking* al di fuori del proprio paese;
- d) incrementare la frequenza del controllo delle operazioni;
 - e) revisionare e, ove necessario, aggiornare le informazioni e la documentazione in possesso con una frequenza più alta. Qualora il rischio correlato al rapporto sia particolarmente elevato, le banche dovrebbero eseguire una revisione annuale del rapporto continuativo.
- 9.14. Per quanto concerne i rapporti continuativi o le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, le banche dovrebbero seguire gli orientamenti di cui al titolo I.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

- 9.15. Nelle situazioni a basso rischio e nella misura consentita dalla legislazione nazionale le banche possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, che possono includere quanto segue:
- a) per i clienti che svolgono attività sottoposte per legge ad autorizzazione e ad una specifica disciplina regolamentare, la verifica dell'identità può consistere nell'acquisizione di elementi che confermino che il cliente è soggetto a suddetto regime, ad esempio mediante una ricerca nel registro pubblico dell'autorità di supervisione;
 - b) l'adempimento degli obblighi di verifica dell'identità del cliente e, ove dovuta, del titolare effettivo nel corso dell'instaurazione del rapporto continuativo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;
 - c) la presunzione secondo la quale un pagamento effettuato a valere su un conto cointestato o intestato al solo cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato in un paese nello Spazio economico europeo soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2015/849;
 - d) l'accettazione di forme alternative di identificazione che soddisfino il criterio della fonte indipendente e affidabile di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, come una lettera da parte di un'agenzia

governativa o di altri organi pubblici attendibili indirizzata al cliente, laddove vi siano motivi fondati per ritenere che il cliente non sia in grado di fornire con i mezzi ordinari prova della sua identità e purché non vi siano motivi di sospetto;

- e) aggiornare le informazioni di adeguata verifica della clientela solo al verificarsi di specifici eventi, quali la richiesta da parte del cliente di un prodotto nuovo o a rischio più elevato o in caso di cambiamenti nel comportamento o nel profilo operativo del cliente, tali da suggerire che il rischio associato al rapporto non sia più basso.

Conti collettivi *multi-client*

9.16. Nel caso in cui il cliente della banca apra un conto collettivo *multi-client* al fine di amministrare fondi appartenenti ai suoi stessi clienti, la banca dovrebbe applicare misure complete di adeguata verifica della clientela, trattando, tra l'altro, i clienti del cliente come titolari effettivi dei fondi detenuti nel conto collettivo *multi-client* e verificandone l'identità.

9.17. Qualora vi siano indicazioni che il rischio associato al rapporto continuativo sia alto, le banche sono tenute ad applicare opportunamente le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849.

9.18. Tuttavia, nella misura consentita dalla legislazione nazionale, laddove il rischio associato al rapporto continuativo sia basso e sempre che siano rispettate le condizioni di seguito definite, una banca può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, purché:

- a) il cliente sia un'impresa soggetta a obblighi di AML/CFT in un paese nello Spazio economico europeo o in un paese terzo con un regime di AML/CFT di livello analogo a quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 e sia sottoposto a un'efficace azione di vigilanza per accertare il rispetto da parte sua di tali obblighi;
- b) il cliente sia un soggetto, diverso da un'impresa, destinatario degli obblighi di AML/CFT in un paese dello Spazio economico europeo e sia sottoposto ad un'efficace azione di vigilanza per accertare il rispetto da parte sua di tali obblighi;
- c) il rischio di ML/TF correlato al rapporto continuativo sia basso, sulla base della valutazione effettuata dalla banca circa, tra l'altro, l'attività del proprio cliente, le tipologie di clienti che l'attività del cliente serve e i paesi coinvolti dall'attività del cliente;
- d) la banca sia ragionevolmente convinta che il cliente applichi misure di adeguata verifica della clientela affidabili e in funzione del rischio nei riguardi dei propri

clienti e dei loro titolari effettivi (potrebbe essere opportuno per la banca adottare misure in funzione del rischio per valutare l'adeguatezza delle politiche e delle procedure di adeguata verifica della clientela del cliente, ad esempio mediante un coordinamento diretto con i clienti di quest'ultimo); e

- e) la banca abbia adottato misure in funzione del rischio per accertarsi che il cliente fornirà, tempestivamente e su richiesta, le informazioni e i documenti di adeguata verifica della clientela relativi ai propri clienti sottostanti che sono titolari effettivi dei fondi detenuti nel conto collettivo *multi-client*, ad esempio includendo specifiche clausole in tal senso nel contratto con il cliente o verificando a campione la capacità di quest'ultimo di trasmettere le informazioni di adeguata verifica della clientela su richiesta.

9.19. Qualora le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela ai conti collettivi siano soddisfatte, tali misure possono consistere nel:

- a) identificare e verificare l'identità del cliente, inclusi i suoi titolari effettivi (ma non i clienti sottostanti di quest'ultimo);
- b) stabilire la finalità e la natura prevista del rapporto continuativo; e
- c) effettuare un controllo costante del rapporto continuativo.

Clienti che offrono servizi connessi a valute virtuali

9.20. Le imprese dovrebbero presentare che, a parte i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che sono soggetti obbligati ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, l'emissione o la detenzione di valute virtuali quali definite all'articolo 3, punto 18), della direttiva (UE) 2015/849 rimane in gran parte non regolamentata nell'UE, e che questo accresce i rischi di ML/TF. Le imprese possono fare riferimento al rapporto dell'ABE sulle criptovalute del gennaio 2019.

9.21. Nell'instaurare rapporti continuativi con clienti che prestano servizi relativi a valute virtuali, le imprese dovrebbero, nell'ambito della loro valutazione del rischio di ML/TF connesso al cliente, considerare il rischio di ML/TF associato alle valute virtuali.

9.22. Le imprese dovrebbero considerare come connesse alle valute virtuali, tra le altre, le seguenti società:

- a) quelle operanti come piattaforma di negoziazione di valute virtuali che presta servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali;
- b) quelle operanti come piattaforma di negoziazione di valute virtuali che presta servizi di cambio tra valute virtuali;

- c) quelle operanti come piattaforma di negoziazione di valute virtuali che consentono operazioni *peer-to-peer*;
- d) i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- e) quelle che organizzano o offrono consulenza in materia di «offerta iniziale di moneta» (ICO) o che beneficiano di queste operazioni.

9.23. Per assicurare che il livello di rischio di ML/TF associato a tali clienti sia opportunamente mitigato, le banche non dovrebbero applicare loro misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Come minimo, nell'ambito delle loro misure di adeguata verifica della clientela, le imprese dovrebbero:

- a) intavolare un dialogo con il cliente per comprendere la natura della sua attività e i rischi di ML/TF che comporta;
- b) oltre a verificare l'identità dei titolari effettivi del cliente, eseguire un'adeguata verifica sui dirigenti di alto livello nella misura in cui questi differiscono dai titolari effettivi, considerando se del caso eventuali informazioni negative;
- c) comprendere la misura in cui tali clienti applicano le proprie misure di adeguata verifica della clientela ai propri clienti, per obbligo legale o su base volontaria;
- d) stabilire se il cliente è registrato o autorizzato in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in un paese terzo, e formulare un giudizio sull'adeguatezza del regime di AML/CFT di quel paese terzo;
- e) scoprire se le imprese che utilizzano ICO sotto forma di valute virtuali per raccogliere denaro sono legittime e, se del caso, soggette a regolamentazione.

9.24. Nel caso in cui il rischio associato a tali clienti risulti elevato, le banche dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in linea con il titolo I.

Orientamento 10 – Orientamento settoriale per gli emittenti di moneta elettronica

- 10.1. L'orientamento 10 è rivolto agli emittenti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/110/CE. Il livello di rischio di ML/TF associato alla moneta elettronica (*e-money*) dipende essenzialmente dalle caratteristiche dei singoli prodotti di moneta elettronica, nonché dal grado di ricorso ad altre persone, da parte degli emittenti di moneta elettronica, per la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica per loro conto.
- 10.2. Gli emittenti di moneta elettronica dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, insieme a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. Le imprese che sono autorizzate anche a svolgere attività quali la prestazione di servizi di disposizione di ordini di pagamento o di servizi di informazione sui conti dovrebbero fare riferimento inoltre all'orientamento settoriale 18. L'orientamento settoriale 11 per i soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro potrebbe essere inoltre pertinente in questo contesto.

Fattori di rischio

Fattori di rischio legati al prodotto

- 10.3. Gli emittenti di moneta elettronica dovrebbero considerare il rischio di ML/TF correlato a:
- a) soglie;
 - b) metodo di *funding*; nonché
 - c) spendibilità e trasferibilità.
- 10.4. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
- a) soglie: il prodotto permette:
 - i. pagamenti, ricariche o rimborsi, incluso il prelievo di contante, dal valore elevato o illimitato,
 - ii. un numero elevato di pagamenti, ricariche o rimborsi, incluso il prelievo di contante,
 - iii. il deposito di fondi di importo elevato o illimitato nel prodotto/conto di moneta elettronica;
 - b) metodo di *funding*: il prodotto può essere:
 - i. caricato in forma anonima, ad esempio con contante, moneta elettronica anonima o prodotti di moneta elettronica che beneficiano dell'eccezione di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849,

- ii. alimentato tramite pagamenti da soggetti terzi non identificati,
 - iii. finanziato con altri prodotti di moneta elettronica;
- c) spendibilità e trasferibilità: il prodotto:
- i. permette trasferimenti diretti da persona a persona,
 - ii. è accettato come mezzo di pagamento da un ampio numero di esercenti o punti vendita,
 - iii. è specificatamente concepito per essere accettato come mezzo di pagamento da parte di esercenti che trattano beni e servizi associati a un alto rischio di criminalità finanziaria, ad esempio il gioco d'azzardo online,
 - iv. può essere impiegato in operazioni transfrontaliere o in più paesi;
 - v. è ideato per essere utilizzato da persone diverse dal cliente, ad esempio prodotti sotto forma di carte per i soci (esclusi i buoni regalo di basso valore);
 - vi. rende possibili prelievi di contante di valore elevato.

10.5. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) soglie: il prodotto:
- i. prevede limiti di valore ridotto su pagamenti, ricariche o rimborsi, incluso il prelievo di contante (tuttavia, le imprese dovrebbero tenere presente che una soglia bassa, da sola, potrebbe non essere sufficiente a ridurre il rischio di finanziamento del terrorismo),
 - ii. consente un numero limitato di pagamenti, ricariche e rimborsi, incluso il prelievo di contante, effettuabili in un dato periodo,
 - iii. prevede limiti al quantitativo di fondi che può essere caricato sul prodotto/conto di moneta elettronica in qualsiasi momento;
- b) *funding*: il prodotto:
- i. consente richiede che i fondi per l'acquisto o la ricarica siano prelevati in maniera verificabile da un conto intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario dello Spazio economico europeo;
- c) spendibilità e trasferibilità: il prodotto:

- i. non permette o consente in maniera molto limitata il prelievo di denaro;
- ii. può essere utilizzato solo a livello nazionale,
- iii. è accettato da un numero limitato di esercenti o punti vendita, le cui attività sono note all'emittente di moneta elettronica,
- iv. è concepito specificatamente per limitare l'uso da parte di esercenti che trattano beni e servizi associati a un alto rischio di criminalità finanziaria,
- v. è accettato come mezzo di pagamento solo per tipologie limitate di servizi o prodotti a basso rischio.

Fattori di rischio relativi ai clienti

10.6. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) il cliente acquista più prodotti di moneta elettronica dal medesimo emittente, ricarica di frequente il prodotto o effettua diversi prelievi di contante in un ristretto lasso di tempo e senza fondamento economico. Nel caso in cui i distributori (o agenti che operano in qualità di distributori) siano essi stessi soggetti obbligati, tale condizione si applica anche ai prodotti di moneta elettronica di emittenti diversi acquistati presso il medesimo distributore;
- b) le operazioni del cliente sono sempre appena al di sotto del limite di valore/operativo;
- c) il prodotto sembra essere utilizzato da diverse persone la cui identità non è nota all'emittente (ad es. il prodotto è impiegato contemporaneamente da diversi indirizzi IP);
- d) vi sono frequenti modifiche nei dati identificativi del cliente, quali domicilio, indirizzo IP o conti bancari collegati;
- e) il prodotto non è impiegato per la finalità per cui è stato ideato; ad esempio è utilizzato all'estero benché sia stato progettato come buono regalo di un centro commerciale.

10.7. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- a) il prodotto è disponibile solo per alcune categorie di clienti, ad esempio, i beneficiari di sussidi sociali o dipendenti di una società che li emette per coprire le spese societarie.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

10.8. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) distribuzione online e a distanza priva di adeguate salvaguardie, quali firme elettroniche, mezzi di identificazione elettronici che soddisfino i criteri stabiliti nel regolamento (UE) n. 910/2014 e misure contro la frode per sostituzione di persona;
- b) distribuzione mediante intermediari che non siano a loro volta soggetti obbligati ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o della legislazione nazionale, laddove applicabile, qualora l'emittente di moneta elettronica:
 - i. si affidi all'intermediario per adempiere ad alcuni dei propri obblighi di AML/CFT,
 - ii. non sia ragionevolmente convinto che l'intermediario abbia in essere adeguati sistemi e controlli di AML/CFT, e
 - iii. segmentazione dei servizi, ovvero, la prestazione di servizi di moneta elettronica da parte di differenti prestatori di servizi indipendenti a livello operativo senza un opportuno coordinamento e un'opportuna supervisione.

10.9. Prima di stipulare un accordo di distribuzione con un esercente, le imprese dovrebbero comprendere la natura e lo scopo della sua attività per assicurarsi che i beni e i servizi forniti siano legittimi e per valutare il rischio di ML/TF associato all'attività dell'esercente. Nel caso di un esercente online, le imprese dovrebbero anche prendere misure per comprendere la tipologia di clienti a cui l'esercente si rivolge e stabilire il volume e le dimensioni previste delle operazioni al fine di individuare operazioni sospette o anomale.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

10.10. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) il beneficiario risiede in un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF e/o il prodotto è stato emesso o viene alimentato con fondi che hanno origine in un tale paese. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi noti per finanziare o sostenere attività terroristiche o in cui è risaputo che operino gruppi che commettono reati di terrorismo, nonché paesi soggetti a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate a terrorismo, finanziamento del terrorismo o proliferazione.

Misure

Misure di adeguata verifica della clientela

10.11. Le imprese dovrebbero applicare misure di adeguata verifica della clientela:

- a) al titolare del conto o del prodotto di moneta elettronica; e
- b) ai titolari di ulteriori carte. Nel caso di prodotti collegati a più carte, le imprese dovrebbero stabilire se hanno instaurato uno o molteplici rapporti continuativi e se i titolari di ulteriori carte potrebbero essere titolari effettivi.

10.12. La legislazione nazionale può prevedere una deroga all'identificazione e alla verifica delle identità del cliente e dei titolari effettivi e alla valutazione della natura e dello scopo del rapporto continuativo per determinati prodotti di moneta elettronica, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849.

10.13. Le imprese dovrebbero notare che la deroga ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849 non si estende all'obbligo di svolgere il controllo costante delle operazioni e del rapporto continuativo, né le esime dall'obbligo di individuare e segnalare le operazioni sospette. Ciò significa che le imprese dovrebbero assicurarsi di ottenere sufficienti informazioni sui propri clienti o sulle tipologie di clienti a cui il proprio prodotto è indirizzato, al fine di poter effettuare in maniera attendibile il controllo costante del rapporto continuativo.

10.14. Le tipologie di sistemi di controllo che le imprese dovrebbero porre in essere comprendono, ad esempio, quanto segue:

- a) sistemi di controllo delle operazioni che rilevino anomalie o modelli di comportamento sospetti, incluso l'uso del prodotto in modo difforme rispetto a quello per il quale è stato ideato. L'impresa potrebbe prevedere la possibilità di disabilitare il prodotto manualmente o mediante controlli sul chip fino a che non sia certa che non sussistano motivi di sospetto;
- b) sistemi che individuino le discrepanze tra le informazioni dichiarate e quelle rilevate, ad esempio tra le informazioni trasmesse sul paese d'origine e l'indirizzo IP rilevato per via elettronica;
- c) sistemi che confrontino i dati dichiarati con quelli in possesso relativi ad altri rapporti continuativi e in grado di individuare schemi comportamentali/operativi, quali l'utilizzo del medesimo strumento di *funding* o degli stessi recapiti;
- d) sistemi che verifichino se il prodotto è utilizzato con esercenti che si occupano di beni e servizi associati a un alto rischio di criminalità finanziaria;

- e) sistemi che colleghino i prodotti di moneta elettronica a dispositivi o indirizzi IP per operazioni basate sul web.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

10.15. A norma dell'articolo 18 bis della direttiva (UE) 2015/849, in relazione ai rapporti o alle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, gli emittenti di moneta elettronica dovrebbero applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela indicate a tal riguardo nel titolo I.

10.16. Tra gli esempi di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che le imprese dovrebbero applicare in tutte le altre situazioni ad alto rischio figura quanto segue:

- a) ottenere ulteriori informazioni sul cliente nel corso della verifica della sua identità, quale l'origine dei fondi;
- b) adottare misure di verifica aggiuntive facendo ricorso a una varietà più ampia di fonti affidabili e indipendenti (ad es. controllo incrociato con banche dati online), al fine di accertare l'identità del cliente e del titolare effettivo;
- c) ottenere ulteriori informazioni sulla natura prevista del rapporto continuativo, ad esempio chiedendo ai clienti ragguagli in merito alla loro attività o ai paesi verso cui hanno intenzione di trasferire moneta elettronica;
- d) ottenere informazioni inerenti all'esercente/al beneficiario, in particolare nelle situazioni in cui l'emittente di moneta elettronica ha ragioni per sospettare che il proprio prodotto sia impiegato per acquistare merci illecite o riservate agli adulti;
- e) adottare controlli inerenti ai furti d'identità allo scopo di assicurarsi che il cliente sia effettivamente chi afferma di essere;
- f) attuare un controllo rafforzato del rapporto con il cliente e delle singole operazioni;
- g) accertare l'origine e/o la destinazione dei fondi.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

10.17. Se consentito dalla legislazione nazionale, le imprese potrebbero valutare di applicare le misure semplificate di adeguata verifica della clientela ai prodotti di moneta elettronica a basso rischio che non beneficiano dell'eccezione di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849.

10.18. Se consentito dalla legislazione nazionale, tra gli esempi di misure semplificate di adeguata verifica della clientela che le imprese potrebbero adottare si annovera quanto segue:

- a) posticipare la verifica dell'identità di un cliente o di un titolare effettivo a una determinata data successiva all'instaurazione del rapporto o fino al superamento di una determinata (bassa) soglia monetaria (a seconda della condizione che si verifica prima). La soglia monetaria non dovrebbe superare la somma di 150 EUR, nelle situazioni in cui il prodotto non sia ricaricabile o possa essere utilizzato in altri paesi o per le operazioni transfrontaliere;
- b) verificare l'identità del cliente sulla base di un pagamento effettuato a valere su un conto, intestato o cointestato al cliente o del quale può essere dimostrato che il cliente abbia il controllo, presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato nello Spazio economico europeo;
- c) verificare l'identità sulla base di un numero più ridotto di fonti;
- d) verificare l'identità sulla base di fonti meno attendibili;
- e) ricorrere a metodi alternativi per la verifica dell'identità;
- f) presumere la natura e lo scopo previsto del rapporto continuativo nei casi in cui siano ovvi, ad esempio per quanto concerne alcuni buoni regalo che non rientrano nell'esenzione per prodotti utilizzabili in circuiti chiusi/reti chiuse;
- g) condurre un controllo di intensità ridotta sulle operazioni fino al raggiungimento di una determinata soglia monetaria. Dal momento che il controllo costante è un importante strumento per ottenere maggiori informazioni sui fattori di rischio relativi ai clienti (cfr. sopra) nel corso di un rapporto continuativo, tale soglia, sia per le operazioni singole sia per quelle che sembrano essere collegate, eseguite nell'arco di 12 mesi, dovrebbe essere fissata a un livello che a giudizio dell'impresa sia caratterizzato da un basso rischio per finalità di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio.

Orientamento 11 – Orientamento settoriale per soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro

- 11.1. I soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro sono istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 a prestare ed eseguire servizi di pagamento all'interno dell'UE. Gli operatori di questo settore hanno caratteristiche eterogenee e spaziano da operatori individuali a imprese che operano con strutture distributive complesse.
- 11.2. Molti soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro si servono di agenti per prestare servizi di pagamento. Spesso gli agenti erogano servizi di pagamento a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale e potrebbero non essere soggetti obbligati ai sensi della normativa di AML/CFT; di conseguenza, la loro competenza in materia potrebbe risultare limitata.
- 11.3. La natura del servizio prestato può esporre i soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro al rischio di ML/TF. Ciò è dovuto alla semplicità e alla rapidità delle operazioni, alla loro portata globale e al fatto di essere spesso caratterizzate dall'utilizzo di denaro contante. Inoltre, data la natura di questo servizio di pagamento, i soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro spesso eseguono operazioni occasionali anziché instaurare un rapporto continuativo con i propri clienti. Ciò significa che la loro valutazione del rischio di ML/TF associato al cliente potrebbe essere limitata.
- 11.4. I soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, unitamente a quelli di cui al titolo I dei presenti orientamenti. Le imprese che sono autorizzate anche a svolgere attività quali la prestazione di servizi di disposizione di ordini di pagamento o di servizi di informazione sui conti dovrebbero fare riferimento inoltre all'orientamento settoriale 18.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

- 11.5. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
- a) il prodotto permette operazioni di valore elevato o illimitato;
 - b) il prodotto o il servizio ha portata globale;
 - c) l'operazione è effettuata in contanti o con moneta elettronica anonima, ad esempio mediante moneta elettronica che beneficia dell'esenzione a norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849;
 - d) i trasferimenti sono effettuati da uno o più ordinanti situati in diversi paesi verso uno stesso beneficiario locale.

11.6. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- a) i fondi usati nell'ambito del trasferimento provengono da un conto intestato all'ordinante presso un ente creditizio o un istituto finanziario con sede in un paese dello Spazio economico europeo.

Fattori di rischio relativi ai clienti

11.7. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) l'attività del cliente:
 - i. il cliente è proprietario oppure gestisce un'attività caratterizzata dalla movimentazione di ingenti somme di denaro contante,
 - ii. l'attività del cliente ha un assetto proprietario complesso,
 - iii. l'attività del cliente potrebbe essere associata al finanziamento del terrorismo, perché questi ha notoriamente simpatie per l'estremismo o è legato a un gruppo della criminalità organizzata;
- b) il comportamento del cliente:
 - i. le esigenze del cliente potrebbero essere meglio soddisfatte altrove, ad esempio laddove il soggetto che presta servizi di rimessa di denaro non è situato nello stesso paese del cliente o dell'attività del cliente,
 - ii. il cliente sembra agire per conto di qualcun altro, come ad esempio nel caso in cui il cliente viene controllato a vista da altri soggetti o si vedono altri soggetti al di fuori del luogo in cui è effettuata l'operazione, oppure nel caso in cui il cliente legga istruzioni da una nota,
 - iii. il comportamento del cliente non sembra essere sensato da un punto di vista economico, ad esempio questi accetta un tasso di cambio sfavorevole o spese elevate senza obiettare, richiede un'operazione in una valuta non ufficiale o non convenzionalmente impiegata nel paese in cui il cliente e/o il destinatario hanno sede, oppure richiede o versa ingenti somme con banconote di taglio piccolo o elevato,
 - iv. le operazioni del cliente si attestano sempre appena al di sotto delle soglie applicabili, inclusa la soglia oltre la quale è prevista l'adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di cui all'articolo 11, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 e la soglia di 1 000 EUR prescritta nell'articolo 5,

paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/847 ⁽¹⁶⁾. Le imprese dovrebbero notare che la soglia indicata nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/847 si applica solo alle operazioni che non sono finanziate con contante o moneta elettronica,

- v. il cliente fa un uso anomalo del servizio, ad esempio invia o riceve denaro da o verso sé stesso oppure invia nuovamente dei fondi immediatamente dopo averli ricevuti,
- vi. il cliente sembra avere scarse notizie sul beneficiario o è riluttante a fornirle,
- vii. diversi clienti dell'impresa trasferiscono fondi verso il medesimo beneficiario o sembrano disporre dei medesimi dati identificativi, quali indirizzo o numero telefonico,
- viii. un'operazione in entrata non è corredata delle informazioni necessarie relative all'ordinante o al beneficiario,
- ix. l'importo inviato o ricevuto è incompatibile con il reddito (se noto) del cliente,
- x. l'aumento del volume o del numero di operazioni non è legato a uno schema abituale come la rimessa dello stipendio o una celebrazione culturale,
- xi. il cliente fornisce dati biografici incoerenti o documenti di identificazione che contengono informazioni incoerenti.

11.8. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) il cliente ha un rapporto di lunga data con l'impresa e il suo comportamento passato non ha dato adito a sospetti e non ci sono indizi di un possibile aumento del rischio di ML/TF;
- b) la somma oggetto di trasferimento è esigua; tuttavia, le imprese dovrebbero notare che il ridotto ammontare della somma non è da solo sufficiente a consentire loro di escludere il rischio di finanziamento del terrorismo.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

11.9. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) non vi sono restrizioni sullo strumento di *funding*, ad esempio nel caso di contante o pagamenti effettuati con prodotti di moneta elettronica che

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

beneficiano dell'eccezione di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849, trasferimenti elettronici o assegni;

- b) il canale di distribuzione utilizzato consente un certo grado di anonimato;
- c) il servizio è fornito interamente online, senza adeguate salvaguardie;
- d) il servizio di rimessa di denaro è offerto mediante agenti che:
 - i. rappresentano più di un mandante;
 - ii. hanno modalità operative inusuali in confronto ad altri agenti che operano in luoghi analoghi, ad esempio perché i volumi delle operazioni che eseguono sono insolitamente elevati o ridotti, perché effettuano operazioni in contanti di importo insolitamente cospicuo oppure perché eseguono numerose operazioni che si attestano appena al di sotto della soglia oltre la quale scatta l'obbligo di adeguata verifica della clientela o, infine, perché svolgono attività oltre il consueto orario lavorativo,
 - iii. svolgono una parte consistente di attività con ordinanti o beneficiari provenienti da paesi associati a un rischio più elevato di ML/TF,
 - iv. sembrano essere incerti o incoerenti nell'applicazione delle politiche di AML/CFT a livello di gruppo, oppure
 - v. non appartengono al settore finanziario e svolgono un'attività diversa come loro occupazione principale;
- e) il servizio di rimessa di denaro è fornito per mezzo di una vasta rete di agenti in diversi paesi;
- f) il servizio di rimessa di denaro è erogato mediante una catena di pagamento eccessivamente complessa, ad esempio, con un ampio numero di intermediari che operano in paesi diversi o che consentono sistemi di compensazione e regolamento (formali e informali) non tracciabili.

11.10. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) gli agenti stessi sono istituti finanziari regolamentati;
- b) i fondi per il servizio possono essere prelevati esclusivamente un conto intestato al cliente o del quale può essere dimostrato che il cliente abbia il controllo presso un ente creditizio o un istituto finanziario con sede in un paese dello Spazio economico europeo.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

11.11. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) l'ordinante o il beneficiario è residente in, o l'operazione è eseguita da un indirizzo IP di un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi noti per finanziare o sostenere attività terroristiche o in cui è risaputo che operino gruppi che commettono reati di terrorismo, nonché paesi soggetti a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate a terrorismo, finanziamento del terrorismo o proliferazione;
- b) il beneficiario è residente in un paese nel quale il settore bancario ufficiale è assente o poco sviluppato. Ciò significa che presso il punto di pagamento potrebbero essere utilizzati servizi informali di rimessa di denaro, quale l'*hawala*;
- c) la controparte dell'impresa ha sede in un paese terzo (associato a un rischio più elevato di ML/TF);
- d) l'ordinante o il beneficiario ha sede in un paese terzo ad alto rischio.

Misure

11.12. Posto che l'attività di molti soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro è basata principalmente su operazioni occasionali, le imprese dovrebbero valutare quali sistemi di monitoraggio e controlli porre in essere allo scopo di assicurarsi di poter rilevare tentativi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche nei casi in cui le informazioni possedute sul cliente ai fini dell'adeguata verifica della clientela siano basilari o assenti a causa della mancata instaurazione di un rapporto continuativo. Nell'analizzare i sistemi di monitoraggio e controllo appropriati, i soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro dovrebbero assicurarsi che questi siano allineati con le dimensioni e la complessità delle loro attività nonché del loro volume di operazioni.

11.13. In ogni caso, le imprese dovrebbero dotarsi di:

- a) sistemi di rilevazione delle operazioni collegate, comprese quelle che potrebbero corrispondere a un rapporto continuativo secondo le loro politiche e procedure, come i sistemi atti a rilevare una serie di operazioni di importo inferiore a 1 000 EUR aventi lo stesso ordinante e beneficiario e un elemento di durata;
- b) sistemi che rilevino le operazioni provenienti da clienti diversi ma che siano destinate al medesimo beneficiario;

- c) sistemi che consentano, per quanto possibile, di stabilire l'origine e la destinazione dei fondi;
- d) sistemi che permettano la piena tracciabilità delle operazioni e del numero degli operatori coinvolti nella catena di pagamento;
- e) sistemi che rilevino se la destinazione o l'origine di un trasferimento è un paese terzo ad alto rischio; e
- f) sistemi che garantiscano che, lungo la catena di pagamento, intervengano solo soggetti debitamente autorizzati a fornire servizi di rimessa di denaro.

11.14. Qualora il rischio associato a un'operazione occasionale o ad un rapporto continuativo risulti elevato, le imprese dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in linea con il titolo I, compreso, ove opportuno, un controllo costante rafforzato delle operazioni (ad es. aumento della frequenza o abbassamento delle soglie). Per contro, qualora il rischio associato a un'operazione occasionale o ad un rapporto continuativo sia basso, e nella misura consentita dalla legislazione nazionale, le imprese potrebbero applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela in linea con il titolo I.

11.15. A norma dell'articolo 18 bis della direttiva (UE) 2015/849, in relazione o ai rapporti o alle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro dovrebbero applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela indicate a tal riguardo nel titolo I.

Ricorso ad agenti

11.16. I soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro e che ricorrono ad agenti per prestare servizi di pagamento dovrebbero conoscere l'identità di tali agenti come indicato all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366. A tale scopo, i soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro dovrebbero stabilire e mantenere appropriate politiche e procedure per contrastare il rischio che i loro agenti possano intraprendere o essere coinvolti in attività di ML/TF, adottando tra le altre le misure che seguono:

- a) individuare il soggetto che possiede o controlla l'agente, nei casi in cui quest'ultimo sia una persona giuridica, allo scopo di accertarsi che il rischio di ML/TF a cui il soggetto che offre servizi di rimessa di denaro è esposto non sia maggiore in ragione del ricorso all'agente;
- b) ottenere prove, in linea con i requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2366, che gli amministratori e gli altri individui responsabili della gestione dell'agente siano dotati di competenza e correttezza, considerando, tra le altre cose, la loro onestà, integrità e reputazione. Le indagini condotte dal soggetto che offre servizi di rimessa di denaro dovrebbero essere proporzionate alla natura, complessità ed entità del rischio di ML/TF inerente ai

servizi di pagamento forniti dall'agente, e potrebbero essere svolte ricorrendo alle procedure di adeguata verifica della clientela che il soggetto stesso ha in essere;

- c) adottare misure ragionevoli per accertarsi che i controlli interni in materia di AML/CFT dell'agente siano adeguati e che restino tali per tutta la durata del rapporto di agenzia, ad esempio effettuando controlli a campione sulle operazioni dell'agente o sopralluoghi per esaminare i suoi sistemi di controllo. Qualora, in quanto ad esempio l'agente rappresenta più di un committente o l'agente stesso è un soggetto obbligato ai sensi della normativa AML/CFT applicabile, i controlli interni di AML/CFT dell'agente differiscano da quelli del soggetto che offre servizi di rimessa di denaro, quest'ultimo dovrebbe valutare e gestire il rischio che tali differenze pregiudichino il rispetto delle norme di AML/CFT sia da parte propria sia da parte dell'agente;
- d) offrire formazione in materia di AML/CFT agli agenti per garantire che abbiano una comprensione adeguata dei rischi di ML/TF pertinenti e della qualità dei controlli di AML/CFT che il soggetto che offre servizi di rimessa di denaro si aspetta vengano effettuati.

Orientamento 12 – Orientamento settoriale per la gestione patrimoniale

- 12.1. L'espressione «gestione patrimoniale» (o «*wealth management*») indica la prestazione di servizi bancari o di altri servizi finanziari in favore di privati con ampie disponibilità patrimoniali, delle loro famiglie o delle loro attività. Tale attività è anche nota come «*private banking*». I clienti delle imprese che si occupano di gestione patrimoniale possono usufruire di personale dedicato alla gestione del loro specifico rapporto e dell'offerta di servizi su misura, ad esempio servizi bancari (ad es. conti correnti, mutui e cambio valuta), gestione degli investimenti e servizi di consulenza, servizi fiduciari, custodia, assicurazione, servizi di *family office*, pianificazione fiscale e immobiliare, nonché servizi correlati, compresa l'assistenza legale.
- 12.2. Molte delle caratteristiche comunemente associate alla gestione patrimoniale, quali clientela facoltosa e influente, operazioni e portafogli di valore molto elevato, prodotti e servizi complessi, inclusi prodotti di investimento su misura, nonché l'aspettativa di una certa riservatezza e discrezione sono indicative di un maggiore rischio di riciclaggio rispetto a quello comunemente presente nell'attività di *retail banking*. I servizi offerti dalle imprese di gestione patrimoniale potrebbero essere particolarmente vulnerabili all'abuso da parte della clientela che desidera occultare l'origine dei propri fondi o, ad esempio, evadere le tasse nel proprio paese d'origine.
- 12.3. Le imprese di questo settore dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, unitamente a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. Gli orientamenti settoriali 9, 14 e 17 del titolo I potrebbero essere inoltre pertinenti in questo contesto.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

- 12.4. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
- a) clienti che richiedono ingenti somme di denaro contante o altri beni rifugio, quali i metalli preziosi;
 - b) operazioni di valore molto elevato;
 - c) accordi finanziari che coinvolgono paesi associati a un elevato rischio di ML/TF (le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi che hanno una tradizione di segreto bancario o che non si conformano alle norme internazionali in materia di trasparenza fiscale);
 - d) prestiti (compresi mutui) garantiti dal valore di attività in altri paesi, in particolare modo in quei paesi in cui è difficile appurare se il cliente sia il legittimo titolare

delle garanzie reali (*collateral*) o laddove non sia agevole verificare l'identità delle parti che garantiscono il prestito;

- e) il ricorso a strutture aziendali complesse, quali trust e veicoli di *private investment*, in particolar modo laddove l'identità del titolare effettivo potrebbe non essere chiara;
- f) lo svolgimento di attività in paesi differenti, soprattutto qualora coinvolga molteplici fornitori di servizi finanziari;
- g) accordi transfrontalieri in virtù dei quali i beni siano depositati presso o gestiti da un altro istituto finanziario, dello stesso gruppo finanziario o esterno, soprattutto nelle situazioni in cui l'altro istituto finanziario abbia sede in un paese caratterizzato da un elevato rischio di ML/TF. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi caratterizzati da un maggior livello di reati presupposto, da un regime debole di AML/CFT o da standard carenti in materia di trasparenza fiscale.

Fattori di rischio relativi ai clienti

12.5. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) clienti con un reddito e/o un patrimonio proveniente da settori ad alto rischio, quali armi, industrie estrattive, edilizia, gioco d'azzardo o milizie private;
- b) clienti nei confronti dei quali sono state sollevate accuse credibili di aver commesso illeciti;
- c) clienti che richiedono livelli insolitamente alti di riservatezza o discrezione;
- d) clienti il cui comportamento relativo alle spese o alle operazioni rende difficile definire schemi comportamentali «normali» o previsti;
- e) clienti molto facoltosi e influenti, compresi gli individui con un profilo pubblico elevato, clienti non residenti nell'UE e persone politicamente esposte. Qualora il cliente o il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta, le imprese sono sempre tenute ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli da 18 a 22 della direttiva (UE) 2015/849;
- f) il cliente fa richiesta all'impresa di agevolare la fornitura di un prodotto o un servizio da parte di un soggetto terzo al cliente senza che vi siano evidenti motivi commerciali o economici.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

12.6. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) l'attività è svolta in paesi che hanno una tradizione di segreto bancario o che non si conformano alle norme internazionali in materia di trasparenza fiscale;
- b) il paese nel quale vive il cliente, o nel quale è svolta l'attività da cui provengono i suoi fondi, è caratterizzato da un rischio di ML/TF più elevato.

Misure

12.7. Il membro del personale che cura un rapporto di gestione patrimoniale fra l'impresa e un cliente («il gestore del rapporto») dovrebbe avere un ruolo cruciale nella valutazione del rischio. Lo stretto contatto fra il gestore del rapporto e il cliente agevolerà l'acquisizione di informazioni che consentono di ottenere un quadro più completo dello scopo e della natura dell'attività del cliente (ad es. comprensione dell'origine del patrimonio del cliente, la destinazione dei fondi, i motivi per cui accordi complessi o anomali potrebbero essere genuini e legittimi, oppure i motivi che rendono opportune misure di sicurezza supplementari). Questo stretto contatto, tuttavia, può anche generare conflitti di interesse, qualora il gestore del rapporto si avvicini troppo al cliente; ciò andrebbe a scapito degli sforzi dell'impresa di gestire il rischio di criminalità finanziaria. Di conseguenza, sarà opportuno provvedere anche a una supervisione indipendente della valutazione del rischio, che potrà essere effettuata, ad esempio, dalla funzione di controllo della conformità e da un dirigente di alto livello.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

12.8. A norma dell'articolo 18 bis della direttiva (UE) 2015/849, in relazione ai rapporti o alle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, le imprese dovrebbero applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela indicate a tal riguardo nel titolo I.

- a) Ottenere e verificare maggiori informazioni sulla clientela rispetto alle situazioni caratterizzate da un livello di rischio normale, nonché revisionare e aggiornare tali informazioni a cadenza regolare e in occasione di modifiche sostanziali al profilo del cliente. Le imprese dovrebbero eseguire le revisioni in funzione del rischio, esaminando la clientela con un profilo di rischio elevato per lo meno con cadenza annuale, ma con maggiore frequenza se il rischio lo richiede. Queste procedure possono includere la registrazione di qualsiasi visita effettuata presso il domicilio del cliente o i locali della sua attività, compresi eventuali cambiamenti del profilo del cliente o altre informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio derivanti da tali visite.

- b) Stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi; laddove il rischio sia particolarmente elevato e/o nei casi in cui l'impresa dubiti della legittima origine dei fondi, la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi potrebbe essere l'unico strumento idoneo di mitigazione del rischio. L'origine dei fondi o del patrimonio può essere verificata, tra l'altro, facendo riferimento a quanto segue:
- i. l'originale o una copia certificata conforme di una busta paga recente,
 - ii. la conferma scritta della retribuzione annuale firmata da un datore di lavoro,
 - iii. l'originale o una copia certificata conforme di un contratto di vendita avente ad oggetto, ad esempio, investimenti o una società,
 - iv. la conferma scritta di una vendita firmata da un avvocato o da un procuratore legale,
 - v. l'originale o una copia certificata conforme di un testamento o di una omologazione testamentaria,
 - vi. la conferma scritta di eredità firmata da un avvocato, procuratore legale, amministratore fiduciario o esecutore testamentario,
 - vii. una visura online tratta da un registro delle imprese che confermi la vendita di una società,
 - viii. approfondire il livello dei controlli e dell'adeguata verifica dei rapporti continuativi rispetto a quanto avviene di norma nella prestazione di servizi finanziari tradizionali, quali ad esempio l'attività di *retail banking* o la gestione degli investimenti.
- c) Stabilire la destinazione dei fondi.

Orientamento 13 – Orientamento settoriale per gli intermediari che offrono il servizio di *trade finance*

13.1. Il *trade finance* riguarda la gestione di un pagamento per facilitare la circolazione di merci (nonché la prestazione di servizi) nel mercato interno o in quello transfrontaliero. Quando i beni sono spediti a livello internazionale, l'importatore si trova a fronteggiare il rischio che questi non arrivino, mentre l'esportatore potrebbe avere preoccupazioni in merito al fatto che il pagamento potrebbe non essere imminente. Al fine di ovviare a tali pericoli, numerosi strumenti di *trade finance* coinvolgono, di conseguenza, le banche durante l'operazione.

13.2. Il *trade finance* può assumere molteplici forme. Tra queste figurano:

- a) operazioni a «conto aperto»: si tratta di operazioni in cui l'acquirente effettua il pagamento al ricevimento della merce. Questi sono le modalità più comuni di finanziamento in contesto commerciale. Tuttavia, la natura commerciale sottostante dell'operazione spesso non è nota alle banche che eseguono il trasferimento di fondi. Le banche dovrebbero far riferimento agli orientamenti nel titolo I per la gestione del rischio associato a questo tipo di operazioni;
- b) lettere di credito documentario, che assumono svariate forme e sono rispettivamente adatte per diversi tipi di operazioni: una lettera di credito è uno strumento finanziario emesso da una banca che garantisce il pagamento designando un beneficiario (normalmente un esportatore) su presentazione di determinati documenti «conformi» specificati nelle condizioni creditizie (ad es. la prova che i beni sono stati spediti);
- c) incasso documentario: per incasso documentario si intende il processo attraverso il quale la riscossione di un pagamento o di una cambiale accettata è effettuata da una banca che ha un «mandato all'incasso» dall'importatore di merci per la corresponsione all'esportatore. La banca incaricata dell'incasso, in cambio, fornisce all'importatore la documentazione commerciale pertinente (che dovrà essere ricevuta dall'esportatore, di norma, per mezzo della sua banca).

13.3. Gli altri prodotti di *trade finance*, quali il *forfaiting*, i finanziamenti strutturati o attività più ampie, ad esempio, il finanziamento di progetti, esulano dalla finalità dei presenti orientamenti settoriali. Le banche che offrono tali prodotti dovrebbero fare riferimento agli orientamenti generali di cui al titolo I.

13.4. I prodotti di *trade finance* possono essere usati impropriamente per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ad esempio, acquirente e venditore potrebbero accordarsi per distorcere prezzo, tipologia, qualità o quantità delle merci, al fine di trasferire fondi o valori tra paesi.

- 13.5. Le banche dovrebbero tener presente che la Camera di commercio internazionale (ICC) ha elaborato standard come le Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (n. 600), ovvero norme applicabili agli istituti di finanziamento che emettono lettere di credito documentario, che disciplinano l'uso delle lettere di credito documentario e degli incassi documentari, ma non trattano questioni collegate alla criminalità finanziaria. Le banche dovrebbero tener conto che tali norme non hanno carattere vincolante e che la loro adozione non le esonera dal conformarsi agli obblighi legislativi e regolamentari di AML/CFT.
- 13.6. Le imprese di questo settore dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, unitamente a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. L'orientamento settoriale 8 nel titolo II potrebbe essere inoltre pertinente in questo contesto.

Fattori di rischio

- 13.7. Le banche aderenti alle operazioni di *trade finance* spesso hanno accesso solo a informazioni parziali in merito alle operazioni e alle parti coinvolte. La documentazione commerciale può essere diversificata e le banche potrebbero non essere in possesso della conoscenza specifica delle diverse tipologie di documentazione ricevuta. Ciò può rendere ardua l'identificazione e la valutazione del rischio di ML/TF.
- 13.8. Malgrado ciò, le banche dovrebbero ricorrere al buon senso e alla valutazione professionale per stabilire la misura in cui le informazioni e la documentazione in loro possesso potrebbero dare adito a preoccupazioni o sospetti di ML/TF.
- 13.9. Per quanto possibile, le banche dovrebbero tener conto dei seguenti fattori di rischio.

Fattori di rischio legati alle operazioni

- 13.10. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
- a) l'operazione è di importo insolitamente elevato rispetto alle informazioni disponibili in merito alle precedenti attività commerciali e di negoziazione del cliente;
 - b) l'operazione è particolarmente strutturata, frammentata o complessa, e coinvolge una molteplicità di parti senza una giustificazione legittima apparente;
 - c) si fa ricorso a copie di documenti, senza che vi sia una spiegazione ragionevole, laddove sarebbe invece possibile fornire documentazione originale;
 - d) esistono difformità significative all'interno della documentazione, ad esempio, tra la descrizione della tipologia, della quantità o della qualità dei beni nei documenti giustificativi dell'operazione (ad es. fatture, polizze assicurative e documenti di trasporto) e i beni effettivamente spediti, nella misura in cui si è a conoscenza di tali dati;

- e) la tipologia, la quantità e il valore dei beni non sono coerenti con quanto la banca conosce dell'attività dell'acquirente;
- f) i beni oggetto dell'operazione sono a rischio elevato di finalità di riciclaggio, ad esempio il prezzo di alcuni prodotti può essere soggetto ad ampie oscillazioni che possono rendere difficoltosa l'individuazione dei prezzi fittizi;
- g) il valore concordato dei beni o della spedizione è sovrassicurato o sottoassicurato o vengono utilizzate molteplici assicurazioni, nella misura in cui ciò sia noto;
- h) i beni oggetto dell'operazione richiedono licenze all'esportazione, quali specifiche autorizzazioni all'esportazione per i prodotti a duplice uso, ossia beni, software e tecnologie che si prestano ad applicazioni sia civili che militari;
- i) la documentazione commerciale non è conforme alla legislazione o alle normative applicabili;
- j) il prezzo unitario sembra essere insolito, sulla base delle conoscenze in possesso della banca circa beni e commercio;
- k) l'operazione è anomala per altri aspetti, ad esempio le lettere di credito documentario risultano frequentemente modificate senza una motivazione evidente oppure i beni sono spediti verso un altro paese senza un'apparente ragione di carattere commerciale;
- l) i beni oggetto dell'operazione sono destinati a una parte o un paese soggetto a sanzioni, embargo o misure analoghe imposte, ad esempio, dall'UE o dalle Nazioni Unite, o al sostegno di tale parte o paese.

13.11. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) ispettori indipendenti hanno accertato qualità e quantità dei beni e la presenza della documentazione e delle autorizzazioni necessarie;
- b) le operazioni interessano controparti definite con una comprovata esperienza di operazioni reciproche e l'adeguata verifica è già stata effettuata in precedenza.

Fattori di rischio relativi ai clienti

13.12. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) l'operazione e/o le parti coinvolte non sono congruenti con le conoscenze della banca in merito all'attività e al settore commerciali precedenti del cliente (ad es.

i beni spediti o i volumi delle spedizioni non corrispondono a ciò che è noto riguardo l'attività dell'importatore o dell'esportatore);

- b) vi sono indizi che acquirente e venditore potrebbero essere conniventi, ad esempio:
 - i. acquirente e compratore sono controllati dalla medesima persona,
 - ii. le imprese che effettuano le operazioni hanno il medesimo indirizzo, forniscono un unico indirizzo per l'agente registrato oppure vi sono altre incongruenze relativamente all'indirizzo,
 - iii. l'acquirente è disposto ad accettare o a non impugnare le differenze nella documentazione,
- c) il cliente non è in grado o è restio a presentare la documentazione pertinente a sostegno dell'operazione;
- d) il cliente ha difficoltà a illustrare la logica dell'intero processo di esportazione o non è in grado di spiegare il contenuto e il significato del sottostante alla lettera di credito documentario o all'incasso documentario;
- e) la struttura legale dell'acquirente non permette di identificare i suoi proprietari o si avvale di agenti o terzi per rappresentare i diritti e gli interessi dell'acquirente.

13.13. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) la banca ha già instaurato un rapporto con il cliente, ne conosce l'attività, e l'operazione è coerente con la suddetta attività.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

13.14. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) un paese collegato all'operazione (incluso quello da cui provengono i beni, quello a cui sono destinati, quello attraverso il quale transitano o quello in cui ha sede una delle due parti) ha in vigore controlli sul cambio di valuta. Ciò accresce il rischio che il reale scopo dell'operazione sia l'esportazione di valuta contravvenendo alla normativa locale;
- b) un paese collegato all'operazione presenta livelli elevati di reati presupposto (ad es. quelli connessi a traffico di stupefacenti, contrabbando o contraffazione) o zone di libero scambio;

- c) l'operazione è eseguita sotto gli auspici di organizzazioni governative o internazionali o fondazioni per sostenere le vittime di disastri naturali o persone colpite da conflitti di guerra o disordini civili.

13.15. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) il commercio avviene all'interno dell'UE o dello Spazio economico europeo;
- b) i paesi associati all'operazione hanno un regime di AML/CFT di livello analogo a quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 e sono associati a bassi livelli di reati presupposto.

Misure

13.16. Le banche sono tenute ad effettuare un'adeguata verifica della clientela sull'ordinante. In altri termini, la maggior parte delle banche di solito accetta istruzioni esclusivamente dai clienti esistenti e il rapporto continuativo più ampio tra la banca e il cliente può essere di ausilio nelle attività di adeguata verifica.

13.17. Laddove una banca presti servizi di *trade commerce* a un cliente, questa dovrebbe adottare misure atte a comprendere l'attività di quest'ultimo come parte del processo di adeguata verifica della clientela. Le tipologie di informazioni che la banca potrebbe ottenere comprendono, ad esempio, dati sui paesi con i quali il cliente intrattiene rapporti commerciali, le rotte commerciali a cui si ricorre, i tipi di beni oggetto dell'operazione, l'identità dei soggetti con i quali il cliente fa affari (acquirenti, fornitori, ecc.), l'eventualità che il cliente si serva di agenti o terzi e, in tal caso, le loro sedi. Tali informazioni dovrebbero essere di ausilio nella comprensione dell'identità del cliente, nonché nell'individuazione delle operazioni anomale o sospette.

13.18. Qualora la banca sia un corrispondente, questa ha l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela al rispondente. Le banche corrispondenti dovrebbero seguire l'orientamento settoriale 8 applicabile ai rapporti di corrispondenza.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

13.19. A norma dell'articolo 18 bis della direttiva (UE) 2015/849, in relazione ai rapporti o alle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, le imprese dovrebbero applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela indicate a tal riguardo nel titolo I.

13.20. Le banche dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela anche in altre situazioni a elevato rischio. A tale scopo, le banche dovrebbero valutare di adottare misure più approfondite di adeguata verifica anche in relazione all'operazione stessa e alle parti coinvolte (compresi soggetti diversi dai clienti).

13.21. Tra le verifiche sulle controparti coinvolte nell'operazione si annovera quanto segue:

- a) adottare misure finalizzate a comprendere la titolarità o il profilo delle parti coinvolte nell'operazione, in particolare se queste hanno sede in un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF o se trattano beni ad alto rischio. Le suddette misure potrebbero consistere nella consultazione del registro delle imprese, di fonti informative terze e in ricerche su fonti di informazioni pubbliche su Internet;
- b) ottenere maggiori informazioni sulla situazione finanziaria delle parti coinvolte.

13.22. Tra le verifiche sulle operazioni si annovera quanto segue:

- a) ricorrere a fonti di dati pubbliche o di terzi, ad esempio, l'Ufficio marittimo internazionale (per avvisi di pericolo, polizze di carico, controlli di trasporto e verifiche sui prezzi) o al servizio di tracciatura gratuito dei container delle agenzie marittime al fine di verificare le informazioni fornite e controllare che lo scopo dell'operazione sia legittimo;
- b) ricorrere alla valutazione professionale per stabilire se il prezzo dei beni sia economicamente ragionevole, in particolar modo in riferimento ai prodotti commerciati per cui possono essere ottenute informazioni attendibili e aggiornate sui prezzi;
- c) controllare che il peso e il volume dei beni spediti sia coerente con il metodo di spedizione.

13.23. Posto che le lettere di credito documentario e gli incassi documentari sono solitamente di carattere cartaceo e corredati da documenti legati all'operazione (ad es. fatture, polizze di carico e liste), il controllo automatizzato dell'operazione potrebbe non essere una strategia adatta. La banca che elabora l'operazione dovrebbe verificare la coerenza di tali documenti rispetto ai termini che regolano l'operazione commerciale e richiedere al personale di ricorrere a esperienza e giudizio professionali per considerare l'eventualità che caratteristiche insolite giustifichino l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela o diano adito a sospetti di ML/TF.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

13.24. Le verifiche effettuate regolarmente per rilevare le frodi e garantire che l'operazione sia conforme alle norme stabilite dalla Camera di commercio internazionale, comportano, in sostanza, che le banche non adottino misure semplificate di adeguata verifica della clientela nemmeno nelle situazioni a basso rischio.

Orientamento 14 – Orientamento settoriale per le imprese di assicurazione vita

- 14.1. I prodotti di assicurazione vita sono ideati per offrire al contraente una protezione finanziaria dal rischio di un evento futuro incerto, quale morte, malattia o esaurimento dei risparmi durante la pensione (rischio di longevità). La protezione è ottenuta grazie a un assicuratore che aggrega i rischi finanziari affrontati da molti contraenti. I prodotti di assicurazione vita possono essere acquistati anche come prodotti di investimento o per fini pensionistici.
- 14.2. I prodotti di assicurazione vita sono offerti per mezzo di diversi canali di distribuzione a clienti che possono essere persone fisiche o giuridiche oppure istituti giuridici. Il beneficiario del contratto può essere il contraente o un terzo nominato o designato e inoltre, può cambiare nel corso della durata del rapporto assicurativo, per cui il beneficiario iniziale potrebbe non ricevere mai i relativi benefici.
- 14.3. La maggior parte dei prodotti di assicurazione vita è progettata in un'ottica di lungo termine e alcuni erogano i relativi benefici solo a seguito di un evento verificabile, quale morte o pensione. Ciò implica che la maggior parte dei prodotti di assicurazione vita non è sufficientemente flessibile per essere la prima soluzione scelta dai riciclatori. Ad ogni modo, in maniera analoga ad altri prodotti finanziari, sussiste il rischio che i fondi impiegati per l'acquisto di un prodotto di assicurazione vita siano il frutto di attività illecite.
- 14.4. Le imprese di questo settore dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, unitamente a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. Gli orientamenti settoriali 12 e 16 nel titolo II potrebbero essere inoltre pertinenti in questo contesto. Qualora si faccia ricorso a intermediari, saranno pertinenti anche i fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione di cui al titolo I.
- 14.5. Inoltre, i presenti orientamenti potrebbero rivelarsi utili per gli intermediari.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

- 14.6. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
- a) la flessibilità dei pagamenti, ad esempio, il prodotto consente:
 - i. pagamenti da terzi non identificati,
 - ii. pagamenti di premi dal valore elevato o illimitato, pagamenti in eccesso o volumi elevati di pagamenti di premi di valore inferiore,
 - iii. pagamenti in contante;

- b) la facilità di accesso ai fondi accumulati, ad esempio laddove i prodotti permettano prelievi parziali o la risoluzione anticipata in qualsiasi momento, con diritti o oneri limitati;
- c) la negoziabilità, ad esempio, il prodotto può essere:
 - i. scambiato su mercati secondari,
 - ii. impiegato come garanzia di un prestito;
- d) l'anonimato, ovvero, il prodotto agevola o rende possibile l'anonimato del cliente.

14.7. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio. Il prodotto:

- a) eroga i relativi benefici esclusivamente a fronte di un evento predefinito, quale la morte, o in una data specifica, come nel caso delle polizze di assicurazione vita stipulate a copertura dei prestiti al consumo e dei mutui ipotecari, che sono liquidati solo a seguito della morte dell'assicurato;
- b) è privo di valore di riscatto;
- c) non presenta elementi di investimento;
- d) non dispone di formule di pagamento a terzi,
- e) richiede che l'investimento totale sia circoscritto a un valore basso;
- f) è una polizza di assicurazione vita con un premio di importo contenuto;
- g) consente solo pagamenti di premi regolari di valore modesto, quindi, non pagamenti in eccesso;
- h) è accessibile esclusivamente mediante i datori di lavoro, come nel caso di un fondo pensione o di un piano analogo che offre prestazioni pensionistiche ai dipendenti, nel quale i contributi sono versati per mezzo di detrazioni dal salario e il piano non permette ai beneficiari il trasferimento dei propri diritti;
- i) non può essere rimborsato a breve o medio termine, in maniera analoga ai piani di pensionamento, in assenza di un'opzione di riscatto anticipato;
- j) non può essere impiegato come garanzia;
- k) non consente di eseguire pagamenti in contanti;

- l) presenta condizioni limitative della disponibilità dei fondi che devono essere soddisfatte per beneficiare di sgravi fiscali.

Fattori di rischio relativi ai clienti e ai beneficiari

14.8. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) la natura del cliente, ad esempio:
 - i. persone giuridiche la cui struttura rende difficoltosa l'identificazione del titolare effettivo,
 - ii. il cliente o il suo titolare effettivo è una persona politicamente esposta,
 - iii. il beneficiario della polizza o il suo titolare effettivo è una persona politicamente esposta,
 - iv. l'età del cliente è inconsueta per la tipologia di prodotto richiesto (ad es. il cliente è molto giovane o molto anziano),
 - v. il contratto non è coerente con la situazione patrimoniale del cliente,
 - vi. la professione o le attività del cliente sono considerate particolarmente inclini a essere correlate al riciclaggio di denaro, in quanto, ad esempio è noto che coinvolgono un alto quantitativo di denaro contante o che siano esposte a un alto rischio di corruzione,
 - vii. il contratto è siglato da un «custode», quale una società fiduciaria, che agisce per conto del cliente,
 - viii. il contraente e/o il beneficiario del contratto sono società con azionisti fiduciari e/o azioni al portatore;
- b) il comportamento del cliente:
 - i. in riferimento al contratto, ad esempio:
 - a. il cliente richiede spesso il trasferimento del contratto a un altro assicuratore,
 - b. risoluzioni frequenti o inspiegabili, in particolar modo quando il rimborso è eseguito su conti bancari diversi,
 - c. il cliente usufruisce in maniera frequente e inattesa dello *ius poenitendi* soprattutto quando il rimborso è

effettuato verso un terzo apparentemente non correlato,

- d. il cliente si fa carico di un costo elevato esercitando il diritto di cessazione anticipata di un prodotto,
- e. il cliente trasferisce il contratto a un terzo apparentemente non correlato,
- f. la richiesta presentata dal cliente di modificare o aumentare la somma assicurata e/o il pagamento del premio è anomala o eccessiva;

ii. in riferimento al beneficiario, ad esempio:

- a. l'assicuratore viene messo a conoscenza di una variazione riguardante il beneficiario solo una volta che la richiesta è effettuata,
- b. il cliente apporta cambiamenti nella designazione del beneficiario e nomina un terzo apparentemente non correlato,
- c. l'assicuratore, il cliente, il titolare effettivo, il beneficiario o il titolare effettivo di quest'ultimo risiedono in paesi diversi;

iii. in riferimento ai pagamenti, ad esempio:

- a. il cliente si avvale di metodi di pagamento anomali, quali contante, strumenti di pagamento complessi o altre forme di pagamento che favoriscono l'anonimato,
- b. pagamenti eseguiti da diversi conti bancari senza una spiegazione,
- c. pagamenti erogati da banche che non hanno sede nel paese di residenza del cliente,
- d. il cliente esegue frequenti pagamenti in eccesso o di valore elevato ove non previsto,
- e. pagamenti ricevuti da terzi parti non collegate al cliente;

- f. contributo integrativo («*catch-up contribution*») a un piano pensionistico in prossimità della data di pensionamento.

14.9. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio. Nel caso di un'assicurazione vita aziendale, il cliente è:

- a) un ente creditizio o un istituto finanziario destinatario delle disposizioni di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché sottoposto a controllo sulla conformità a tali disposizioni, secondo quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/849;
- b) una pubblica amministrazione o un'impresa pubblica appartenente a un paese dello Spazio economico europeo.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

14.10. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) le vendite a distanza, quali online, postali o telefoniche, prive di adeguate salvaguardie, quali firme elettroniche o mezzi di identificazione elettronica conformi al regolamento (UE) n. 910/2014;
- b) lunghe catene di intermediari;
- c) il ricorso a un intermediario in circostanze insolite (ad es. distanza geografica non giustificata).

14.11. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) gli intermediari sono ben noti all'assicuratore, il quale ritiene che l'intermediario applichi misure di adeguata verifica della clientela proporzionate al rischio associato al rapporto e in linea con quelle richieste ai sensi della direttiva (UE) 2015/849;
- b) il prodotto è disponibile unicamente per i dipendenti di determinate società che hanno stipulato con l'assicuratore un contratto per l'offerta di assicurazioni vita ai propri dipendenti, ad esempio come parte di *benefit* aziendali.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

14.12. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) l'assicuratore, il cliente, il titolare effettivo, il beneficiario o il titolare effettivo di quest'ultimo risiedono o sono collegati a paesi associati a un rischio più elevato

di ML/TF. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi privi di un'efficace azione di vigilanza in materia di AML/CFT;

- b) i premi sono pagati tramite conti detenuti presso istituti finanziari aventi sede in paesi associati a un rischio più elevato di ML/TF. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi privi di un'efficace azione di vigilanza in materia di AML/CFT;
- c) l'intermediario ha sede o è collegato a un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi privi di un'efficace azione di vigilanza in materia di AML/CFT;

14.13. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) sulla base di fonti attendibili, quali valutazioni reciproche o rapporti di valutazione dettagliati, si ritiene che i paesi abbiano efficaci sistemi di AML/CFT;
- b) sulla base di fonti attendibili si ritiene che i paesi siano caratterizzati da un basso livello di corruzione e di altre attività criminali.

Misure

14.14. L'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, stabilisce che, per quanto attiene alle attività di assicurazione vita, le imprese hanno l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela non solo al cliente e al titolare effettivo, ma anche agli altri beneficiari non appena identificati o designati. Ciò significa che le imprese sono tenute a:

- a) ottenere il nominativo del beneficiario, laddove una persona fisica o giuridica o un istituto giuridico sia identificato come beneficiario; oppure
- b) procurarsi informazioni sufficienti per accertarsi che le identità dei beneficiari possano essere stabilite all'atto della liquidazione, nei casi in cui i beneficiari appartengano a una certa categoria o siano stati designati in base a determinate caratteristiche. Ad esempio, qualora il beneficiario sia il «futuro nipote», l'assicuratore potrebbe ottenere informazioni in merito ai figli del contraente dell'assicurazione.

14.15. Le imprese sono tenute a verificare le identità dei beneficiari per lo meno all'atto della liquidazione.

14.16. Laddove l'impresa sia a conoscenza del fatto che l'assicurazione vita è stata stipulata a favore di un terzo che riceverà il valore della polizza, è tenuta a identificare il titolare effettivo al momento della designazione.

14.17. A norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/849, qualora i beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi siano una categoria di persone o siano designati in base a determinate caratteristiche, le imprese dovrebbero procurarsi informazioni sufficienti per accertarsi che le identità dei beneficiari possano essere stabilite all'atto della liquidazione o all'atto dell'esercizio, da parte dei beneficiari, dei diritti loro conferiti.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

14.18. A norma dell'articolo 18 bis della direttiva (UE) 2015/849, in relazione ai rapporti o alle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, le imprese dovrebbero applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela indicate a tal riguardo nel titolo I. In tutte le altre situazioni ad alto rischio potrebbero essere indicate le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che seguono:

- a) qualora il cliente eserciti lo *ius poenitendi*, il premio dovrebbe essere rimborsato sul conto corrente bancario del cliente dal quale i fondi sono stati prelevati. Le imprese dovrebbero assicurare di aver verificato l'identità del cliente ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, prima di eseguire un rimborso, soprattutto laddove il premio sia cospicuo o le circostanze sembrino insolite. Le imprese dovrebbero inoltre valutare se la risoluzione dia adito a sospetti in merito all'operazione e se sia opportuno trasmettere una segnalazione di attività sospetta;
- b) potrebbero essere adottate ulteriori misure per rafforzare la conoscenza dell'impresa circa il cliente, il titolare effettivo, il beneficiario o il titolare effettivo di quest'ultimo, nonché di ordinanti e beneficiari terzi. Alcuni esempi:
 - i. non servirsi delle deroghe previste dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, che stabilisce un'esenzione dall'esecuzione immediata dell'adeguata verifica della clientela,
 - ii. accertare l'identità delle altre parti interessate, inclusi ordinanti e beneficiari terzi, prima dell'avvio del rapporto continuativo,
 - iii. ottenere ulteriori informazioni per definire la natura prevista del rapporto continuativo,
 - iv. ottenere ulteriori informazioni sul cliente e aggiornare in maniera più regolare i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo,
 - v. se l'ordinante è un soggetto diverso dal cliente, determinarne la motivazione,

- vi. verificare le identità sulla base di più di una fonte attendibile e indipendente,
- vii. stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, ad esempio mediante informazioni su occupazione e stipendio, eredità o divorzi,
- viii. ove possibile, individuare il beneficiario e verificare la sua identità nella fase iniziale del rapporto continuativo, anziché attendere l'identificazione o la designazione, avendo cura di non trascurare che il beneficiario può variare nel corso della durata della polizza,
- ix. individuare e accertare l'identità del titolare effettivo del beneficiario,
- x. ai sensi degli articoli 20 e 21 della direttiva (UE) 2015/849, adottare misure atte a stabilire se il cliente sia una persona politicamente esposta e applicare misure ragionevoli per determinare se il beneficiario o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta all'atto dell'assegnazione, in tutto o in parte, della polizza o, per lo meno, all'atto della liquidazione;
- xi. richiedere che il primo pagamento sia effettuato attraverso un conto intestato al cliente presso una banca soggetta a norme di adeguata verifica della clientela di livello analogo a quelle previste dalla direttiva (UE) 2015/849.

14.19. Laddove il rischio associato a un rapporto con una persona politicamente esposta sia elevato, l'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/849 fa obbligo alle imprese non solo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 13 della direttiva medesima, ma anche di informare i dirigenti di alto livello prima della liquidazione della polizza, in maniera tale che questi possano avere una visione consapevole del rischio di ML/TF associato alla situazione e decidere le misure più adeguate per mitigarlo. In aggiunta, le imprese sono tenute ad applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela durante l'intero corso del rapporto continuativo.

14.20. Le imprese dovrebbero:

- a) ottenere ulteriori informazioni sul rapporto continuativo in modo da poter comprendere la natura del rapporto tra il cliente/assicurato e il beneficiario, e del rapporto tra l'ordinante e il beneficiario, se l'ordinante è diverso dal cliente/assicurato; e
- b) incrementare il controllo sull'origine dei fondi.

14.21. Qualora il beneficiario sia una persona politicamente esposta e sia espressamente nominato, le imprese non dovrebbero aspettare fino alla liquidazione della polizza per condurre il controllo rafforzato dell'intero rapporto continuativo.

14.22. Potrebbe essere richiesto un controllo costante più frequente e approfondito delle operazioni (compreso, se necessario, stabilire l'origine dei fondi).

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

14.23. Le seguenti misure potrebbero soddisfare alcuni dei requisiti di adeguata verifica della clientela nelle situazioni a basso rischio (nella misura consentita dalla legislazione nazionale):

- a) le imprese possono presumere che la verifica dell'identità del cliente sia soddisfatta sulla base di un pagamento addebitato su un conto che l'impresa considera intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio regolamentato nello Spazio economico europeo;
- b) le imprese possono presumere che la verifica dell'identità del beneficiario del contratto sia soddisfatta sulla base di un pagamento effettuato su un conto intestato al beneficiario presso un ente creditizio regolamentato nello Spazio economico europeo.

Orientamento 15 – Orientamento settoriale per le imprese di investimento

- 15.1. Nel prestare o eseguire servizi o attività di investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2014/65, le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della suddetta direttiva dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, insieme a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. L'orientamento settoriale 12 potrebbe essere inoltre pertinente in questo contesto.
- 15.2. Per adempiere ai propri obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, le imprese di questo settore dovrebbero considerare che:
- a) il rischio di ML/TF nel settore è determinato principalmente dal rischio associato ai clienti cui le imprese di investimento prestano servizio; e
 - b) in ragione della natura delle attività che svolgono, le imprese di investimento possono essere esposte a reati presupposto come abusi di mercato, che possono condurre ad attività di ML/TF.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi o operazioni

- 15.3. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
- a) operazioni di importo insolitamente elevato nel contesto del profilo del cliente;
 - b) modalità di regolamento concordate non standard o apparentemente irregolari;
 - c) operazioni di *mirror trading* o aventi a oggetto titoli usati per la conversione valutaria che sembrano anomale o non hanno una finalità economica o commerciale apparente;
 - d) la struttura del prodotto o del servizio può rendere difficile l'identificazione dei clienti; sono ammessi pagamenti da parte di terzi.
- 15.4. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:
- a) il prodotto o servizio è soggetto a obblighi di trasparenza e/o di informativa.

Fattori di rischio relativi ai clienti

- 15.5. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

a) il comportamento del cliente, ad esempio:

- i. l'investimento è privo di una chiara finalità economica,
- ii. il cliente chiede il riacquisto o il rimborso di un investimento a lungo termine dopo un breve lasso di tempo dall'investimento iniziale o prima della data di liquidazione senza una chiara motivazione, in particolar modo laddove ciò comporti perdite finanziarie o il pagamento di spese di transazione elevate,
- iii. il cliente effettua reiterate richieste di acquisto e vendita di azioni in un breve arco di tempo senza che vi sia una chiara strategia o una motivazione di carattere economico,
- iv. riluttanza a fornire informazioni di adeguata verifica della clientela sul cliente e sul titolare effettivo,
- v. cambiamenti frequenti delle informazioni di adeguata verifica della clientela o dei dettagli dei pagamenti,
- vi. il cliente trasferisce fondi in eccesso rispetto a quelli necessari per l'investimento e chiede il rimborso degli importi eccedenti,
- vii. le circostanze nelle quali il cliente ricorre allo *ius poenitendi* danno adito a sospetti,
- viii. utilizzo di molteplici conti senza preavviso, in particolare quando tali conti sono detenuti in paesi diversi o ad alto rischio,
- ix. il cliente desidera strutturare il rapporto in modo tale che una pluralità di parti, ad esempio società fiduciarie, siano utilizzate in diversi paesi, soprattutto nel caso in cui questi siano associati a un elevato rischio di ML/TF;

b) la natura del cliente, ad esempio:

- i. il cliente è una società, un trust o un altro istituto giuridico con struttura o funzioni analoghe a quelle di un trust, avente sede in un paese associato a un elevato rischio di ML/TF (le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi che non si conformano efficacemente alle norme internazionali in materia di trasparenza fiscale e condivisione delle informazioni),
- ii. il cliente è un veicolo di investimento che effettua una verifica della clientela limitata o assente,

- iii. il cliente è un veicolo di investimento di terzi non regolamentato,
 - iv. l'assetto proprietario o di controllo del cliente è opaco,
 - v. il cliente o il titolare effettivo è una persona politicamente esposta o ricopre un'altra posizione di rilievo che potrebbe consentirgli di abusare di tale posizione per fini privati,
 - vi. il cliente è una società fiduciaria non regolamentata con soci ignoti;
- c) l'attività del cliente, ad esempio qualora i fondi del cliente provengano da attività svolte in settori associati a un rischio elevato di criminalità finanziaria, come quello edilizio, farmaceutico e sanitario, del commercio di armi e della difesa, dell'industria estrattiva o degli appalti pubblici.

15.6. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) il cliente è un investitore istituzionale il cui status è stato sottoposto a verifica da un ente pubblico dello Spazio economico europeo, ad esempio un piano pensionistico pubblico;
- b) il cliente è un organo statale di un paese dello Spazio economico europeo;
- c) il cliente è un istituto finanziario con sede in un paese dello Spazio economico europeo.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

15.7. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) la complessità della catena di ricezione e trasmissione degli ordini;
- b) la complessità della catena di distribuzione dei prodotti di investimento;
- c) la presenza nella piattaforma di negoziazione di membri o partecipanti situati in paesi ad alto rischio.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

15.8. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) l'investitore o la sua banca depositaria ha sede in un paese associato a un elevato rischio di ML/TF;
- b) i fondi provengono da un paese associato a un elevato rischio di ML/TF.

Misure

- 15.9. Nello sviluppare le loro politiche e procedure di AML/CFT per ottemperare ai loro obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, le imprese di questo settore dovrebbero considerare che, in funzione del tipo di attività svolta, saranno soggette a norme in forza delle quali devono raccogliere informazioni approfondite sui loro clienti. In tal caso, le imprese dovrebbero considerare la misura in cui le informazioni ottenute per scopi di conformità alla MiFID II e all'EMIR possono essere utilizzate anche per soddisfare i propri obblighi in materia di adeguata verifica della clientela in situazioni ordinarie.
- 15.10. I gestori degli investimenti, nello specifico, necessitano di sviluppare una buona comprensione dei propri clienti al fine di aiutarli a individuare portafogli di investimento adatti. Le informazioni raccolte sono simili a quelle ottenute dalle imprese per le finalità di AML/CFT.
- 15.11. Nelle situazioni a elevato rischio, le imprese dovrebbero applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui agli orientamenti del titolo I. Inoltre, laddove il rischio associato a un rapporto continuativo risulti elevato, le imprese dovrebbero:
- a) individuare e, ove necessario, verificare l'identità degli investitori sottostanti del proprio cliente, laddove il cliente sia un veicolo di investimento di terzi non regolamentato;
 - b) comprendere le motivazioni alla base di pagamenti o trasferimenti da e verso terzi non verificati.
- 15.12. Nelle situazioni a basso rischio e nella misura consentita dalla legislazione nazionale, i gestori degli investimenti possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica della clientela di cui agli orientamenti del titolo I.

Orientamento 16 – Orientamento settoriale per fornitori di fondi di investimento

- 16.1. I fondi di investimento possono coinvolgere una molteplicità di soggetti, quali gestori di fondi, consulenti nominati, banche depositarie e subdepositari, conservatori dei registri e, in alcuni casi, *prime broker*. Analogamente, la distribuzione di tali fondi può coinvolgere diversi soggetti, quali agenti collegati, gestori patrimoniali operanti su base discrezionale e consulenti in materia, prestatori di servizi di piattaforma e consulenti finanziari indipendenti.
- 16.2. La tipologia e il numero delle parti coinvolte nel processo di distribuzione di un fondo dipendono dalla natura del fondo stesso e possono influenzare la quantità di informazioni che il fondo possiede sui propri clienti e investitori. Il fondo o, laddove questo non sia egli stesso un soggetto obbligato, il gestore del fondo è responsabile della conformità agli obblighi di AML/CFT, anche se alcuni aspetti degli obblighi di adeguata verifica della clientela del fondo potrebbero, a determinate condizioni, essere eseguiti da uno o più dei suddetti altri soggetti.
- 16.3. I fondi di investimento possono essere impiegati da soggetti o entità per scopi di ML/TF:
- a) i fondi *retail* sono spesso distribuiti con modalità a distanza, l'accesso a tali fondi è spesso semplice e relativamente rapido da ottenere; inoltre, le quote di tali fondi possono essere trasferite tra diverse parti;
 - b) i fondi di investimento alternativi, quali i fondi speculativi, immobiliari e di *private equity*, tendono ad avere un numero circoscritto di investitori, che possono essere soggetti privati e investitori istituzionali (fondi pensione, fondi di fondi). Tali fondi sono ideati per un numero limitato di privati con ampie disponibilità patrimoniali o per *family office* e possono comportare un rischio intrinsecamente maggiore di uso improprio per finalità di ML/TF rispetto ai fondi *retail*, in quanto è più probabile che gli investitori siano nella posizione di esercitare un controllo sugli attivi del fondo. Nel caso in cui gli investitori esercitino il controllo sugli attivi, tali fondi sono società veicolo di intestazione patrimoniale, le quali sono menzionate come un fattore indicante un potenziale rischio elevato nell'allegato III alla direttiva (UE) 2015/849;
 - c) nonostante la tipica natura a medio e lungo termine dell'investimento, la quale può contribuire a limitare l'attrattiva di questi prodotti per finalità di riciclaggio, i fondi di investimento potrebbero ugualmente essere di interesse per i riciclatori in ragione della loro capacità di generare crescita e rendimento.
- 16.4. Il presente orientamento settoriale è rivolto a:

- a) i fondi di investimento che commercializzano le proprie azioni o quote, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2015/849; e
- b) i gestori di fondi, qualora un fondo di investimento non sia costituito come persona giuridica.

Altri soggetti coinvolti nella fornitura o nella distribuzione del fondo, quali gli intermediari, potrebbero essere tenuti a conformarsi ai rispettivi obblighi di adeguata verifica della clientela e dovrebbero pertanto attenersi opportunamente ai capitoli pertinenti dei presenti orientamenti.

Per i fondi e i gestori di fondi potrebbero essere pertinenti anche gli orientamenti settoriali 8, 14 e 15.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi o operazioni

16.5. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio associato al fondo:

- a) il fondo è ideato per un numero ridotto di individui o *family office*, come ad esempio un fondo privato o un fondo con un solo investitore;
- b) è possibile sottoscrivere il fondo e chiedere rapidamente il rimborso dell'investimento, senza che l'investitore incorra in elevati costi amministrativi;
- c) è possibile negoziare quote o azioni senza che il fondo o il gestore del fondo ne riceva notifica al momento dell'operazione;
- d) le informazioni sull'investitore sono disseminate tra diversi soggetti.

16.6. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio associato alla sottoscrizione:

- a) la sottoscrizione coinvolge conti o terzi in diversi paesi, in particolare nei casi in cui questi siano associati a un alto rischio di ML/TF, come definito negli orientamenti da 2.9 a 2.15 del titolo I;
- b) la sottoscrizione coinvolge sottoscrittori o beneficiari terzi, soprattutto laddove ciò avvenga in maniera insolita.

16.7. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio associato al fondo:

- a) non sono ammessi pagamenti da e verso terzi;
- b) il fondo è aperto solo a piccoli investitori ed è previsto un massimale per gli investimenti.

Fattori di rischio relativi ai clienti

16.8. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio. Il comportamento del cliente è insolito, ad esempio:

- a) l'investimento è privo di una chiara strategia o finalità economica oppure il cliente compie investimenti che sono incongruenti con la sua situazione finanziaria complessiva, ove questa sia nota al fondo o al gestore del fondo;
- b) il cliente effettua richieste reiterate di acquisto e/o di vendita di quote o azioni dopo un breve lasso di tempo dall'investimento iniziale o prima della data di liquidazione senza una chiara strategia o motivazione, in particolar modo laddove ciò comporti perdite finanziarie o il pagamento di spese di transazione elevate;
- c) il cliente trasferisce fondi in eccesso rispetto a quelli necessari per l'investimento e chiede il rimborso degli importi eccedenti;
- d) il cliente si serve di molteplici conti senza preavviso, in particolare quando tali conti siano detenuti in paesi diversi o a elevato rischio di ML/TF;
- e) il cliente desidera strutturare il rapporto in modo che si utilizzino molteplici soggetti, ad esempio società fiduciarie non regolamentate, in paesi diversi, in particolare laddove tali paesi siano associati a un elevato rischio di ML/TF;
- f) il cliente modifica improvvisamente il luogo di regolamento delle operazioni senza motivazione, ad esempio cambiando il proprio paese di residenza.

16.9. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:

- a) il cliente è un investitore istituzionale sottoposto a verifica da parte di un ente pubblico dello Spazio economico europeo, ad esempio un piano pensionistico pubblico;
- b) il cliente è un'impresa soggetta a obblighi di AML/CFT di livello analogo a previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

16.10. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) canali di distribuzione complessi che riducono la capacità del fondo di controllare i rapporti continuativi e di monitorare le operazioni. Ad esempio, il fondo ricorre a un ampio numero di sotto-distributori per la distribuzione in paesi terzi;

- b) il distributore ha sede in un paese associato a un elevato rischio di ML/TF, quale definito nella parte generale dei presenti orientamenti.

16.11. I seguenti fattori di rischio potrebbero indicare un minore rischio:

- a) il fondo è destinato unicamente a una specifica tipologia di investitore a basso rischio, quali imprese regolamentate che investono in conto proprio (ad es. società di assicurazione vita) o fondi pensione aziendali;
- b) il fondo può essere acquistato e venduto solo attraverso un'impresa soggetta a obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

16.12. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- a) i fondi dei clienti o dei titolari effettivi sono stati generati in paesi associati a un elevato rischio di ML/TF, in particolare quei paesi che presentano livelli elevati di reati presupposto del riciclaggio;
- b) il cliente chiede che il suo investimento sia rimborsato su un conto presso un ente creditizio avente sede in un paese associato a un elevato rischio di ML/TF.

Misure

16.13. Le misure che i fondi o i gestori di fondi dovrebbero adottare per conformarsi agli obblighi di adeguata verifica della clientela dipendono dalle modalità attraverso le quali il cliente o l'investitore (qualora non siano il medesimo soggetto) entra in contatto con il fondo. Inoltre, il fondo o il gestore del fondo dovrebbe prendere misure in funzione del rischio per individuare e verificare l'identità delle persone fisiche, se del caso, che detengono, in ultima istanza, la proprietà o il controllo del cliente (o per conto delle quali è condotta l'operazione), ad esempio chiedendo al potenziale cliente di dichiarare, all'atto della prima richiesta di adesione al fondo, se investe a proprio nome o in veste di intermediario per conto di qualcun altro.

16.14. Il cliente è:

- a) una persona fisica o giuridica, la quale acquista direttamente quote o azioni in un fondo per proprio conto e non a nome di altri investitori sottostanti;
- b) un'impresa che, come parte della propria attività economica, acquista direttamente quote o azioni a proprio nome ed esercita il controllo sugli investimenti a beneficio finale di uno o più terzi, i quali, al contrario, non hanno il controllo sugli investimenti o sulle decisioni correlate;

- c) un'impresa, ad esempio un intermediario finanziario, che agisce a proprio nome ed è iscritta nel registro dei titolari di azioni/quote del fondo, ma opera per conto e secondo istruzioni specifiche di uno o più soggetti terzi (ad es. perché l'intermediario finanziario è un fiduciario, un *broker*, un gestore di conti collettivi *multi-client/omnibus* o di un analogo accordo di tipo passivo); oppure
- d) un cliente dell'impresa, ad esempio il cliente di un intermediario finanziario, laddove l'impresa non sia iscritta nel registro dei titolari di azioni/quote del fondo (ad es. in quanto il fondo di investimento si avvale di un intermediario finanziario per la distribuzione di quote o azioni del fondo e l'investitore acquista queste ultime mediante l'impresa ed è iscritto a sua volta nel registro dei titolari di azioni/quote del fondo).

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

16.15. Nei casi descritti negli orientamenti 16.14, lettere a) e b), tra gli esempi di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che un fondo o un gestore di fondi dovrebbero adottare nelle situazioni ad alto rischio si annovera quanto segue:

- a) ottenere ulteriori informazioni sul cliente, quali la sua reputazione e il suo background, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo;
- b) adottare misure supplementari per l'ulteriore verifica dei documenti, delle informazioni o dei dati ottenuti;
- c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi e/o del patrimonio del cliente e del suo titolare effettivo;
- d) richiedere che il pagamento del rimborso sia effettuato sul conto utilizzato nella fase di sottoscrizione dell'investimento o su un conto intestato o cointestato al cliente;
- e) incrementare frequenza e intensità del controllo delle operazioni;
- f) richiedere che il primo pagamento sia effettuato a valere su un conto di pagamento intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato in un paese dello Spazio economico europeo o in un paese terzo nel quale vigono obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;
- g) ottenere l'approvazione di un dirigente di alto livello all'atto della prima operazione;
- h) attuare un controllo rafforzato del rapporto con il cliente e delle singole operazioni.

- 16.16. Nei casi descritti nell'orientamento 16.14, lettera c), laddove il rischio risulti elevato, in particolare qualora il fondo sia ideato per un numero circoscritto di investitori, è necessario applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, che possono includere quelle indicate nel precedente orientamento 16.15.
- 16.17. Qualora un intermediario finanziario abbia sede in un paese terzo e abbia instaurato con il fondo o il gestore del fondo un rapporto analogo a un rapporto bancario di corrispondenza, le misure descritte negli orientamenti 16.20 e 16.21 non sono applicabili. In tali casi, per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero applicare nei confronti dell'intermediario le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela elencate negli orientamenti settoriali da 8.14 a 8.17.
- 16.18. Nei casi descritti nell'orientamento 16.14, lettera d), laddove il rischio risulti elevato, in particolare qualora il fondo sia ideato per un numero ridotto di investitori, è necessario applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, che possono includere quelle indicate nel precedente orientamento 16.15.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

- 16.19. Nei casi descritti negli orientamenti 16.14, lettere a) e b), nelle situazioni a basso rischio e nella misura consentita dalla legislazione nazionale, e purché i fondi vengano trasferiti in maniera verificabile da o verso un conto di pagamento intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato in un paese dello Spazio economico europeo, una misura semplificata di adeguata verifica della clientela che il fondo o il gestore del fondo potrebbe adottare è la possibilità di utilizzare l'origine dei fondi per adempiere ad alcuni degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
- 16.20. Nei casi descritti nell'orientamento 16.14, lettera c), laddove l'intermediario finanziario sia cliente del fondo o del gestore del fondo, questi ultimi dovrebbero adottare misure di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio nei riguardi dell'intermediario finanziario. Il fondo o il gestore del fondo dovrebbe inoltre adottare misure in funzione del rischio per individuare e verificare l'identità degli investitori sottostanti dell'intermediario finanziario, in quanto tali investitori potrebbero essere i titolari effettivi dei fondi investiti mediante l'intermediario. Nella misura consentita dalla legislazione nazionale e nelle situazioni a basso rischio, i fondi o i gestori dei fondi possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela analoghe a quelle descritte nel titolo I dei presenti orientamenti, subordinatamente alle seguenti condizioni:
- a) l'intermediario finanziario è soggetto a requisiti di AML/CFT in un paese dello Spazio economico europeo o in un paese terzo nel quale vigono obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;
 - b) l'intermediario finanziario è sottoposto a un'efficace vigilanza per quanto concerne la conformità ai suddetti requisiti;

- c) il fondo o il gestore del fondo ha adottato misure in funzione del rischio per accertarsi che il rischio di ML/TF associato al rapporto continuativo sia basso, basandosi, tra l'altro, su una valutazione dell'attività dell'intermediario finanziario, della tipologia di clienti a cui l'attività di quest'ultimo si rivolge e dei paesi coinvolti in tale attività;
- d) il fondo o il gestore del fondo ha adottato misure in funzione del rischio per accertarsi che l'intermediario applichi misure di adeguata verifica della clientela affidabili e in funzione del rischio nei confronti dei propri clienti e dei loro titolari effettivi. A tal proposito, il fondo o il gestore del fondo dovrebbe prendere misure in funzione del rischio per valutare l'idoneità delle politiche e procedure di adeguata verifica della clientela dell'intermediario, ad esempio facendo ricorso a informazioni pubblicamente disponibili in merito alla conformità dell'intermediario o rivolgendosi direttamente a quest'ultimo;
- e) il fondo o il gestore del fondo ha adottato misure in funzione del rischio per accertarsi che l'intermediario fornirà, tempestivamente e su richiesta, le informazioni e i documenti di adeguata verifica della clientela relativi agli investitori sottostanti, ad esempio includendo specifiche clausole in tal senso nel contratto con l'intermediario o verificando a campione la capacità di quest'ultimo di trasmettere su richiesta le informazioni di adeguata verifica della clientela.

16.21. Nei casi descritti nell'orientamento 16.14, lettera d), il fondo o il gestore del fondo dovrebbe adottare misure di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio nei riguardi dell'investitore finale in quanto cliente del fondo o del gestore del fondo. Per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, il fondo o il gestore del fondo può fare ricorso ad altri intermediari, in conformità delle disposizioni di cui al capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849.

16.22. Nelle situazioni a basso rischio e nella misura consentita dalla legislazione nazionale, i fondi o i gestori di fondi possono adottare misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Purché le condizioni elencate nell'orientamento 16.20 siano soddisfatte, le misure semplificate di adeguata verifica della clientela possono consistere nell'acquisizione, da parte del fondo o del gestore del fondo, dei dati identificativi dal registro delle quote del fondo, unitamente alle informazioni specificate all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, informazioni che il fondo o il gestore del fondo deve ottenere dall'intermediario entro un termine ragionevole. Tale termine dovrebbe essere stabilito dal fondo o dal gestore del fondo in maniera coerente con l'approccio basato sul rischio.

Orientamento 17. Orientamento settoriale per le piattaforme di *crowdfunding* regolamentate

- 17.1. Ai fini del presente orientamento settoriale, si utilizzano e si dovrebbero applicare le seguenti definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503: «servizio di *crowdfunding*», «piattaforma di *crowdfunding*», «fornitore di servizi di *crowdfunding*», «titolare di progetti» e «investitore». Il presente orientamento settoriale si riferisce ai «clienti» nell'accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento.
- 17.2. I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero riconoscere i rischi derivanti dalla natura transnazionale delle piattaforme di *crowdfunding*, in cui i propri clienti possono essere situati in qualsiasi parte del mondo, compresi paesi ad alto rischio. I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero conoscere i propri clienti per evitare che le proprie piattaforme di *crowdfunding* siano utilizzate per finanziare progetti di investimento fittizi con fondi illeciti o che siano impiegate in modo improprio per scopi di finanziamento del terrorismo, laddove venga fornito un motivo fittizio per un progetto di *crowdfunding* che in realtà non si concretizza, e i fondi ottenuti dal *crowdfunding* sono poi utilizzati per finanziare un attacco terroristico.
- 17.3. I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, unitamente a quanto esposto nel titolo I dei presenti orientamenti; inoltre, quelli che prestano servizi di investimento dovrebbero fare riferimento all'orientamento settoriale 16.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

- 17.4. Un fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:
- a) il fornitore di servizi di *crowdfunding* raccoglie fondi attraverso la piattaforma di *crowdfunding*, ma consente la trasmissione successiva, anche tramite modelli di business in cui:
 - i. il denaro viene raccolto per un progetto indeterminato e viene di conseguenza tenuto sul conto dell'investitore fino alla definizione del progetto, o
 - ii. il denaro viene raccolto, ma può essere restituito agli investitori se l'obiettivo della raccolta fondi non viene raggiunto, o se il titolare del progetto non ha ricevuto il denaro;

- b) il fornitore di servizi di *crowdfunding* permette il rimborso anticipato degli investimenti o dei prestiti oppure la rivendita degli investimenti o dei prestiti attraverso i mercati secondari;
- c) il fornitore di servizi di *crowdfunding* non pone alcuna restrizione sulle dimensioni, sul volume o sul valore delle operazioni, sul caricamento o sul rimborso effettuati attraverso la piattaforma di *crowdfunding* o sull'ammontare dei fondi da conservare nei conti dei singoli investitori;
- d) il fornitore di servizi di *crowdfunding* permette agli investitori di effettuare un pagamento al titolare del progetto attraverso la piattaforma di *crowdfunding* con strumenti che esulano da qualsiasi regime normativo o sono soggetti a requisiti di AML/CFT meno rigorosi di quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;
- e) il fornitore di servizi di *crowdfunding* accetta investimenti in contanti o permette prelievi in contanti tramite la piattaforma di *crowdfunding* da parte di investitori che sono persone fisiche o persone giuridiche non regolamentate;
- f) il fornitore di servizi di *crowdfunding* provvede affinché gli investitori o i prestatori possano avvalersi della leva finanziaria o ottenere un rimborso privilegiato o un rendimento garantito;
- g) il fornitore di servizi di *crowdfunding* non conferma il proprio impegno a riacquistare titoli e non c'è tempo per tale riacquisto;
- h) per gli strumenti diversi da quelli di capitale, il tasso di interesse nominale, la data a partire dalla quale l'interesse diventa pagabile, le date di pagamento degli interessi, la data di scadenza e il rendimento applicabile non sono forniti in modo comprensibile;
- i) il fornitore di servizi di *crowdfunding* consente pagamenti in valute virtuali tramite la piattaforma di *crowdfunding*;
- j) il fornitore di servizi di *crowdfunding* permette agli investitori e ai titolari di progetti di mantenere sulla piattaforma di *crowdfunding* molteplici conti non legati a specifici progetti di *crowdfunding*;
- k) il fornitore di servizi di *crowdfunding* permette trasferimenti tra investitori o titolari di progetti sulla piattaforma di *crowdfunding*.

17.5. Il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- a) il fornitore di servizi di *crowdfunding* esige che i fondi l'investimento, il riscatto, il prestito o il rimborso siano , in modo verificabile, prelevati da o accreditati su

un conto intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario, oppure un istituto di pagamento autorizzato ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, soggetto a requisiti di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;

- b) il fornitore di servizi di *crowdfunding* stabilisce limiti di basso valore per l'investimento, il prestito, il riscatto e il rimborso effettuati tramite la piattaforma di *crowdfunding* in termini di valore monetario e numero di pagamenti;
- c) il fornitore di servizi di *crowdfunding* impone un periodo di detenzione fisso o più lungo per gli investimenti, o per il rimborso dei prestiti contratti tramite la piattaforma di *crowdfunding*;
- d) il fornitore di servizi di *crowdfunding* limita, in termini assoluti, il quantitativo di fondi che può essere mantenuto su un conto della piattaforma di *crowdfunding*;
- e) il fornitore di servizi di *crowdfunding* si avvale della tecnologia per stabilire se gli investitori o i titolari di progetti utilizzano reti virtuali private (VPN) o altre soluzioni tecnologiche per celare la reale posizione e il dispositivo utilizzato per l'accesso alla piattaforma di *crowdfunding*;
- f) il fornitore di servizi di *crowdfunding* non permette la creazione di conti multipli sulla propria piattaforma.

Fattori di rischio relativi ai clienti

17.6. Un fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:

- a) la natura o il comportamento del cliente sono insoliti, ad esempio:
 - i. l'investimento o il prestito è privo di una chiara strategia o finalità economica,
 - ii. l'investitore chiede il rimborso di un investimento entro un breve lasso di tempo dall'investimento iniziale,
 - iii. l'investitore chiede condizioni privilegiate o un rendimento fisso sull'investimento,
 - iv. l'investitore o il titolare del progetto trasferisce alla piattaforma fondi in eccesso rispetto a quelli necessari per il progetto/prestito e chiede il rimborso degli importi eccedenti,

- v. l'investitore o il titolare del progetto è una persona fisica o giuridica associata a rischi più elevati di riciclaggio,
 - vi. il titolare del progetto accelera, in maniera inaspettata o senza una spiegazione ragionevole, un piano di riscatto/rimborso concordato, per mezzo di pagamenti forfettari o di una cessazione anticipata,
 - vii. il titolare del progetto sembra restio a fornire informazioni sul progetto o sull'iniziativa che necessita di *crowdfunding*,
 - viii. l'origine dei fondi per l'investimento non è chiara e l'investitore è restio a fornire tali informazioni su richiesta del fornitore dei servizi di *crowdfunding*. L'importo delle attività investite supera il volume delle attività liquide stimate dell'investitore. I fondi investiti sono presi in prestito,
 - ix. l'investitore non risiede nel paese della piattaforma di *crowdfunding* e non ha altri legami con tale paese o con l'oggetto dell'investimento
 - x. l'investitore o il titolare del progetto è una persona politicamente esposta,
 - xi. l'investitore si rifiuta di fornire le informazioni di adeguata verifica della clientela richieste;
- b) l'investitore o il titolare del progetto trasferisce valuta virtuale;
 - c) l'investitore o il titolare del progetto è stato implicato in notizie negative;
 - d) l'investitore o il titolare del progetto è soggetto a sanzioni.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

17.7. Il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:

- a) il fornitore di servizi di *crowdfunding* gestisce la piattaforma di *crowdfunding* interamente online senza adeguate salvaguardie, quali l'identificazione mediante firme elettroniche o mezzi di identificazione elettronica conformi al regolamento (UE) n. 910/2014;
- b) i clienti sono acquisiti a distanza tramite la piattaforma di *crowdfunding* senza adeguate salvaguardie;

- c) il fornitore di servizi di *crowdfunding* opera al di fuori di qualsiasi regime normativo, e quindi potrebbero non essere presenti misure che sarebbero altrimenti in atto per rilevare e mitigare il potenziale uso della piattaforma di *crowdfunding* per scopi di ML/TF. Ciò non pregiudica l'applicazione dell'orientamento 11.

17.8. Il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- a) il fornitore di servizi di *crowdfunding* si avvale di un ente creditizio o di un istituto finanziario per eseguire servizi di gestione o di rimessa di denaro. In alternativa, il fornitore di servizi di *crowdfunding* apre un conto a proprio nome presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato, attraverso il quale transitano le operazioni in denaro tra i titolari di progetti e gli investitori;
- b) il fornitore di servizi di *crowdfunding* che gestisce la piattaforma di *crowdfunding* è autorizzato come istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 o opera in veste di agente di un istituto di pagamento autorizzato ai sensi di tale direttiva e gestisce direttamente le operazioni in denaro tra investitori e titolari di progetti. Ciò non pregiudica l'applicazione dell'orientamento 11;
- c) gli investitori e i titolari di progetto sono stati incontrati personalmente o sono stati presentati da un intermediario finanziario regolamentato (ente creditizio o impresa di investimento) che ha svolto un processo completo di adeguata verifica della clientela su tutti i clienti (titolari di progetti e investitori).

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

17.9. Il fornitore di servizi di *crowdfunding* dovrebbe prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:

- a) il fornitore di servizi di *crowdfunding* opera su base globale, in quanto abbina investitori, titolari di progetti e progetti di diversi paesi;
- b) i fondi provengono da legami personali o professionali con un paese che, sulla base di fonti attendibili, è ritenuto presentare significativi livelli di corruzione o di altre attività criminali, come terrorismo, riciclaggio, produzione e distribuzione di stupefacenti o altri reati presupposto;
- c) il titolare del progetto o l'investitore, o i rispettivi titolari effettivi, se del caso, hanno sede in un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF o in un paese privo di un'efficace azione di vigilanza in materia di AML/CFT. I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi noti per finanziare o sostenere attività terroristiche o in cui è risaputo che operino gruppi

che perpetrano reati di terrorismo, nonché paesi soggetti a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate al terrorismo, al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione, imposte, ad esempio, dall'UE o dalle Nazioni Unite.

Misure

- 17.10. I fornitori di servizi di *crowdfunding* che sono soggetti obbligati in quanto istituti di pagamento autorizzati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 o che operano in veste di agente di un istituto di pagamento autorizzato ai sensi di tale direttiva dovrebbero applicare le misure pertinenti dell'orientamento settoriale 11 anche ai loro servizi di *crowdfunding*.
- 17.11. I fornitori di servizi di *crowdfunding* che sono soggetti obbligati in quanto imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2014/65 dovrebbero applicare le misure pertinenti dell'orientamento settoriale 15 anche ai loro servizi di *crowdfunding*.
- 17.12. I fornitori di servizi di *crowdfunding* che sono soggetti obbligati in quanto enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva (UE) 2013/36 dovrebbero applicare le misure pertinenti dell'orientamento settoriale 9 anche ai loro servizi di *crowdfunding*.
- 17.13. Un'impresa autorizzata come fornitore di servizi di *crowdfunding* ai sensi del diritto nazionale e soggetta alla legislazione nazionale in materia di AML/CFT dovrebbe applicare il presente orientamento settoriale e, *mutatis mutandis*, altri orientamenti settoriali pertinenti al fine di assicurare una vigilanza armonizzata ed efficace in materia di AML/CFT dei fornitori di servizi di *crowdfunding* stabiliti nell'Unione.

Adeguata verifica della clientela

- 17.14. I fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero applicare misure di adeguata verifica della clientela in linea con il titolo I a tutti i propri clienti, siano essi investitori o titolari di progetti.
- 17.15. I fornitori di servizi di *crowdfunding* che fanno ricorso a enti creditizi o istituti finanziari per raccogliere fondi dai clienti o trasferire fondi a questi ultimi dovrebbero fare riferimento ai fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione di cui al titolo I e, in particolare, accertarsi che questi enti creditizi o istituti finanziari abbiano messo in atto opportune misure di adeguata verifica della clientela.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

- 17.16. Qualora il rischio associato a un'operazione occasionale o a un rapporto continuativo risulti elevato, i fornitori di servizi di *crowdfunding* dovrebbero applicare le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:
- a) ottenere ulteriori informazioni dai clienti che effettuano operazioni sulla piattaforma, quali quelle relative alle loro intenzioni ed esperienze di investimento, al loro background e alla loro reputazione, prima

dell'instaurazione del rapporto continuativo (ad esempio effettuando ricerche su fonti di informazione pubbliche o ricercando sui mezzi d'informazione notizie negative o commissionando attività investigative a soggetti terzi per elaborare un profilo più completo del cliente);

- b) adottare misure supplementari per l'ulteriore verifica dei documenti, delle informazioni o dei dati ottenuti;
- c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi dei clienti e dei loro titolari effettivi;
- d) esigere che il pagamento del rimborso o il rimborso del prestito sia effettuato mediante il conto già utilizzato nella fase di sottoscrizione dell'investimento o un conto intestato o cointestato ai clienti interessati;
- e) incrementare frequenza e intensità del controllo delle operazioni;
- f) esigere che il primo pagamento dell'investimento o del prestito sia effettuato a valere su un conto di pagamento intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato in un paese dello Spazio economico europeo o in un paese terzo soggetto a obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;
- g) ottenere l'approvazione di un dirigente di alto livello all'esecuzione dell'operazione quando un cliente usa la piattaforma per la prima volta;
- h) attuare un controllo rafforzato del rapporto con il cliente e delle singole operazioni.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

17.17. Nelle situazioni a basso rischio, e nella misura consentita dalla legislazione nazionale, le piattaforme di *crowdfunding* possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, tra cui si annovera quanto segue:

- a) verificare l'identità del cliente e, ove applicabile, del titolare effettivo nel corso dell'instaurazione del rapporto continuativo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849; oppure
- b) presumere che un pagamento effettuato a valere su un conto intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato in un paese dello Spazio economico europeo soddisfi i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2015/849.

Orientamento 18 – Orientamento settoriale per i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) e i prestatori di servizi di informazione sui conti (AISP)

18.1. Nell'applicare il presente orientamento, le imprese dovrebbero tenere conto delle definizioni di cui all'articolo 4, punti 18 e 19, della direttiva (UE) 2015/2366, in base alle quali:

- a) un «prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento» (PISP) è un prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di disposizione di ordine di pagamento, ovvero, ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 15), della direttiva (UE) 2015/2366, servizi che dispongono l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
- b) un «prestatore di servizi di informazione sui conti» (AISP) è un prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di informazione sui conti, ovvero, ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 16), della direttiva (UE) 2015/2366, servizi online che forniscono informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

18.2. Le imprese dovrebbero tenere conto del fatto che, per quanto i PISP e gli AISP siano soggetti obbligati ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, il rischio intrinseco di ML/TF ad essi associato è limitato in virtù del fatto che:

- a) i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, pur essendo coinvolti nella catena di pagamento, non eseguono essi stessi operazioni di pagamento e non detengono i fondi degli utenti di servizi di pagamento;
- b) i prestatori di servizi di informazione sui conti non sono coinvolti nella catena di pagamento e non detengono i fondi degli utenti di servizi di pagamento.

18.3. Nell'offrire servizi di disposizione di ordine di pagamento o servizio di informazione sui conti, i PISP e gli AISP dovrebbero tenere conto, insieme al titolo I, delle disposizioni contenute nel presente orientamento settoriale.

Fattori di rischio

Fattori di rischio relativi ai clienti

18.4. Nel valutare i rischi di ML/TF, i PISP e gli AISP dovrebbero prendere in considerazione quanto meno i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:

- a) per i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento: il cliente trasferisce

allo stesso beneficiario fondi da diversi conti di pagamento che, nell'insieme, ammontano a una somma di importo elevato senza che vi sia una chiara motivazione economica o legittima, o che danno al PISP ragionevoli motivi per sospettare che il cliente stia cercando di eludere specifiche soglie di monitoraggio;

- b) per i prestatori di servizi di informazione sui conti: il cliente trasferisce allo stesso beneficiario fondi da diversi conti di pagamento, o riceve dallo stesso ordinante fondi su diversi conti di pagamento che, nell'insieme, ammontano a una somma di importo elevato senza che vi sia una chiara motivazione economica o legittima, o che danno all'AISP ragionevoli motivi per sospettare che il cliente stia cercando di eludere specifiche soglie di monitoraggio.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

- 18.5. Nel valutare i rischi di ML/TF, i PISP e gli AISP potrebbero voler fare riferimento al parere delle AEV in merito all'utilizzo di soluzioni innovative nel processo di adeguata verifica della clientela (JC 2017 81).

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

- 18.6. Nel valutare i rischi di ML/TF, i PISP e gli AISP dovrebbero prendere in considerazione quanto meno i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio, in particolare se il cliente utilizza più conti detenuti presso diversi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per effettuare i pagamenti:
- a) per i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento: il cliente dispone un pagamento verso un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF o un paese terzo ad alto rischio o un soggetto noto per avere legami con tali paesi;
 - b) per i prestatori di servizi di informazione sui conti: il cliente riceve fondi da, o invia fondi a, paesi associati a un rischio più elevato di ML/TF o un paese terzo ad alto rischio o un soggetto noto per avere legami con tali paesi, o il cliente connette conti di pagamento cointestati a molteplici persone residenti in paesi diversi.
- 18.7. Nel valutare i rischi di ML/TF, gli AISP e i PISP dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire a ridurre il rischio:
- a) per i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento: il cliente dispone un'operazione verso un paese membro dello Spazio economico europeo o un paese terzo nel quale vigono obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849;
 - b) per i prestatori di servizi di informazione sui conti: i conti di pagamento del cliente sono detenuti in un paese membro dello Spazio economico europeo.

Misure

18.8. Il cliente è:

- a) per i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento: il cliente è la persona fisica o giuridica titolare del conto di pagamento e dispone un ordine di pagamento da quel conto. Nel caso specifico in cui il PISP abbia un rapporto d'affari continuativo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849 con il beneficiario dell'offerta di servizi di disposizione di ordine di pagamento, e non con l'ordinante, e quest'ultimo utilizza il rispettivo PISP per disporre un'operazione di pagamento singola o una tantum a favore del rispettivo beneficiario, ai fini dei presenti orientamenti il cliente del PISP è il beneficiario, e non l'ordinante. Ciò non pregiudica l'applicazione dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2015/849 e del titolo I dei presenti orientamenti, in particolare per quanto riguarda le operazioni occasionali, e gli obblighi dei PISP ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 e di altre normative UE applicabili;
- b) per i prestatori di servizi di informazione sui conti: il cliente è la persona fisica o giuridica che ha stipulato il contratto con l'AISP. Questa può essere la persona fisica o giuridica titolare del conto o dei conti di pagamento.

18.9. I PISP e gli AISP dovrebbero adottare misure adeguate per identificare e valutare il rischio di ML/TF associato alla loro attività. A tal fine, i PISP e gli AISP dovrebbero prendere in considerazione tutti i dati a loro disposizione. La tipologia di dati di cui dispongono con il consenso esplicito dell'utente di servizi di pagamento e che sono necessari per la prestazione dei loro servizi, conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 67, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366, dipenderà, tra l'altro, dallo specifico servizio offerto al cliente.

18.10. Considerando l'articolo 11 della direttiva (UE) 2015/849, i PISP e gli AISP dovrebbero determinare la portata delle misure di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio, tenendo conto di tutti i dati acquisiti con il consenso esplicito dell'utente di servizi di pagamento e che sono necessari per la prestazione dei loro servizi, conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 67, paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366. Nella maggior parte dei casi, il basso livello di rischio intrinseco associato a questi modelli di business implica che l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela sarà la norma. Per quanto riguarda i casi a basso rischio, e nella misura in cui l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela è proibita o limitata dalla legge nazionale, gli AISP e i PISP possono graduare le loro misure di adeguata verifica della clientela e applicare l'orientamento 18.15 di conseguenza.

18.11. Controllo costante: nell'ambito dei loro processi di adeguata verifica della clientela, i PISP e gli AISP dovrebbero assicurare che i loro sistemi di AML/CFT siano impostati in modo tale da segnalare operazioni anomale o sospette, tenendo conto di tutti i dati acquisiti con il consenso esplicito dell'utente di servizi di pagamento e che sono necessari per la prestazione dei loro servizi, conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 67,

paragrafo 2, lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366. I PISP e gli AISP dovrebbero usare tipologie elaborate in proprio o da terzi per rilevare le operazioni anomale.

Adeguata verifica della clientela

18.12. I PISP e gli AISP dovrebbero applicare misure di adeguata verifica della clientela ai loro clienti in linea con il titolo I.

18.13. Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, ogni volta che viene aggiunto un conto, l'AISP dovrebbe chiedere al cliente, o verificare tramite altri mezzi, se si tratta di un conto aperto a proprio nome, di un conto cointestato, o di un conto di una persona giuridica per il quale il cliente ha un mandato per accedervi (ad es. un conto associativo, un conto aziendale, ecc.)

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

18.14. Nelle situazioni a elevato rischio, le imprese dovrebbero applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui al titolo I.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

18.15. Le imprese dovrebbero conoscere sempre il nome del loro cliente. I PISP e gli AISP potrebbero considerare di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, quali:

- a) ricorrere all'origine dei fondi quale prova dell'identità del cliente laddove gli estremi del conto di pagamento del cliente sono noti, e il conto di pagamento è detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento regolamentato nello Spazio economico europeo;
- b) posticipare la verifica dell'identità del cliente a una determinata data successiva all'instaurazione del rapporto. In questo caso, le imprese dovrebbero assicurarsi che le loro politiche e procedure stabiliscano in quale momento l'adeguata verifica della clientela dovrebbe essere applicata;
- c) presumere la natura e la finalità del rapporto continuativo.

Orientamento 19 – Orientamento settoriale per le imprese che forniscono servizi di cambio valuta

- 19.1. Le imprese che prestano servizi di cambio valuta dovrebbero prendere in considerazione, unitamente al titolo I, le disposizioni di cui al presente orientamento.
- 19.2. Le imprese dovrebbero considerare i rischi inerenti ai servizi di cambio valuta che possono esporle a significativi rischi di ML/TF. Le imprese dovrebbero essere consapevoli che tali rischi scaturiscono dalla semplicità, dalla velocità e dal carattere delle operazioni, che sono spesso eseguite in contanti. Le imprese dovrebbero inoltre tener presente che la loro comprensione del rischio di ML/TF associato ai clienti potrebbe essere limitata dato che questi di solito eseguono operazioni occasionali anziché instaurare un rapporto continuativo.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

- 19.3. Le imprese dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:
- a) l'operazione è di importo insolitamente elevato in termini assoluti o in relazione al profilo economico del cliente;
 - b) l'operazione non ha uno scopo economico o finanziario evidente.
- 19.4. Le imprese dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire a ridurre il rischio:
- a) la somma oggetto di cambio è esigua; tuttavia, le imprese dovrebbero notare che il ridotto ammontare della somma non è da solo sufficiente a consentire loro di escludere il rischio di finanziamento del terrorismo.

Fattori di rischio relativi ai clienti

- 19.5. Le imprese dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:
- a) il comportamento del cliente:
 - i. le operazioni del cliente sono appena al di sotto della soglia applicabile per l'adeguata verifica della clientela, in particolare quando queste sono frequenti o eseguite in un breve lasso di tempo,
 - ii. il cliente non può o non vuole fornire informazioni sull'origine dei fondi,

- iii. il cliente chiede di cambiare grandi quantità di valuta estera non convertibile o di uso non frequente,
- iv. il cliente cambia grandi quantità di banconote di piccolo taglio in una valuta con banconote di taglio superiore in un'altra valuta, o viceversa,
- v. il comportamento del cliente non sembra essere sensato da un punto di vista economico,
- vi. il cliente visita molti uffici della stessa impresa nello stesso giorno (nella misura in cui ciò è noto all'impresa),
- vii. il cliente chiede informazioni sulla soglia di identificazione e/o si rifiuta di rispondere a domande informali o di routine,
- viii. il cliente converte fondi di una valuta estera in un'altra valuta estera,
- ix. il cliente effettua cambi di somme elevate o cambi frequenti che non sono correlati alla sua attività,
- x. la valuta venduta dal cliente non è coerente con il suo paese di cittadinanza o di residenza,
- xi. il cliente acquista valuta da un paese insolito rispetto al proprio senza alcuna spiegazione logica,
- xii. il cliente acquista una valuta che non corrisponde a quel che dovrebbe essere, in base alle conoscenze dell'impresa, il paese di destinazione del cliente,
- xiii. il cliente acquista o vende una grande quantità di una valuta di un paese associato a livelli significativi di reati presupposto del riciclaggio o dell'attività terroristica;

b) l'attività del cliente:

- i. l'attività del cliente è associata a un elevato rischio di ML/TF, come ad esempio case da gioco, compravendita di metalli preziosi e pietre preziose, commercio di rottami.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

19.6. Le imprese dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:

- a) il servizio è prestato interamente online, senza adeguate salvaguardie;
- b) la prestazione dei servizi è condotta attraverso una rete di agenti.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

19.7. Le imprese dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:

- a) l'attività di cambio valuta ha sede in un paese associato a un elevato rischio di ML/TF.

Misure

19.8. Posto che questa attività è basata principalmente su operazioni occasionali, le imprese dovrebbero valutare quali sistemi di controllo costante e verifiche porre in essere allo scopo di assicurarsi di rilevare tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche nei casi in cui le informazioni possedute sul cliente ai fini dell'adeguata verifica della clientela siano basilari o assenti. Questo sistema di controllo costante dovrebbe essere calibrato in base al volume d'affari e all'esposizione al rischio.

Adeguata verifica della clientela

19.9. Le imprese dovrebbero definire chiaramente, nelle loro politiche e procedure interne, in quale momento dovrebbero effettuare l'adeguata verifica della clientela sui loro clienti occasionali. Ciò dovrebbe comprendere:

- a) la situazione in cui un'operazione o le operazioni collegate identificate ammontano ad almeno 15 000 EUR o alla soglia nazionale, se inferiore. Le politiche e le procedure dovrebbero definire chiaramente quando una serie di operazioni occasionali sono da considerare come un rapporto continuativo, tenendo conto del contesto delle attività dell'impresa (vale a dire la dimensione media di un'operazione occasionale da parte della sua normale clientela);
- b) la situazione in cui è presente un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

19.10. In ogni caso, le imprese dovrebbero porre in essere sistemi e controlli in linea con l'orientamento 4.7, lettera b), al fine di:

- a) identificare le operazioni collegate (ad esempio, per rilevare se lo stesso cliente si rivolge a molteplici uffici in un breve lasso di tempo);
- b) controllare le operazioni in un modo che sia adeguato ed efficace alla luce delle dimensioni dell'impresa, del numero dei suoi uffici, delle dimensioni e del volume delle operazioni, del tipo di attività svolte, dei suoi canali di distribuzione e dei rischi identificati nella sua valutazione del rischio connesso alla propria area di attività.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

19.11. Qualora il rischio associato a un'operazione occasionale o a un rapporto continuativo risulti elevato, le imprese dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in linea con il titolo I, compreso, ove opportuno, un controllo costante rafforzato delle operazioni (ad es. aumento della frequenza o abbassamento delle soglie), ottenendo maggiori informazioni sulla natura e sulla finalità dell'attività del cliente o sull'origine dei suoi fondi.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

19.12. Nelle situazioni a basso rischio, e nella misura consentita dalla legislazione nazionale, le imprese potrebbero considerare la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, quali:

- a) posticipare la verifica dell'identità del cliente a una determinata data successiva all'instaurazione del rapporto.
- b) verificare l'identità del cliente sulla base di un pagamento effettuato a valere su un conto intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato nello Spazio economico europeo.

Orientamento 20 – Orientamento settoriale per i servizi di *corporate finance*

- 20.1. I prestatori di servizi finanziari per l'impresa («*corporate finance*») dovrebbero prendere in considerazione i rischi di ML/TF intrinseci collegati a tale attività ed essere consapevoli che quest'ultima è basata su stretti rapporti di consulenza, in particolare con le società cliente e altri soggetti quali potenziali investitori strategici.
- 20.2. Nel prestare servizi di *corporate finance*, le imprese dovrebbero applicare il titolo I, oltre alle disposizioni contenute nel presente orientamento. Gli orientamenti settoriali 12, 15 e 16 potrebbero inoltre essere pertinenti in questo contesto.

Fattori di rischio

Fattori di rischio relativi ai clienti e ai beneficiari

- 20.3. Nel prestare servizi di *corporate finance*, le imprese dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:
- a) l'assetto proprietario del cliente è opaco senza un'evidente motivazione commerciale o legale, ad esempio qualora la proprietà o il controllo siano conferiti ad altri soggetti come trust o società veicolo per la cartolarizzazione quali definite all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 (SSPE);
 - b) le strutture societarie o le operazioni sono complesse, ad esempio per la presenza di una lunga catena di controllo con l'uso di società di copertura, o poco trasparenti, senza una motivazione aziendale apparentemente ragionevole;
 - c) non vi sono prove che il cliente abbia ricevuto un mandato o un'approvazione da un dirigente di livello sufficientemente elevato per concludere il contratto;
 - d) vi sono pochi mezzi indipendenti per verificare l'identità del cliente;
 - e) si sospettano irregolarità, quali frode su titoli o *insider trading*.
- 20.4. Nel prestare servizi di *corporate finance*, le imprese dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire a ridurre il rischio. Il cliente è:
- a) una pubblica amministrazione o un'azienda di un paese caratterizzato da un basso livello di corruzione; o
 - b) un ente creditizio o un istituto finanziario di un paese con un efficace regime di AML/CFT e soggetto a vigilanza sulla conformità agli obblighi locali di AML/CFT.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

20.5. Nel prestare servizi di corporate finance, le imprese dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio:

- a) il cliente o il titolare effettivo ha sede in un paese associato a un elevato rischio di ML/TF o ha legami con un tale paese. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi caratterizzati da elevati livelli di corruzione.

Misure

20.6. I prestatori di servizi di *corporate finance*, data la natura della loro attività, raccolgono di norma sostanziali informazioni di adeguata verifica della clientela, alle quali le imprese dovrebbero attingere per scopi di AML/CFT.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

20.7. Qualora il rischio associato a un rapporto continuativo o un'operazione occasionale risulti elevato, le imprese dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quali:

- a) effettuare verifiche supplementari sull'assetto proprietario e di controllo dei clienti, sulla titolarità effettiva, e in particolare su qualsiasi legame che il cliente potrebbe avere con persone politicamente esposte, nonché sulla misura in cui tali legami influenzano il rischio di ML/TF associato al rapporto continuativo;
- b) valutare l'integrità di amministratori, azionisti e altri soggetti significativamente coinvolti nell'attività del cliente e nell'operazione di *corporate finance*;
- c) verificare l'identità di altri proprietari o responsabili del controllo di una società;
- d) stabilire l'origine e la natura dei fondi o dei beni impegnati da tutte le parti partecipanti all'operazione, se del caso tramite prove o assicurazioni opportune fornite da terzi;
- e) effettuare verifiche supplementari per determinare la situazione finanziaria della società cliente;
- f) ricorrere a prove non documentali, quali incontri con persone attendibili che conoscono gli individui in questione, come banchieri, revisori o consulenti legali. Le imprese dovrebbero considerare se tali prove sono sufficienti a dimostrare che il cliente abbia dichiarato correttamente la propria situazione personale e finanziaria. Quando si utilizzano prove non documentali di questo tipo, è opportuno tenere un registro che stabilisca la base su cui sono state prese le decisioni;

- g) condurre un'adeguata verifica della clientela in funzione del rischio sulle altre parti di un accordo finanziario, per acquisire una conoscenza di base sufficiente a comprendere la natura dell'operazione. Ciò è dovuto al fatto che l'impresa può essere esposta a rischi di riciclaggio posti non solo dai propri clienti, ma anche dalle parti partecipanti alle operazioni con le quali l'impresa non ha un rapporto continuativo diretto. Le imprese dovrebbero tener presente che queste parti possono includere:
- i. l'obiettivo di acquisizione o fusione di una società cliente,
 - ii. gli investitori potenziali o effettivi di una società cliente,
 - iii. società nelle quali l'impresa possiede una partecipazione sostanziale (ma con le quali non ha un rapporto continuativo più ampio),
 - iv. potenziali clienti futuri,
 - v. nelle operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, agenti che operano per conto di una SSPE (che può essere o meno un'impresa regolamentata);
- h) le imprese che offrono servizi di *corporate finance* dovrebbero applicare un controllo costante rafforzato. A tal proposito, le imprese che si avvalgono di un controllo automatizzato delle operazioni dovrebbero abbinarlo con le conoscenze e le competenze del personale impegnato nell'attività. Questo controllo rafforzato dovrebbe condurre a una chiara comprensione del motivo per cui un cliente effettua una particolare operazione o attività; a questo scopo, le imprese dovrebbero assicurare che il loro personale usi la propria conoscenza del cliente e di ciò che sarebbe normale in un dato insieme di circostanze per riuscire a individuare operazioni o comportamenti anomali o potenzialmente sospetti;
- i) qualora prenda parte all'emissione di titoli, l'impresa dovrebbe accertarsi che i terzi partecipanti alla vendita di strumenti o operazioni di cartolarizzazione agli investitori abbiano messo in atto sufficienti procedure di adeguata verifica della clientela;
- j) nel considerare i rischi di ML/TF associati a strumenti o operazioni di cartolarizzazione, un'impresa dovrebbe comprendere lo scopo economico sottostante all'accordo, incluso il livello di adeguata verifica appropriato per le diverse parti dell'accordo, che possono comprendere soggetti con i quali l'impresa non ha un rapporto continuativo diretto.

Misure semplificate di adeguata verifica

- 20.8. Le imprese dovrebbero inoltre utilizzare ai fini dell'adeguata verifica semplificata della clientela le informazioni di cui dispongono grazie al fatto che l'attività di *corporate finance* sia per sua natura incentrata sui rapporti, in ragione delle dimensioni delle operazioni e della necessità di valutare il rischio di credito e il rischio di reputazione posti dagli accordi di *corporate finance*.
- 20.9. Laddove trattino con intermediari che tengono conti a beneficio principale dei loro clienti sottostanti, le imprese dovrebbero applicare l'orientamento settoriale 16.